

Deliberazione 4 agosto 2010- ARG/elt 125/10

Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 in materia di condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione (TICA)

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 agosto 2010

Visti i seguenti provvedimenti e le successive modifiche e integrazioni:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 29 novembre 2007, n. 222/07;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244/07;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 21 ottobre 2005, recante “Modalità e criteri per il rilascio dell’esonero dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati”;
- gli articoli 1224 e 1382 del Codice Civile;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 19 marzo 2002, n. 42/02 (di seguito: deliberazione n. 42/02);
- la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2004, n. 136/04;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2004, n. 250/04;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05 (di seguito: deliberazione n. 281/05);
- l’Allegato A alla deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06;
- la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2007, n. 40/07;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2007, n. 88/07;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07;
- il Testo integrato delle Disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, allegato A alla deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (Testo Integrato Trasporto o TIT);

- il Testo integrato delle Condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione, allegato B alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (Testo Integrato Connessioni o TIC);
- la deliberazione dell'Autorità 18 marzo 2008, ARG/elt 33/08;
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2008, VIS 8/08;
- il Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto, allegato A alla deliberazione dell'Autorità 3 giugno 2008, ARG/elt 74/08 (Testo Integrato Scambio sul Posto o TISP);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 99/08) e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato delle Connessioni Attive o TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2008, ARG/elt 179/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 179/08);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2008, ARG/elt 205/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 205/08);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 gennaio 2009, ARG/elt 1/09;
- il Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento, allegato alla deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 (Testo Integrato Settlement o TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 21 settembre 2009, ARG/elt 130/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 130/09);
- la deliberazione dell'Autorità 9 dicembre 2009, VIS 140/09;
- la Relazione dell'Autorità sullo stato del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e sullo stato di utilizzo ed integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili del 29 gennaio 2010 (di seguito: PAS 3/10);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 124/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 124/10);
- il documento per la consultazione 25 maggio 2010, DCO 15/10, recante "Aggiornamento delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica" (di seguito: DCO 15/10);
- le osservazioni al DCO 15/10 pervenute all'Autorità;
- le ulteriori osservazioni al DCO 15/10 ricevute durante l'incontro dei partecipanti al Tavolo di Monitoraggio delle Fonti Rinnovabili del 22 giugno 2010;
- il comunicato 2 marzo 2010 relativo alla gestione delle richieste di connessione di impianti di produzione di energia elettrica in aree critiche;
- il Codice di trasmissione e di dispacciamento adottato dalla società Terna S.p.A. ai sensi del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di rete);
- la Norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 0-16 (di seguito: Norma CEI 0-16).

Considerato che:

- negli ultimi mesi sono stati riscontrati alcuni problemi relativi alla connessione degli impianti di produzione alla rete elettrica soprattutto in alcune zone nel sud dell'Italia;

- nelle regioni del sud dell'Italia sono state presentate richieste di connessione per oltre 70.000 MW alla rete di trasmissione nazionale e richieste per circa 28.000 MW alle reti di distribuzione; e che appare impossibile che vengano effettivamente realizzati impianti per potenze complessive così elevate;
- nella Relazione sullo stato del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e sullo stato di utilizzo ed integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (PAS 3/10), l'Autorità ha già evidenziato che *“occorre prevedere strumenti, di carattere normativo e quindi regolatorio, finalizzati a rendere certe e più omogenee sul territorio nazionale le procedure autorizzative e ad utilizzare nel modo più efficiente possibile la capacità di rete disponibile prevedendo, ad esempio, interventi tecnici di ottimizzazione della rete e dei suoi componenti, oltre ad interventi finalizzati ad annullare la capacità di rete “prenotata” nei casi in cui all'accettazione del preventivo non faccia effettivamente seguito la concreta realizzazione dell'impianto di produzione. Occorre sviluppare le reti elettriche di distribuzione e di trasmissione per far fronte al progressivo sviluppo delle fonti rinnovabili, a partire dalle zone d'Italia ove tali fonti sono maggiormente disponibili”*.

Considerato che:

- con il DCO 15/10 l'Autorità ha proposto degli elementi regolatori innovativi per:
 - a) la definizione di interventi finalizzati ad evitare l'occupazione della capacità di trasporto sulla rete nei casi in cui all'accettazione del preventivo non faccia seguito la concreta realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica. Tali fenomeni, infatti, ostacolano lo sviluppo del sistema elettrico soprattutto nelle zone in cui la capacità di trasporto richiesta è superiore alla capacità di trasporto attualmente disponibile sulla rete;
 - b) l'analisi più puntuale delle procedure che al momento non trovano regolazione nel Testo Integrato delle Connessioni Attive, con particolare riferimento al coordinamento tra gestori di rete;
 - c) la definizione e la razionalizzazione delle procedure che, pur non essendo direttamente correlate alla connessione tecnica di un impianto di produzione di energia elettrica alla rete, sono necessarie affinché la connessione possa essere attivata;
 - d) la definizione di principi finalizzati a garantire uno sviluppo più razionale del sistema elettrico, per promuovere l'accesso alla rete degli impianti di produzione di energia elettrica realizzati e di futura realizzazione;
- con riferimento alla precedente lettera a), l'Autorità ha proposto due possibili alternative:
 - la prima consiste nella previsione che il diritto alla prenotazione della capacità di trasporto sulle linee elettriche si venga a consolidare soltanto a seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'impianto di produzione;
 - la seconda consiste nella definizione di una garanzia (deposito cauzionale o fideiussione) da presentare al gestore di rete, in aggiunta al versamento dei corrispettivi per la richiesta del preventivo e per la realizzazione della connessione. Il valore della garanzia proposto in consultazione è commisurato al costo della soluzione più complessa, definita come la soluzione tecnica media di

connessione al livello di tensione superiore a quello a cui l'impianto potrebbe essere connesso. Ciò perché, per effetto di possibili azioni finalizzate a prenotare la capacità di rete senza che a ciò faccia seguito l'effettiva realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica, potrebbero essere necessari interventi sulle reti di livello di tensione superiore a quello a cui la connessione deve essere erogata;

- l'Autorità, a causa delle criticità di rete sopra evidenziate e al fine di evitare disparità di trattamento tra i soggetti che si apprestano a richiedere la connessione rispetto a quelli che chiedono la proroga del periodo di validità del preventivo accettato, ha altresì proposto che la garanzia venisse applicata anche nel caso di iter di connessione già in corso;
- con riferimento alla precedente lettera b), l'Autorità ha proposto interventi in materia di:
 - riduzione, da 10.000 kW a 6.000 kW, della soglia fino a cui le richieste di connessione devono essere presentate all'impresa distributrice, anziché a Terna;
 - presentazione di informazioni ulteriori rispetto a quelle già attualmente previste, da fornire all'atto della richiesta di connessione e/o all'atto di definizione del preventivo;
 - introduzione di un portale informatico, nel caso di Terna e delle imprese distributrici con almeno 100.000 clienti, finalizzato alla gestione dell'iter di connessione;
 - utilizzo del codice POD per identificare, ai soli fini del corredo dei dati tecnici, tutti i punti di connessione;
 - realizzazione della cabina di trasformazione e messa a disposizione degli spazi;
 - pubblicazione, da parte dei gestori di rete, di indicatori finalizzati a fornire indicazioni qualitative aggiornate in relazione alla disponibilità di capacità di rete sulle reti in alta tensione e nelle cabine primarie AT/MT, anche al fine di individuare in modo più preciso le aree e le linee che presentano le maggiori criticità;
 - comunicazioni inerenti la realizzazione in proprio degli impianti;
 - procedure per la realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione nei casi in cui sia asservito a più impianti di produzione di energia elettrica;
 - il versamento, anche nel caso di realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione, del 30% del corrispettivo per la connessione all'atto dell'accettazione del preventivo;
 - obblighi informativi, in capo al richiedente, inerenti le tempistiche di avvio e le comunicazioni di avanzamento dell'iter autorizzativo;
 - obblighi informativi in capo ai gestori di rete finalizzati a migliorare lo scambio di informazioni per prevenire situazioni di criticità sulle reti;
- con riferimento alla precedente lettera b), in relazione alle procedure per il coordinamento tra gestori di rete, l'Autorità ha proposto modalità e tempistiche di coordinamento differenziate in base alla situazione che si può presentare; infatti il coordinamento tra gestori di rete è necessario qualora:
 - la connessione debba essere effettuata a una rete diversa dalla rete gestita dal gestore di rete a cui è presentata la richiesta di connessione;
 - la connessione venga effettuata alla rete del gestore di rete a cui è presentata la richiesta di connessione, ma siano necessari degli sviluppi di rete che interessano la rete a monte, gestita da un diverso gestore;

- a causa della presenza di vincoli tecnici alla connessione, sia necessario adeguare le infrastrutture rendendole idonee a una gestione attiva, oppure realizzare nuovi punti di connessione tra la rete di una impresa distributrice e la rete di un'altra impresa distributrice o di Terna.
- con riferimento alla precedente lettera b), in relazione alla previsione di un'*open season* esplicita, l'Autorità ha proposto:
 - una *open season* nell'ambito del coordinamento tra gestori di rete nelle aree critiche in cui le richieste di connessione sono molto numerose e frequenti; in particolare, l'Autorità ha proposto l'attivazione della procedura di coordinamento ogni trimestre solare, comprendendo tutte le richieste di connessione che necessitano di tale procedura e che siano state trasmesse al gestore di rete nel trimestre;
 - una *open season* nel caso di richieste di connessione alla rete in AT/AAT; in particolare, l'Autorità ha proposto che il gestore di rete (Terna) predisponga i preventivi dopo aver raccolto tutte le richieste di connessione presentate in un dato intervallo temporale;
- con riferimento alla precedente lettera c), l'Autorità ha proposto l'introduzione di un vero e proprio "pannello di controllo" unico, realizzato e gestito da Terna nell'ambito del progetto GAUDÌ per gestire l'anagrafica degli impianti di produzione di energia elettrica, atto ad evidenziare la sequenza delle attività da svolgere e dove i vari soggetti coinvolti (impresa distributrice, GSE, richiedente la connessione/produttore, Terna) possano registrare i relativi esiti rendendo monitorabile e trasparente la situazione dell'accesso di un impianto di produzione di energia elettrica alla rete;
- con riferimento alla precedente lettera d), l'Autorità ha proposto principi finalizzati a garantire uno sviluppo più razionale del sistema elettrico, riducendo il più possibile la presenza di impianti di utenza per la connessione, evitando la presenza di tratti di impianti di utenza per la connessione condivisi, promuovendo soluzioni per cui un'unica stazione AT/MT venga utilizzata per la connessione di più utenti o per lo sviluppo di nuove linee in media tensione.

Considerato che:

- con riferimento alla definizione di interventi finalizzati ad evitare l'occupazione della capacità di trasporto sulla rete nei casi in cui all'accettazione del preventivo non faccia seguito la concreta realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica:
 - la maggior parte dei produttori ha evidenziato che la prima proposta (prenotazione della capacità di trasporto a seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni) potrebbe creare problemi e rallentamenti all'iter autorizzativo, soprattutto nel caso di procedimento autorizzativo unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/03: ciò perché una eventuale modifica della soluzione tecnica per la connessione, conseguente alle mutate condizioni della rete, potrebbe comportare il riavvio di alcune parti del procedimento autorizzativo unico;
 - i gestori di rete hanno evidenziato difficoltà per l'implementazione della prima proposta ed in particolare la difficoltà a seguire gli sviluppi dei singoli iter autorizzativi, partecipando alle diverse fasi dei procedimenti, l'onere della

- riformulazione di parte o tutti i preventivi già rilasciati e accettati a seguito dell'evoluzione dell'assetto di rete;
- sia i produttori che i gestori di rete hanno segnalato che la seconda proposta (presentazione di una garanzia finanziaria) sia quella da preferire in quanto di più semplice e immediata applicazione, vista anche l'urgenza degli interventi prospettati; e che, in particolare, la maggior parte dei soggetti favorevoli a tale soluzione ha suggerito che la presentazione delle garanzie finanziarie avvenga al momento dell'accettazione del preventivo e che tali garanzie vengano restituite esclusivamente al momento della realizzazione dell'impianto di produzione o nei casi in cui l'iter autorizzativo abbia avuto un esito negativo;
 - con riferimento alle altre proposte presentate nel DCO 15/10, tra l'altro:
 - i produttori hanno evidenziato che le condizioni tecniche per la connessione definite dalla Norma CEI 0-16 nel caso di connessioni in alta tensione alle reti di distribuzione sono piuttosto diverse rispetto alle condizioni tecniche definite dal Codice di rete nel caso di connessioni in alta tensione alla rete di trasmissione nazionale; e che alcuni produttori hanno evidenziato che, a seguito dell'acquisizione, da parte di Terna, della società Enel Linee Alta Tensione S.r.l (di seguito: ELAT), per cui la quasi totalità della rete in alta tensione è parte della rete di trasmissione nazionale, alle medesime connessioni potrebbero applicarsi condizioni diverse;
 - i produttori hanno ritenuto condivisibile che Terna e le imprese distributrici con almeno 100.000 clienti predispongano un portale informatico finalizzato alla gestione dell'iter di connessione; e che alcune imprese distributrici hanno segnalato che l'implementazione di tale portale risulta onerosa e richiederebbe almeno 12 mesi per la suddetta implementazione, a fronte dei 6 mesi previsti nel DCO 15/10;
 - i produttori hanno condiviso l'utilizzo del codice POD per identificare, ai soli fini del corredo dei dati tecnici, tutti i punti di connessione;
 - i produttori hanno condiviso le proposte presentate nel caso di realizzazione della cabina di trasformazione e messa a disposizione degli spazi; e che, al riguardo, le imprese distributrici che operano in ambito urbano hanno proposto che la cessione del terreno e/o locale per la realizzazione della cabina di trasformazione avvenga tramite accordo tra le parti;
 - i produttori hanno condiviso la proposta di pubblicazione, da parte dei gestori di rete, dei dati qualitativi finalizzati a dare informazioni sul grado di saturazione delle reti; e che, al riguardo, alcuni gestori di rete hanno manifestato perplessità anche associate a vincoli di sicurezza;
 - i produttori non hanno condiviso la previsione di versare il 30% del corrispettivo di connessione anche nel caso di realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione;
 - i produttori hanno condiviso il principio generale previsto per le procedure per la realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione nel caso in cui sia asservito a più impianti di produzione di energia elettrica, richiedendo che la modalità di coordinamento tra i diversi richiedenti possa essere dai medesimi concordata;
 - alcune imprese distributrici hanno segnalato che si sono presentati casi in cui la potenza in immissione effettivamente erogata durante l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica è stata superiore alla potenza in immissione

- richiesta in fase di richiesta di connessione e per la quale è stato corrisposto il corrispettivo di connessione;
- alcune imprese distributrici hanno segnalato l'esigenza di regolare più nel dettaglio le disposizioni relative al caso in cui venga presentata una richiesta di connessione per un lotto di impianti di produzione.

Considerato che:

- l'applicazione della vigente disciplina delle connessioni ha evidenziato l'effettiva possibilità tecnica di connettere utenze attive nel range di potenza tra 6 e 10 MW sia in media tensione che in alta tensione;
- a far data dall'1 Aprile 2010, Terna ha acquisito le infrastrutture di rete in alta tensione prima di proprietà della società ELAT;
- in ragione del predetto riassetto societario, a tutte le reti in alta tensione si applicano ora le modalità tecniche definite da Terna nel Codice di rete; e che tale applicazione potrebbe comportare, per le medesime reti, l'applicazione di condizioni tecniche ed economiche diverse rispetto a quelle precedentemente vigenti.

Ritenuto opportuno:

- procedere, per quanto di competenza dell'Autorità, alla revisione di alcune disposizioni in materia di connessioni al fine di gestire in modo più proficuo le richieste di connessione e i preventivi accettati, riducendo i possibili fenomeni di occupazione della capacità di trasporto sulla rete in assenza della concreta realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica;
- evidenziare che rimane comunque ferma l'esigenza di sviluppo delle reti e l'esigenza di interventi normativi in materia di autorizzazioni;
- individuare le linee e le aree di maggiore criticità nell'attuale assetto del sistema elettrico tramite criteri univoci:
 - nel caso di rete in media e bassa tensione, facendo riferimento alla prossimità di saturazione delle cabine primarie, e dei relativi trasformatori AT/MT, che servono le aree sottostanti (aree critiche);
 - nel caso di rete in alta tensione, dando mandato a Terna affinché proponga criteri per l'individuazione della prossimità di saturazione della capacità di trasporto nel caso delle linee (linee critiche) e aree (aree critiche);
 - nel caso di rete in altissima tensione, dando mandato a Terna affinché proponga criteri per l'individuazione della prossimità di saturazione della capacità di trasporto nel caso delle linee (linee critiche);
- prevedere che Terna, ai fini della proposta per la definizione delle aree critiche e delle linee critiche in alta e altissima tensione, tenga conto dei preventivi accettati ma anche di valutazioni in merito agli impianti di produzione che potrebbero essere realizzati anche sulla base della pianificazione effettuata dalle Regioni;
- prevedere, nelle aree critiche e per le linee critiche, misure finalizzate ad evitare l'occupazione della capacità di trasporto sulla rete nei casi in cui all'accettazione del preventivo non faccia seguito la concreta realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica, e in particolare prevedere che il richiedente, qualora diverso da un cliente finale domestico, all'atto dell'accettazione del preventivo, renda disponibile al gestore di rete una garanzia, sotto forma di fideiussione

bancaria o di deposito cauzionale, di importo pari al prodotto tra la potenza ai fini della connessione e un valore unitario differenziato in base al livello di tensione a cui dovrà essere erogato il servizio di connessione;

- prevedere che, per le finalità di cui alla precedente lettera a), il valore unitario differenziato per livello di tensione sia commisurato al costo della soluzione tecnica convenzionale di connessione al livello di tensione superiore a quello a cui l'impianto dovrebbe essere connesso; ciò perché, per effetto di possibili azioni finalizzate a prenotare la capacità di rete senza che a ciò faccia seguito l'effettiva realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica, potrebbero essere necessari interventi sulle reti di livello di tensione superiore a quello a cui la connessione deve essere erogata;
- prevedere che, per quanto sopra detto, i valori unitari differenziati per livello di tensione siano pari ai valori proposti nel DCO 15/10, derivanti dalle configurazioni tipiche di reti elettriche su diversi livelli di tensione; ciò perché i valori delle garanzie che si intendono determinare sono convenzionali e si propongono di riflettere i costi medi sostenuti dal sistema e le infrastrutture di rete coinvolte nei casi più frequenti;
- prevedere che il richiedente, qualora diverso da un cliente finale domestico, nel caso non siano ancora ultimati i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione e nel caso l'area o linea su cui dovrà essere connesso sia critica, entro 20 giorni lavorativi dal termine di ogni anno dalla data di accettazione del preventivo, renda disponibile al gestore di rete una garanzia di importo pari a quello di cui ai precedenti alinea. Ciò poiché la garanzia ha funzione anche di corrispettivo per l'occupazione della capacità di rete correlato al periodo temporale durante cui viene prenotata; corrispettivo che viene trattenuto nel caso in cui la realizzazione dell'impianto di produzione non vada a buon fine;
- prevedere che, per le motivazioni di cui al precedente alinea, la garanzia possa essere trattenuta o escussa dal gestore di rete nei casi di decadenza del preventivo, ivi inclusi i casi in cui tale decadenza deriva dall'esito negativo del procedimento autorizzativo unico ovvero dell'iter autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione; e che la medesima garanzia possa essere escussa anche nei casi in cui il richiedente risulti insolvente nel pagamento del corrispettivo per la connessione, limitatamente, in questo caso, all'entità del medesimo corrispettivo;
- prevedere che, sempre per le medesime motivazioni, la medesima garanzia possa essere trattenuta o escussa anche in caso di rinuncia da parte del richiedente; e prevedere che, nel caso di rinuncia la garanzia venga trattenuta o escussa in misura pari al 70% del totale al fine di promuovere la rinuncia antecedente alla finale decadenza del preventivo nei casi in cui vi sia la ragionevole certezza che l'iter non vada a buon fine;
- prevedere che i proventi derivanti dall'escussione delle garanzie siano destinati, per il tramite dei gestori di rete, a Cassa conguaglio per il settore elettrico, a valere sul Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, alimentato dalla componente UC₃.

Ritenuto opportuno:

- modificare e integrare le attuali condizioni procedurali ed economiche per la connessione in funzione delle proposte contenute nel DCO 15/10 e tenuto conto delle osservazioni pervenute all’Autorità dai soggetti interessati;
- definire le procedure per il coordinamento tra gestori di rete nei casi in cui la connessione debba essere effettuata a una rete diversa dalla rete gestita dal gestore di rete a cui è presentata la richiesta di connessione, al fine di prevedere tempistiche certe;
- promuovere il coordinamento tra gestori di rete nei casi in cui:
 - la connessione debba essere effettuata alla rete del gestore di rete a cui è presentata la richiesta di connessione, ma siano necessari degli sviluppi di rete che interessano la rete a monte, gestita da un diverso gestore;
 - a causa della presenza di vincoli tecnici alla connessione, sia necessario adeguare le infrastrutture rendendole idonee a una gestione attiva, oppure realizzare nuovi punti di connessione tra la rete di una impresa distributrice e la rete di un’altra impresa distributrice o di Terna,
al fine di prevedere tempistiche certe e, al contempo, consentire forme di auto-coordinamento tra i gestori di rete interessati che possano tenere conto delle peculiarità delle reti;
- prevedere, nelle aree critiche, che i gestori di rete possano attivare forme di *open season*, previa comunicazione all’Autorità e previa informativa sui propri siti internet: ciò al fine di consentire l’analisi congiunta di più richieste di connessione e di pianificare in modo più adeguato e razionale il necessario sviluppo di rete;
- prevedere, inoltre, che:
 - a) le richieste di connessione continuino ad essere presentate all’impresa distributrice competente per potenze in immissione richieste inferiori a 10.000 kW e continuino ad essere presentate a Terna per potenze superiori o uguali a 10.000 kW. Ciò anche al fine di promuovere la connessione di utenze attive nel range di potenza tra 6.000 e 10.000 kW sulle reti di media tensione, qualora possibile e compatibile con le condizioni locali di rete, con vantaggi sia in termini di contenimento dei costi sistemici di connessione, sia in termini di efficienza del sistema complessivo;
 - b) Terna e le imprese distributrici con almeno 100.000 clienti predispongano un portale informatico finalizzato alla gestione dell’iter di connessione;
 - c) si utilizzi il codice POD per identificare, ai soli fini del corredo dei dati tecnici rilevanti per l’applicazione del presente provvedimento, tutti i punti di connessione;
 - d) la realizzazione della cabina di trasformazione e la messa a disposizione degli spazi avvenga secondo quanto proposto nel DCO 15/10 e il prezzo di cessione del terreno e/o locale per la cabina di trasformazione sia determinato tramite accordo tra le parti;
 - e) i gestori di rete rendano disponibili i dati, seppur qualitativi, finalizzati a dare informazioni sul grado di saturazione delle proprie reti;
 - f) nel caso di realizzazione in proprio di un impianto di rete per la connessione:
 - il gestore di rete preveda la sottoscrizione di un contratto con il richiedente in cui vengano regolate le tempistiche, i corrispettivi e le responsabilità

- della realizzazione, ivi incluse quelle associate ad eventuali difetti strutturali che si dovessero presentare a seguito dell'acquisizione delle opere;
- all'atto dell'accettazione del preventivo venga comunque versato l'anticipo del corrispettivo per la connessione al fine di evitare che la realizzazione in proprio dell'impianto venga scelta in modo strumentale;
 - il corrispettivo che rimane in capo ai richiedenti sia sempre pari a quello che avrebbero sostenuto nel caso in cui l'impianto di rete per la connessione fosse stato realizzato dal gestore di rete; ciò al fine di evitare che la realizzazione in proprio dell'impianto venga scelta in modo strumentale e tenuto conto del fatto che, nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili e/o cogenerativi che rispettano i requisiti di cui alla deliberazione n. 42/02 (gli unici per cui può essere scelta la realizzazione in proprio), i corrispettivi per la connessione, seppur convenzionali o riferiti a soluzioni standard, sono già correlati alla potenza in immissione richiesta;
 - qualora l'impianto di rete per la connessione sia asservito a più impianti di produzione, si attuino opportune forme di coordinamento tra i diversi richiedenti, al fine di indicare un referente che costituirà l'unica interfaccia del gestore di rete;
- g) siano introdotti obblighi informativi in capo ai gestori di rete al fine di migliorare lo scambio di informazioni per prevenire situazioni di criticità sulle reti;
- regolare gli elementi e le procedure per l'abilitazione commerciale dell'impianto di produzione e delle unità di produzione che lo compongono, anche per il tramite di un vero e proprio "pannello di controllo" unico, realizzato e gestito da Terna nell'ambito del progetto GAUDÌ, come proposto nel DCO 15/10;
 - prevedere che i rapporti tra il gestore di rete e il richiedente, ai fini dell'erogazione del servizio di connessione, siano regolati nel contratto di connessione; e che quest'ultimo, tra l'altro, rechi le condizioni per la gestione dell'impianto di rete per la connessione, nonché per l'interoperabilità tra il medesimo e l'impianto elettrico che si connette, ivi incluso il regolamento di esercizio;
 - prevedere che il gestore di rete, qualora, durante l'esercizio dell'impianto di produzione, rilevi sistematiche immissioni di energia elettrica eccedenti la potenza in immissione richiesta, ove tecnicamente possibile, modifichi il valore della potenza in immissione richiesta e ricalcoli il corrispettivo per la connessione sulla base della regolazione vigente al momento del ricalcolo; e che il medesimo gestore di rete applichi al richiedente il triplo della differenza tra il corrispettivo per la connessione ricalcolato e il corrispettivo per la connessione determinato nel preventivo, provvedendo a modificare di conseguenza il contratto di connessione;
 - definire principi finalizzati a garantire uno sviluppo più razionale del sistema elettrico, riducendo il più possibile la presenza di impianti di utenza per la connessione, evitando la presenza di tratti di impianti di utenza per la connessione condivisi, promuovendo soluzioni per cui un'unica stazione AT/MT venga utilizzata per la connessione di più utenti o per lo sviluppo di nuove linee in media tensione.

Ritenuto opportuno:

- prevedere che le misure finalizzate ad evitare l'occupazione della capacità di trasporto sulla rete nei casi in cui all'accettazione del preventivo non faccia seguito la concreta realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica, vengano applicate anche nel caso di richieste di connessione già presentate, ivi inclusi i casi in cui i preventivi siano già stati accettati; ciò a causa delle condizioni espresse nei considerati che rendono particolarmente urgente tale intervento;
- prevedere che Terna definisca apposite condizioni tecniche ed economiche nel caso di connessioni di impianti di produzione alla rete di trasmissione nazionale con livello di tensione inferiore a 220 kV, differenziandole da quelle già attualmente definite nel caso di connessioni di impianti di produzione alla rete di trasmissione nazionale con livello di tensione superiore o uguale a 220 kV;
- inserire nel Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA), per semplicità di lettura, alcune precisazioni e chiarimenti già resi disponibili dall'Autorità.

DELIBERA

1. l'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08, recante le Condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione (Testo Integrato delle Connessioni Attive o TICA), viene modificato come indicato dall'Allegato A al presente provvedimento, recante l'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 nella sua versione integrata e modificata dalle deliberazioni ARG/elt 179/08, 205/08, 130/09 oltre che dal presente provvedimento;
2. il Testo Integrato delle Connessioni Attive come modificato dalle deliberazioni ARG/elt 179/08, 205/08, 130/09 oltre che dal presente provvedimento ai sensi del punto 1. si applica, laddove non diversamente specificato, alle richieste di connessione inviate ai gestori di rete a partire dall'1 gennaio 2011. A tal fine, si considera la data di invio della comunicazione, recante la richiesta di connessione, come definita dal Testo Integrato delle Connessioni Attive;
3. Terna, sentito il GSE, entro il 31 ottobre 2010, definisce una specifica tecnica di misura funzionale anche all'attività di validazione dell'impianto di produzione e delle sue unità di produzione (UP) ai fini della misura, tenendo conto anche di quanto già comunicato dall'Autorità in materia di utilizzo dei codici CENSIMP. La specifica tecnica stabilisce, limitatamente alle parti di competenza di Terna e del GSE:
 - quali misure sono necessarie in relazione al tipo di destinazione commerciale e al tipo di incentivazione a cui il produttore intende accedere;
 - quali sono i criteri e le modalità con cui i richiedenti devono presentare lo schema unifilare di impianto necessario alla validazione dell'impianto/UP ai fini della misura e all'identificazione, all'interno di tale schema, dei punti di misura ove collocare i misuratori (PM), degli eventuali punti virtuali di immissione (PVI) e punti virtuali di generazione (PVG);

- le informazioni relative alle apparecchiature di misura compatibili con i propri sistemi di telelettura e con le informazioni relative alle casistiche in cui si renda obbligatoria l'installazione delle predette apparecchiature.

La presente specifica tecnica di misura, previa verifica positiva da parte del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità, viene resa disponibile agli altri gestori di rete per l'inserimento delle parti di propria competenza e la pubblicazione nelle proprie modalità e condizioni contrattuali;

4. Terna, entro il 30 novembre 2010, sentite le imprese distributrici e il GSE, aggiorna l'Allegato 5 al contratto di dispacciamento, al fine di estenderne l'applicazione alle unità di produzione non rilevanti e di recepire le modifiche derivanti dall'applicazione del presente provvedimento e della deliberazione ARG/elt 124/10;
5. i gestori di rete, entro il 15 dicembre 2010, aggiornano e pubblicano le proprie modalità e condizioni contrattuali (MCC) rendendole coerenti con le modifiche apportate al Testo Integrato delle Connessioni Attive, affinché si applichino a decorrere dall'1 gennaio 2011;
6. Terna, entro il 30 giugno 2011, definisce apposite condizioni tecniche ed economiche nel caso di connessioni di impianti di produzione alla rete di trasmissione nazionale con livello di tensione inferiore a 220 kV e le trasmette all'Autorità per l'approvazione. In particolare, Terna, previa consultazione con gli operatori interessati, modifica il Codice di rete e le modalità e condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione, prevedendo sezioni distinte nel caso di connessioni di impianti di produzione alla rete di trasmissione nazionale con livello di tensione inferiore a 220 kV e nel caso di connessioni di impianti di produzione alla rete di trasmissione nazionale con livello di tensione superiore o uguale a 220 kV;
7. nel caso di richieste di connessione inviate al gestore di rete entro il 31 dicembre 2010, si applica il Testo Integrato delle Connessioni Attive come modificato dalle deliberazioni ARG/elt 179/08, 205/08, 130/09, ovvero l'Allegato A alla deliberazione n. 281/05, oltre a quanto previsto nell'Allegato B al presente provvedimento;
8. Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

4 agosto 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis

Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 - Versione integrata e modificata dalle deliberazioni ARG/elt 179/08, 205/08, 130/09 e 125/10

**TESTO INTEGRATO DELLE CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE PER LA
CONNESSIONE ALLE RETI CON OBBLIGO DI CONNESSIONE DI TERZI DEGLI
IMPIANTI DI PRODUZIONE
(TESTO INTEGRATO DELLE CONNESSIONI ATTIVE – TICA)**

Indice

PARTE I

PARTE GENERALE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1* *Definizioni*
Articolo 2 *Ambito di applicazione*

TITOLO II – CONDIZIONI PROCEDURALI GENERALI

- Articolo 3* *Modalità e condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione (MCC)*
Articolo 4 *Strumenti finalizzati a migliorare la trasparenza delle connessioni*
Articolo 5 *Codice identificativo del punto di connessione*

PARTE II

RICHIESTE DI CONNESSIONE

- Articolo 6* *Richiesta di connessione*

PARTE III

**CONDIZIONI PER LA CONNESSIONE ALLE RETI ELETTRICHE CON
OBBLIGO DI CONNESSIONE DI TERZI IN BASSA E MEDIA TENSIONE**

TITOLO I – CONDIZIONI PROCEDURALI

- Articolo 7* *Preventivo e procedure per la connessione*
Articolo 8 *Soluzione tecnica minima generale (STMG)*
Articolo 9 *Coordinamento delle attività ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni*
Articolo 10 *Realizzazione e attivazione della connessione*
Articolo 11 *Attivazione dell'open season*

TITOLO II – CONDIZIONI ECONOMICHE

- Articolo 12* *Corrispettivo per la connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili ovvero cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02 e relative verifiche*
Articolo 13 *Corrispettivo per la connessione di impianti non alimentati da fonti rinnovabili né cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02*

TITOLO III – INDENNIZZI AUTOMATICI, PRIORITÀ DI TRATTAMENTO, REALIZZAZIONE IN PROPRIO DELLA CONNESSIONE, PROCEDURE SOSTITUTIVE E LOTTI DI IMPIANTI

- Articolo 14** *Indennizzi automatici*
- Articolo 15** *Priorità di trattamento per le richieste di connessione di impianti da fonte rinnovabile e cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02*
- Articolo 16** *Realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili e cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02*
- Articolo 17** *Procedure sostitutive in caso di inerzia, da parte del gestore di rete, per la connessione di impianti alimentati da fonte rinnovabile*
- Articolo 18** *Disposizioni per le connessioni di un lotto di impianti di produzione*

**PARTE IV - CONDIZIONI PER LA CONNESSIONE ALLE RETI
ELETTRICHE CON OBBLIGO DI CONNESSIONE DI TERZI IN ALTA E
ALTISSIMA TENSIONE**

TITOLO I – CONDIZIONI PROCEDURALI

- Articolo 19** *Preventivo e procedure per la connessione*
- Articolo 20** *Soluzione tecnica minima generale (STMG)*
- Articolo 21** *Coordinamento delle attività ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni*
- Articolo 22** *Soluzione tecnica minima di dettaglio (STMD)*
- Articolo 23** *Realizzazione e attivazione della connessione*
- Articolo 24** *Attivazione dell'open season*

TITOLO II – CONDIZIONI ECONOMICHE

- Articolo 25** *Condizioni economiche per la connessione di impianti alimentati da fonti non rinnovabili nè cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02*
- Articolo 26** *Condizioni economiche per la connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e relative verifiche*
- Articolo 27** *Condizioni economiche per la connessione di impianti cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02 e relative verifiche*

TITOLO III – INDENNIZZI AUTOMATICI, PRIORITÀ DI TRATTAMENTO, REALIZZAZIONE IN PROPRIO DELLA CONNESSIONE E PROCEDURE SOSTITUTIVE

- Articolo 28** *Indennizzi automatici e procedure sostitutive in caso di inerzia, da parte del gestore di rete, per la connessione di impianti alimentati da fonte rinnovabile*
- Articolo 29** *Priorità di trattamento per le richieste di connessione di impianti da fonte rinnovabile e cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02*
- Articolo 30** *Realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili e cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02*

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRENOTAZIONE DELLA CAPACITÀ DI RETE

- Articolo 31** *Validità del preventivo accettato*
- Articolo 32** *Garanzia per le connessioni in aree critiche o su linee critiche*
- Articolo 33** *Validità e condizioni per l'escussione della garanzia*

TITOLO II – COORDINAMENTO TRA GESTORI DI RETE

- Articolo 34** *Modalità di coordinamento tra gestori di rete nel caso in cui la connessione debba essere effettuata a una rete diversa dalla rete gestita dal gestore di rete a cui è presentata la richiesta di connessione*
- Articolo 35** *Modalità di coordinamento tra gestori di rete nel caso in cui la connessione venga effettuata alla rete gestita dal gestore a cui è presentata la richiesta di connessione, comportando interventi su reti gestite da altri gestori*

TITOLO III – FLUSSI INFORMATIVI

- Articolo 36** *Elementi per l'abilitazione commerciale dell'impianto di produzione e delle unità di produzione che lo compongono*
- Articolo 37** *Obblighi informativi tra le imprese distributrici e Terna*
- Articolo 38** *Obblighi informativi in capo a Terna e alle imprese distributrici nei confronti dell'Autorità*

TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 39** *Disposizioni transitorie*
- Articolo 40** *Disposizioni finali*

PARTE I
PARTE GENERALE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 le definizioni di cui al Testo Integrato Trasporto, oltre alle seguenti:
- a) **accettazione del preventivo per la connessione** è l'accettazione, da parte del richiedente, delle condizioni espresse nel preventivo per la connessione;
 - b) **area critica** è un'area individuata sulla base dei requisiti di cui al comma 4.2, lettere b1) e c), ovvero al comma 39.1;
 - c) **codice di rintracciabilità** è il codice comunicato al richiedente in occasione della richiesta, che consente di rintracciare univocamente la prestazione durante tutte le fasi gestionali, anche attraverso più codici correlati;
 - d) **connessione** è il collegamento ad una rete di un impianto elettrico per il quale sussiste la continuità circuitale, senza interposizione di impianti elettrici di terzi, con la rete medesima;
 - e) **data di accettazione del preventivo per la connessione** è la data di invio del documento relativo all'accettazione del preventivo per la connessione;
 - f) **data di completamento dei lavori sul punto di connessione** è la data di ricevimento della comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione, completa di tutti gli allegati previsti;
 - g) **data di completamento della connessione** è la data di invio del documento relativo al completamento della realizzazione e alla disponibilità all'entrata in esercizio della connessione;
 - h) **data di completamento dell'impianto** è la data di invio della comunicazione del completamento della realizzazione dell'impianto di produzione;
 - i) **data di invio di una comunicazione** è:
 - per le comunicazioni scritte, la data risultante dalla ricevuta del fax, ovvero dalla ricevuta o timbro postale di invio;
 - per le comunicazioni trasmesse tramite portale informatico, la data di inserimento della comunicazione nel sistema informativo comprovata da apposita ricevuta rilasciata all'atto dell'inserimento;
 - per le comunicazioni trasmesse tramite posta elettronica certificata, la data di invio della comunicazione;
 - per le comunicazioni presentate presso uffici, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta;
 - j) **data di messa a disposizione del preventivo per la connessione** è la data di invio del documento relativo al preventivo per la connessione;

- k) **data di ricevimento di una comunicazione** è:
- per le comunicazioni trasmesse tramite fax, il giorno risultante dalla ricevuta del fax;
 - per le comunicazioni trasmesse tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, il giorno lavorativo successivo a quello risultante dall'avviso di ricevimento della raccomandata;
 - per le comunicazioni trasmesse tramite portale informatico, la data di inserimento della comunicazione nel sistema informativo comprovata da apposita ricevuta rilasciata all'atto dell'inserimento;
 - per le comunicazioni trasmesse tramite posta elettronica certificata, la data di invio della comunicazione;
 - per le comunicazioni presentate presso uffici, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta;
- l) **GAUDÌ** è il sistema di Gestione dell'Anagrafica Unica Degli Impianti di produzione di energia elettrica predisposto da Terna, in ottemperanza all'articolo 9, comma 9.3, lettera c), della deliberazione ARG/elt 205/08 e alla deliberazione ARG/elt 124/10;
- m) **gestore di rete** è il soggetto concessionario del servizio di distribuzione o di trasmissione della rete elettrica;
- n) **giorno lavorativo** è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi;
- o) **impianto di produzione** è l'insieme delle apparecchiature destinate alla conversione dell'energia fornita da una qualsiasi fonte di energia primaria in energia elettrica. Esso comprende l'edificio o gli edifici relativi a detto complesso di attività e l'insieme, funzionalmente interconnesso:
- delle opere e dei macchinari che consentono la produzione di energia elettrica e
 - dei gruppi di generazione dell'energia elettrica, dei servizi ausiliari di impianto e dei trasformatori posti a monte del/dei punto/punti di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi.
- L'interconnessione funzionale consiste nella presenza e nell'utilizzo di opere, sistemi e componenti comuni finalizzati all'esercizio combinato e/o integrato degli elementi interconnessi (ad esempio, la presenza di uno o più sistemi per il recupero del calore utile condivisi tra i vari gruppi di generazione; la presenza di uno o più vincoli che impedisce la gestione separata di ogni gruppo di generazione; la presenza di sistemi comuni per la captazione ed il trattamento del biogas, ecc.).
- Ciascun impianto può a sua volta essere suddiviso in una o più sezioni. Queste, a loro volta, sono composte da uno o più gruppi di generazione;
- p) **impianto per la connessione** è l'insieme degli impianti realizzati a partire dal punto di inserimento sulla rete esistente, necessari per la connessione alla rete di un impianto di produzione. L'impianto per la connessione è costituito dall'impianto di rete per la connessione e dall'impianto di utenza per la connessione;
- q) **impianto di rete per la connessione** è la porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete, compresa tra il punto di inserimento sulla rete esistente e il punto di connessione;

- r) **impianto di utenza per la connessione** è la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente. L'impianto di utenza per la connessione, a sua volta, può essere distinto in:
- una parte interna al confine di proprietà dell'utente a cui è asservita la connessione fino al medesimo confine di proprietà o al punto di connessione qualora interno al predetto confine di proprietà;
 - una parte compresa tra il confine di proprietà dell'utente a cui è asservita la connessione e il punto di connessione. Nel caso in cui il punto di connessione è interno al confine di proprietà, tale parte non è presente.
- s) **impresa distributrice** è l'impresa di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, concessionaria del servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dei medesimi articolo e comma;
- t) **lavori complessi** sono la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto del gestore di rete in tutti i casi non compresi nella definizione di lavori semplici;
- u) **lavori semplici** sono la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto del gestore di rete eseguita con un intervento limitato alla presa ed eventualmente al gruppo di misura;
- v) **linea critica** è una linea individuata sulla base dei requisiti di cui al comma 4.2, lettera a) e b2), ovvero al comma 39.1;
- w) **linee elettriche di cui al decreto 21 ottobre 2005** sono le linee elettriche transfrontaliere realizzate in attuazione del decreto 21 ottobre 2005;
- x) **lotto di impianti di produzione** è un gruppo di impianti di produzione distinti, alimentati da fonti rinnovabili e/o cogenerativi che soddisfano i requisiti di cui alla deliberazione n. 42/02, ubicati sullo stesso terreno o su terreni adiacenti eventualmente separati unicamente da strada, strada ferrata o corso d'acqua. Gli impianti che compongono un lotto devono avere una potenza in immissione richiesta tale da consentire, per ciascuno di essi, l'erogazione del servizio di connessione esclusivamente in bassa o media tensione;
- y) **potenza aggiuntiva richiesta in immissione** è la differenza tra la potenza in immissione richiesta e la potenza già disponibile in immissione;
- z) **potenza ai fini della connessione** è pari al maggiore valore tra zero e la differenza tra la potenza in immissione richiesta e la potenza già disponibile per la connessione;
- aa) **potenza già disponibile in immissione** è la massima potenza che può essere immessa in un punto di connessione esistente senza che l'utente sia disconnesso prima della richiesta di connessione, come desumibile dal regolamento di esercizio;
- bb) **potenza già disponibile in prelievo** è la massima potenza che può essere prelevata in un punto di connessione esistente prima della richiesta di connessione, senza che il cliente finale sia disalimentato;
- cc) **potenza già disponibile per la connessione** è il valore massimo tra la potenza già disponibile in prelievo e la potenza già disponibile in immissione;

- dd) **potenza in immissione richiesta** è il valore della potenza in immissione complessivamente disponibile dopo gli interventi da effettuare senza che l'utente sia disconnesso;
- ee) **punto di connessione** (detto anche punto di consegna) è il confine fisico tra la rete di distribuzione o la rete di trasmissione e la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente, attraverso cui avviene lo scambio fisico dell'energia elettrica. Nel caso di connessioni a reti elettriche gestite da soggetti diversi ed utilizzate dai gestori di rete, sulla base di apposite convenzioni, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il punto di connessione è il confine fisico tra la predetta rete gestita da soggetti diversi e la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente, attraverso cui avviene lo scambio fisico dell'energia elettrica;
- ff) **punto di inserimento sulla rete esistente** è il punto della rete nell'assetto pre-esistente la connessione, nel quale si inserisce l'impianto di rete per la connessione;
- gg) **servizio di connessione** è il servizio effettuato da parte del gestore di rete in adempimento all'obbligo previsto dall'articolo 3, comma 1 e dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, eventualmente per il tramite di soggetti terzi nel caso in cui il gestore di rete, sulla base di apposite convenzioni, si avvalga di reti gestite da altri soggetti per lo svolgimento delle proprie funzioni;
- hh) **richiedente** è il soggetto titolare di una richiesta di accesso alle infrastrutture di rete con obbligo di connessione di terzi finalizzata alla connessione di impianti di produzione di energia elettrica;
- ii) **richiesta di connessione** è una richiesta di nuova connessione o una richiesta di adeguamento di una connessione esistente, conseguente alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica o alla modifica di impianti di produzione esistenti;
- jj) **soluzione tecnica minima per la connessione** è la soluzione per la connessione, elaborata dal gestore di rete in seguito ad una richiesta di connessione, necessaria e sufficiente a soddisfare la predetta richiesta, tenendo conto delle peculiarità del territorio interessato dalla connessione e compatibilmente con i criteri di dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore della rete a cui la connessione si riferisce;
- kk) **sviluppo** è un intervento di espansione o di evoluzione della rete elettrica, motivato, in particolare, dall'esigenza di estendere la rete per consentire la connessione di impianti elettrici di soggetti terzi alla rete medesima;
- ll) **tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione** è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di connessione, corredata da tutte le informazioni come definite nel presente provvedimento, e la data di messa a disposizione del preventivo per la connessione. Il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione comprende i tempi necessari per l'effettuazione di eventuali verifiche e sopralluoghi;

mm) **tempo di realizzazione della connessione** è il tempo intercorrente tra la data di completamento dei lavori sul punto di connessione e la data di completamento della connessione.

- 1.2 Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti abbreviazioni:
- a) **Autorità** è l’Autorità per l’energia elettrica e il gas;
 - b) **Codice di rete** è il codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di cui al DPCM 11 maggio 2004;
 - c) **GSE** è la società Gestore dei Servizi Energetici - GSE Spa;
 - d) **MCC** sono le modalità e condizioni contrattuali predisposte dai gestori di rete per l’erogazione del servizio di connessione;
 - e) **STMG** è la soluzione tecnica minima generale per la connessione;
 - f) **STMD** è la soluzione tecnica minima di dettaglio per la connessione;
 - g) **Terna** è la società Terna Spa;
 - h) **UP** sono le unità di produzione di energia elettrica che compongono un impianto di produzione;
 - i) **d.P.R. n. 252/98** è il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
 - j) **legge n. 55/02** è la legge 9 aprile 2002, n. 52, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale”;
 - k) **decreto legislativo n. 79/99** è il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
 - l) **decreto legislativo n. 387/03** è il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03;
 - m) **DPCM 11 maggio 2004** è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
 - n) **decreto 21 ottobre 2005** è il decreto del Ministro delle Attività Produttive 21 ottobre 2005, recante “Modalità e criteri per il rilascio dell’esonero dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati”;
 - o) **deliberazione n. 42/02** è la deliberazione dell’Autorità 19 marzo 2002, n. 42/02;
 - p) **deliberazione n. 136/04** è la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2004, n. 136/04;
 - q) **deliberazione n. 281/05** è l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05;
 - r) **deliberazione n. 111/06** è l’Allegato A alla deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06;
 - s) **deliberazione n. 88/07** è l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2007, n. 88/07;
 - t) **deliberazione ARG/elt 33/08** è la deliberazione dell’Autorità 18 marzo 2008, ARG/elt 33/08;
 - u) **deliberazione ARG/elt 205/08** è la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2008, ARG/elt 205/08;
 - v) **deliberazione ARG/elt 124/10** è la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 124/10;
 - w) **Testo Integrato Connessioni** (o TIC) è il Testo integrato delle Condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione, allegato B alla deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07;

- x) **Testo Integrato Settlement** (o TIS) è il Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento, allegato alla deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09;
- y) **Testo Integrato Trasporto** (o TIT) è il Testo integrato delle Disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07.

Articolo 2

Ambito di applicazione

- 2.1 Il presente provvedimento definisce le modalità procedurali e le condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione. Le condizioni tecniche per la connessione sono definite:
 - a) dai gestori di rete nel caso di connessioni alle reti di distribuzione con livello di tensione fino a 1 kV, fino alla conclusione del procedimento avviato con la deliberazione n. 136/04 in relazione alle connessioni alle reti in bassa tensione;
 - b) dalla deliberazione ARG/elt 33/08 nel caso di connessioni alle reti di distribuzione con livello di tensione superiore a 1 kV;
 - c) dal Codice di rete nel caso di connessioni alla rete di trasmissione nazionale.
- 2.2 Le modalità e le condizioni di cui al presente provvedimento si applicano anche alle richieste di connessione, alla rete con obbligo di connessione di terzi, delle linee elettriche di cui al decreto 21 ottobre 2005.
- 2.3 Il servizio di connessione è erogato dai gestori di rete, intesi come i soggetti concessionari dei servizi di trasmissione o di distribuzione. Nel caso di connessioni a reti elettriche gestite da soggetti diversi ed utilizzate dai gestori di rete, sulla base di apposite convenzioni, per lo svolgimento delle proprie funzioni, le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate dai soggetti concessionari dei servizi di trasmissione o di distribuzione in coordinamento con i gestori delle predette reti elettriche. Il presente provvedimento non si applica nel caso di connessioni a reti elettriche gestite da soggetti diversi e non utilizzate dai gestori di rete per lo svolgimento delle proprie funzioni.
- 2.4 Il livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione è determinato sulla base delle seguenti condizioni:
 - a) per potenze in immissione richieste fino a 100 kW, il servizio di connessione è erogato in bassa tensione;
 - b) per potenze in immissione richieste fino a 6.000 kW, il servizio di connessione è erogato in media tensione, fatto salvo quanto previsto alla lettera a);
 - c) nel caso di connessione esistente, il servizio di connessione è erogato al livello di tensione della connessione esistente nei limiti di potenza già disponibile per la connessione;

- d) le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) non escludono la possibilità, sulla base di scelte tecniche effettuate dal gestore di rete, di erogare il servizio di connessione in bassa o media tensione per potenze in immissione richieste superiori, rispettivamente, a 100 kW o a 6.000 kW.

TITOLO II

CONDIZIONI PROCEDURALI GENERALI

Articolo 3

Modalità e condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione (MCC)

- 3.1 I gestori di reti pubblicano, sui propri siti internet, le MCC per l'erogazione del servizio di connessione. Le MCC sono predisposte conformemente al presente provvedimento e, in particolare, a quanto indicato al comma 3.2. Terna e le imprese distributrici con più di 100.000 clienti trasmettono all'Autorità le modalità e le condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione. I medesimi gestori danno evidenza all'Autorità di ogni modifica eventualmente apportata a seguito della prima pubblicazione.
- 3.2 Le MCC di cui al comma 3.1 devono prevedere:
- a) le modalità per la presentazione della richiesta di connessione, ivi inclusa la specificazione della documentazione richiesta, e per il pagamento del corrispettivo per l'ottenimento del preventivo. I gestori di rete elaborano altresì un modello standard che tenga conto di quanto previsto nella Parte II;
 - b) le modalità e i tempi di risposta del gestore di rete, con particolare riferimento alla presentazione del preventivo e della STMD, ove prevista;
 - c) i termini di validità della soluzione proposta dal gestore di rete, decorsi i quali, in assenza di accettazione da parte del richiedente, la richiesta di connessione deve intendersi decaduta;
 - d) le modalità per la scelta della soluzione per la connessione da parte del richiedente e per l'esercizio delle opzioni consentite dal presente provvedimento in materia di gestione dell'iter autorizzativo e di realizzazione in proprio della connessione;
 - e) le modalità e i tempi in base ai quali il gestore di rete, per le azioni di propria competenza, realizza gli impianti di rete per la connessione;
 - f) le soluzioni tecniche convenzionali adottate dal gestore di rete interessato per la realizzazione della connessione alla rete degli impianti elettrici, unitamente all'indicazione di valori unitari di riferimento atti all'individuazione dei costi medi corrispondenti alla realizzazione di ciascuna soluzione tecnica convenzionale;
 - g) per ciascuna delle soluzioni tecniche convenzionali, nel caso di connessioni in alta e altissima tensione, il valore convenzionale della potenza massima di esercizio in condizioni normali di funzionamento, intesa come la potenza massima dell'intera infrastruttura per la connessione nelle normali condizioni di esercizio indipendentemente dal reale grado di utilizzo di tale infrastruttura per l'impianto di produzione;

- h) gli standard tecnici e le specifiche di progetto essenziali per la realizzazione degli impianti di rete per la connessione e per il loro esercizio e manutenzione;
- i) le modalità di pagamento del corrispettivo per la connessione. Il gestore di rete presenta diverse modalità di pagamento, tra loro alternative;
- j) le condizioni e le modalità di presentazione dell'eventuale garanzia (fideiussione bancaria o deposito cauzionale);
- k) le condizioni e le modalità per l'eventuale escussione della garanzia di cui alla lettera j);
- l) le modalità per la determinazione del corrispettivo a copertura dei costi sostenuti per la gestione dell'iter autorizzativo e dell'eventuale corrispettivo a copertura dei costi di predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito dell'iter autorizzativo;
- m) le modalità di modifica dei tempi di risposta del gestore di rete di cui alla lettera b) e dei tempi di realizzazione degli impianti di rete di cui alla lettera e) nei casi consentiti dal presente provvedimento;
- n) le tipologie degli impianti di rete per la connessione che possono essere progettati e realizzati a cura dei richiedenti, dando indicazioni in merito alle procedure per la realizzazione in proprio di tali impianti, sulla base di quanto indicato al presente provvedimento;
- o) la specifica tecnica sulla misura, funzionale anche all'attività di validazione dell'impianto e delle sue UP ai fini della misura. La specifica tecnica stabilisce:
 - quali misure sono necessarie in relazione al tipo di destinazione commerciale e al tipo di incentivazione a cui il produttore intende accedere;
 - quali sono i criteri e le modalità con cui i richiedenti presentano lo schema unifilare di impianto necessario alla validazione dell'impianto/UP ai fini della misura, e all'identificazione, all'interno di tale schema, dei punti di misura ove collocare i misuratori (PM), degli eventuali punti virtuali di immissione (PVI) e punti virtuali di generazione (PVG);
 - le informazioni relative alle apparecchiature di misura compatibili con i sistemi di telelettura del gestore di rete e con le informazioni relative alle casistiche in cui si renda obbligatoria l'installazione delle predette apparecchiature.

Le imprese distributrici predispongono la propria specifica tecnica completando quella definita da Terna, sentito il GSE, per le parti di propria competenza.

3.3 Le soluzioni tecniche convenzionali di cui al comma 3.2, lettera f), prevedono l'individuazione delle parti degli impianti per la connessione che sono considerate impianti di utenza per la connessione (nei limiti consentiti dal presente provvedimento) e le parti degli impianti per la connessione che sono considerate impianti di rete per la connessione. Dette attribuzioni devono essere determinate contemplando almeno i seguenti fattori:

- a) potenza di connessione;
- b) livello di tensione al quale viene realizzata la connessione;

- c) tipologia dell'impianto per il quale è stato richiesto l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche con riferimento all'immissione o al prelievo di energia elettrica;
- d) topologia della rete elettrica esistente;
- e) eventuali aspetti riguardanti la gestione e la sicurezza del sistema elettrico.

Articolo 4

Strumenti finalizzati a migliorare la trasparenza delle connessioni

- 4.1 Terna e le imprese distributrici con almeno 100.000 clienti, entro il 30 giugno 2011, predispongono un portale informatico finalizzato alla gestione dell'iter di connessione. Tale portale è uno strumento complementare a quello implementato da Terna ai fini del GAUDÌ, secondo i criteri previsti dall'articolo 9, comma 9.3, lettera c), della deliberazione ARG/elt 205/08 e della deliberazione ARG/elt 124/10, e viene utilizzato per lo scambio delle informazioni necessarie per la gestione dell'iter di connessione. Terna e le imprese distributrici, al fine di ottimizzare le comunicazioni, possono prevedere che tutte le informazioni necessarie per la gestione dell'iter di connessione vengano scambiate unicamente per il tramite del portale informatico, dando un opportuno preavviso ai richiedenti e prevedendo un periodo transitorio di almeno 6 (sei) mesi dalla data di implementazione del portale medesimo.
- 4.2 Terna e le imprese distributrici che dispongono almeno di una cabina primaria, entro il 30 giugno 2011, definiscono e pubblicano sui propri siti internet degli atlanti relativi alle reti in alta e altissima tensione e alle cabine primarie AT/MT per fornire indicazioni qualitative aggiornate, in relazione alle disponibilità di capacità di rete. In particolare:
 - a) nel caso di rete in altissima tensione, Terna propone all'Autorità, per verifica e approvazione, i criteri per individuare, in modo univoco, le linee critiche, ovvero le linee prossime al limite di capacità di trasporto, tenendo conto dei preventivi accettati e di valutazioni in merito agli impianti di produzione che potrebbero essere realizzati anche sulla base della pianificazione effettuata dalle Regioni;
 - b) nel caso di rete in alta tensione, Terna propone all'Autorità, per verifica e approvazione, i criteri per individuare, in modo univoco:
 - b1) le aree critiche, ovvero le aree su cui insistono linee prossime al limite di capacità di trasporto, tenendo conto dei preventivi accettati e di valutazioni in merito agli impianti di produzione che potrebbero essere realizzati anche sulla base della pianificazione effettuata dalle Regioni;
 - b2) le linee critiche, ovvero le linee esterne alle aree critiche di cui alla lettera b1), prossime al limite di capacità di trasporto, tenendo conto dei preventivi accettati e di valutazioni in merito agli impianti di produzione che potrebbero essere realizzati anche sulla base della pianificazione effettuata dalle Regioni;
 - c) nel caso di rete in media e bassa tensione, il gestore di rete individua:

- con il colore giallo, le aree servite dalle cabine primarie, in situazione di normale esercizio (assetto standard), per cui $P_{imm} > 0,5 * P_{C_{min}}$;
- con il colore arancione, le aree servite dalle cabine primarie in situazione di normale esercizio (assetto standard), per cui $P_{imm} > P_{C_{min}}$;
- con il colore rosso, le aree servite dalle cabine primarie in situazione di normale esercizio (assetto standard), per cui $P_{imm} - P_{C_{min}} > 0,9 * P_n$. Queste ultime sono individuate come **aree critiche**;
- con il colore bianco, le altre aree,

dove:

- *area* è una provincia o un insieme di comuni o un territorio comunale o una sua parte;
- $P_{C_{min}}$ è la potenza di carico minima, definita come la potenza di carico dell'area nel quarto d'ora in corrispondenza del picco minimo regionale;
- P_n è la somma delle potenze nominali di tutti i trasformatori AT/MT installati nelle cabine primarie cui l'area è sottesa;
- P_{imm} è la somma delle potenze in immissione richieste, corrispondenti ai preventivi inviati ai richiedenti.

Inoltre, entro il 28 febbraio di ogni anno e con riferimento all'anno solare precedente, il gestore di rete rende disponibile sul proprio sito internet e trasmette all'Autorità l'elenco delle sezioni AT/MT delle cabine primarie per le quali è stata riscontrata l'inversione di flusso per almeno:

- l'1% delle ore annue nella situazione attuale;
- il 5% delle ore annue nella situazione attuale.

- 4.3 I gestori di rete, qualora ravvisino esigenze di sicurezza, possono prevedere modalità di accesso controllato ai dati di cui al presente articolo.
- 4.4 Le informazioni di cui al comma 4.2, lettere a) e b), devono essere aggiornate ogni 8 (otto) mesi a decorrere dall'1 luglio 2011; le informazioni di cui al comma 4.2, lettera c) devono essere aggiornate ogni 4 (quattro) mesi a decorrere dall'1 luglio 2011, qualora non diversamente specificato.
- 4.5 Le informazioni di cui al comma 4.2 sono vincolanti ai fini dell'attivazione dell'open season secondo le modalità di cui agli articoli 11 e 24, ai fini della presentazione della garanzia di cui all'articolo 32. A tal fine, i gestori di rete sono tenuti a dare evidenza del periodo di validità delle informazioni di cui al comma 4.2 e della data attesa per il successivo aggiornamento.
- 4.6 Le imprese distributrici con almeno 100.000 clienti, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblicano e trasmettono all'Autorità e al Ministero dello Sviluppo Economico i propri piani per lo sviluppo delle reti, anche tenendo conto dello sviluppo atteso della produzione di energia elettrica. In particolare, devono essere resi pubblici e trasmessi i piani di realizzazione o potenziamento di linee in alta tensione o cabine primarie di trasformazione AT/MT, oltre che i piani di intervento più significativi relativi alle linee in media tensione, ivi inclusa l'eventuale elettrificazione di nuove aree.

Articolo 5

Codice identificativo del punto di connessione

- 5.1 Ai soli ed esclusivi fini di identificare il punto di connessione con il corredo delle proprie informazioni tecniche (in termini di potenza, livello di tensione, ecc.), tutti i punti di connessione sono identificati con il codice POD di cui all'articolo 14 del Testo Integrato Settlement.

PARTE II

RICHIESTE DI CONNESSIONE

Articolo 6

Richiesta di connessione

- 6.1 Le richieste di nuove connessioni:
- a) riguardanti una potenza in immissione richiesta inferiore a 10.000 kW, devono essere presentate all'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale;
 - b) riguardanti una potenza in immissione richiesta superiore o uguale a 10.000 kW, devono essere presentate a Terna.
- 6.2 Le richieste di adeguamento di una connessione esistente devono essere presentate a Terna nel caso in cui l'impianto sia già connesso alla rete di trasmissione e all'impresa distributrice competente per ambito territoriale nel caso in cui l'impianto sia già connesso alla rete di distribuzione. Nel caso di adeguamento di una connessione esistente, il richiedente deve coincidere con il titolare del punto di connessione esistente ovvero con un soggetto mandatario del medesimo titolare.
- 6.3 Le richieste di cui ai commi 6.1 o 6.2 devono recare:
- a) i dati identificativi del richiedente;
 - b) il valore della potenza in immissione richiesta al termine del processo di connessione, espressa in kW;
 - c) la potenza nominale dell'impianto di produzione a cui si riferisce la richiesta di connessione, ovvero il valore dell'aumento di potenza dell'impianto di generazione elettrica installato;
 - d) in caso di richiesta di adeguamento di una connessione esistente, i dati identificativi del punto di connessione esistente, unitamente alla potenza già disponibile in immissione e alla potenza già disponibile in prelievo;
 - e) la fonte primaria utilizzata per la produzione di energia elettrica;
 - f) la data prevista di avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto, di conclusione di detti lavori di realizzazione e di entrata in esercizio dell'impianto di produzione;
 - g) eventuali esigenze tecniche dell'utente della rete che possono influire sulla definizione della soluzione per la connessione;

- h) un piano particellare dell'opera che evidenzi le proprietà dei terreni sui quali l'impianto di produzione è destinato ad insistere;
- i) un documento, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la disponibilità del sito oggetto dell'installazione degli impianti per la produzione di energia elettrica. Tale documento deve indicare almeno i presupposti di tale disponibilità in termini di proprietà o di eventuali diritti di utilizzo. Detta disponibilità non è richiesta laddove la procedura autorizzativa richieda l'esistenza di un preventivo per la connessione già accettato;
- j) nel caso di impianti cogenerativi, l'eventuale attestazione del rispetto o meno delle condizioni di cui alla deliberazione n. 42/02, sulla base dei dati di progetto. Tale attestazione viene effettuata dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- k) nel caso di centrali ibride, l'eventuale attestazione del rispetto o meno delle condizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03, sulla base dei dati di progetto. Tale attestazione viene effettuata dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- l) la documentazione attestante l'avvenuto pagamento del corrispettivo per l'ottenimento del preventivo di cui al comma 6.6;
- m) la potenza relativa all'alimentazione dei servizi ausiliari, espressa in kW;
- n) la potenza richiesta in prelievo al termine del processo di connessione, espressa in kW, precisando se tale potenza è relativa alla sola alimentazione degli ausiliari di impianto o anche ad un altro centro di consumo; nei casi in cui la potenza richiesta in prelievo non contempli i servizi ausiliari (o li contempli in parte), occorre indicare i punti di connessione diversi attraverso cui avviene l'alimentazione dei servizi ausiliari;
- o) lo schema unifilare, firmato da un tecnico abilitato, relativo alla parte di impianto allo stesso livello della tensione di consegna, ivi compresi i trasformatori dal livello della tensione di consegna ad altri livelli di tensione, nonché i dispositivi rilevanti ai fini della connessione (dispositivo generale, di interfaccia, di generatore; punti di misura di produzione e di scambio) a prescindere dal livello di tensione a cui detti dispositivi e punti di misura appartengono;
- p) la destinazione d'uso dell'energia elettrica prelevata (precisando se l'energia elettrica prelevata viene unicamente destinata all'alimentazione dei servizi ausiliari o anche di altri carichi); nel caso in cui l'energia elettrica prelevata non venga esclusivamente utilizzata per l'alimentazione dei servizi ausiliari, la tipologia di cliente, evidenziando in particolare se il cliente è domestico;
- q) la certificazione antimafia ai sensi del d.P.R. n. 252/98, nel caso di potenze in immissione richieste superiori a 1 MW;
- r) l'eventuale suddivisione dell'impianto in diverse sezioni per le quali si prevede un'entrata in esercizio in tempi differenti;
- s) nel caso di adeguamento della connessione esistente, la presenza di altri impianti di produzione di energia elettrica connessi alla rete con obbligo di connessione di terzi mediante lo stesso punto di connessione;
- t) la destinazione commerciale presuntiva dell'energia elettrica prodotta (autoconsumo e vendita, vendita esclusiva al netto dell'autoconsumo da ausiliari, scambio sul posto, ritiro dedicato);

- u) l'intenzione di richiedere gli incentivi previsti dalle normative vigenti, indicando quali;
 - v) l'eventuale esistenza di altri richiedenti con cui potrebbe essere possibile condividere l'impianto di rete per la connessione, qualora il richiedente disponga di informazioni;
 - w) l'eventuale autorizzazione a fornire i dati di cui al presente comma ad altri richiedenti e/o altri gestori di rete ai fini dell'attivazione del coordinamento tra gestori e ai fini dell'eventuale condivisione dell'impianto di rete per la connessione.
- 6.4 Il richiedente può indicare nella richiesta di connessione un punto esistente della rete con obbligo di connessione di terzi al quale il gestore di rete dovrà riferirsi per la determinazione della soluzione per la connessione.
- 6.5 Terna e le imprese distributrici possono specificare, previa positiva verifica da parte della Direzione Mercati dell'Autorità sulla base di specifica richiesta da parte dei predetti soggetti, eventuali ulteriori informazioni rispetto a quelle di cui al comma 6.3 che il richiedente deve fornire all'atto della richiesta di connessione.
- 6.6 Il corrispettivo per l'ottenimento del preventivo è pari a:
- a) 100 euro per potenze in immissione richieste fino a 50 kW;
 - b) 200 euro per potenze in immissione richieste superiori a 50 kW e fino a 100 kW;
 - c) 500 euro per potenze in immissione richieste superiori a 100 kW e fino a 500 kW;
 - d) 1.500 euro per potenze in immissione richieste superiori a 500 kW e fino a 1.000 kW;
 - e) 2.500 euro per potenze in immissione richieste superiori a 1.000 kW.

PARTE III

CONDIZIONI PER LA CONNESSIONE ALLE RETI ELETTRICHE CON OBBLIGO DI CONNESSIONE DI TERZI IN BASSA E MEDIA TENSIONE

TITOLO I CONDIZIONI PROCEDURALI

Articolo 7

Preventivo e procedure per la connessione

- 7.1 Il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione è pari al massimo a:
- a) 20 (venti) giorni lavorativi per potenze in immissione richieste fino a 100 kW;
 - b) 45 (quarantacinque) giorni lavorativi per potenze in immissione richieste superiori a 100 kW e fino a 1.000 kW;

- c) 60 (sessanta) giorni lavorativi per potenze in immissione richieste superiori a 1.000 kW.

Qualora sia necessaria l'effettuazione di un sopralluogo e il richiedente richieda che l'appuntamento fissato dal gestore di rete sia rimandato, il tempo intercorrente tra la data proposta dal gestore di rete e la data effettiva del sopralluogo non deve essere conteggiato nel calcolo del tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione.

Nel caso in cui la soluzione per la connessione implichi la realizzazione, il rifacimento, l'adeguamento o il potenziamento di linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione, il tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione a disposizione del gestore di rete è incrementato di 15 (quindici) giorni lavorativi qualora il medesimo ne dia comunicazione al richiedente entro le tempistiche di cui alle lettere a), b) o c). Nei casi in cui viene attivato il coordinamento tra gestori di rete, si applica quanto previsto dalla Parte V, Titolo II, anziché il presente comma.

- 7.2 Il preventivo per la connessione deve avere validità pari a 45 (quarantacinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento, da parte del medesimo richiedente, del preventivo. Nessun corrispettivo che non sia stato indicato nel preventivo potrà essere successivamente preteso dal gestore di rete nei confronti del richiedente per l'esecuzione dei lavori oggetto del preventivo medesimo, fatti salvi gli adeguamenti del corrispettivo di connessione a seguito di eventuali modifiche della soluzione per la connessione derivanti dalla procedura autorizzativa.
- 7.3 A seguito della richiesta di cui ai commi 6.1 o 6.2, il gestore di rete esegue una verifica tecnica finalizzata a valutare l'impatto sulla rete della potenza in immissione richiesta e trasmette al richiedente un preventivo per la connessione recante:
- a) la tipologia di lavoro corrispondente alla realizzazione della connessione, distinguendo tra lavori semplici e lavori complessi, come definiti al comma 1.1, lettere t) ed u);
 - b) la STMG per la connessione definita secondo i criteri di cui al comma 3.2, lettera f) e di cui all'articolo 8;
 - c) le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione;
 - d) il corrispettivo per la connessione, come definito all'articolo 12 o 13, evidenziando le singole voci che lo compongono e indicando al richiedente la parte di tale corrispettivo che il medesimo dovrà versare all'atto di accettazione del preventivo e la parte che dovrà versare prima di inviare al gestore di rete la comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione;
 - e) l'elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell'autorizzazione dell'impianto per la connessione, e degli eventuali interventi sulla rete esistente che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione, unitamente ad un prospetto informativo indicante l'origine da cui discende l'obbligatorietà di ciascun adempimento;

- f) il termine previsto per la realizzazione della connessione, come definito al comma 10.1;
- g) un codice che identifichi univocamente la pratica di connessione (codice di rintracciabilità) unitamente al nominativo di un responsabile del gestore di rete a cui fare riferimento per tutto l'iter della pratica di connessione. A tal fine deve essere comunicato anche un contatto telefonico ed un indirizzo di posta elettronica per poter comunicare col predetto responsabile della pratica;
- h) nel caso di connessione di impianti da fonti rinnovabili, i riferimenti del gestore di rete ai fini della convocazione del medesimo nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/03;
- i) il codice POD da utilizzarsi per la gestione e la trasmissione dei dati tecnici relativi al punto di connessione. Nel caso di nuove connessioni viene rilasciato un nuovo codice POD;
- j) una specifica tecnica in cui vengano indicate le modalità con le quali eseguire le opere di competenza del richiedente;
- k) la specifica tecnica sulla misura di cui al comma 3.2, lettera o);
- l) le responsabilità inerenti il servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, immessa e prelevata e quali criteri (in termini di posizionamento, accessibilità e caratteristiche) il richiedente debba rispettare nella scelta e nell'installazione delle apparecchiature di misura, nel caso in cui il medesimo ne abbia la responsabilità;
- m) i costi e le modalità di avvalimento del gestore di rete per lo svolgimento delle attività di misura nei casi in cui la responsabilità di una o più attività sia in capo al richiedente;
- n) la modulistica che il richiedente deve utilizzare all'atto dell'accettazione del preventivo comprensiva delle informazioni relative all'applicazione degli articoli 9, 16, 32 e 33;
- o) nel caso in cui l'impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sia asservito a più richiedenti, le indicazioni necessarie per poter avviare il coordinamento tra i richiedenti, qualora decidessero di seguire in proprio l'iter autorizzativo o la realizzazione della connessione, secondo quanto previsto dagli articoli 9 e 16;
- p) l'informazione del fatto che l'impianto di rete per la connessione, o una sua parte, è già oggetto di realizzazione in proprio da parte di un richiedente come previsto dall'articolo 16, eventualmente specificando le tempistiche già concordate con tale soggetto ai sensi del comma 16.2;
- q) le attività che dovranno essere effettuate parallelamente alla connessione, e in particolare:
 - la sottoscrizione dei contratti di trasporto e dispacciamento in prelievo e in immissione;
 - la registrazione in GAUDÌ dell'impianto di produzione e delle relative UP;
 - le comunicazioni da inoltrare ai diversi responsabili al fine di poter concludere l'iter effettuando l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto.

7.4 Nei casi di cui al comma 6.4:

- a) il preventivo deve prevedere la connessione nel punto di rete indicato dal richiedente;
 - b) qualora nel punto di rete indicato dal richiedente non sia possibile effettuare la connessione dell'intera potenza in immissione richiesta, il preventivo per la connessione deve indicare la massima potenza in immissione che può essere connessa al predetto punto di rete. In tal caso, il gestore di rete è tenuto ad indicare tutti i motivi e le spiegazioni atte a giustificare il suddetto valore massimo di potenza;
 - c) il gestore di rete può proporre soluzioni alternative, qualora, a suo parere, rispondano alle finalità di consentire la connessione dell'intera potenza richiesta e di soddisfare, al tempo stesso, l'esigenza di minimizzare la soluzione tecnica per la connessione.
- 7.5 Il richiedente può chiedere al gestore di rete una modifica del preventivo entro il termine di cui al comma 7.2. In questi casi, il richiedente, all'atto della richiesta di modifica del preventivo, versa al gestore di rete un corrispettivo pari alla metà di quello definito al comma 6.6. Il gestore di rete, entro le medesime tempistiche di cui al comma 7.1 a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa di modifica del preventivo, elabora un nuovo preventivo o rifiuta la richiesta di modifica del preventivo. In caso di rifiuto, il gestore di rete è tenuto ad evidenziare le motivazioni. Qualora il richiedente preferisca una soluzione tecnica per la connessione più costosa di quella inizialmente indicata dal gestore di rete e qualora tale soluzione sia realizzabile, il gestore di rete, nel ridefinire il preventivo, determina il corrispettivo per la connessione sulla base dei costi convenzionali di cui all'articolo 13, anche nei casi di impianti alimentati da fonti rinnovabili e/o impianti cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02.
- 7.6 Qualora il richiedente intenda accettare il preventivo, invia al gestore di rete, entro il termine di validità di cui al comma 7.2, una comunicazione di accettazione del preventivo, corredata da:
- a) la documentazione attestante il pagamento di quanto previsto all'atto di accettazione del preventivo dal comma 7.3, lettera d), e dell'eventuale istanza di cui ai commi 9.8 e 16.1. A tal fine fa fede la data di accettazione del preventivo per la connessione come definita al comma 1.1, lettera e);
 - b) nel caso di impianti di potenza superiore a 20 kW, l'eventuale decisione di avvalersi del gestore di rete per il servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione n. 88/07;
 - c) nel caso in cui il punto di connessione debba essere asservito ad un impianto di produzione i cui prelievi saranno finalizzati esclusivamente all'attività di produzione di energia elettrica, l'eventuale decisione di avvalersi del gestore di rete per l'installazione e la manutenzione del misuratore dell'energia elettrica immessa e prelevata, nel rispetto di quanto previsto dal Testo Integrato Trasporto.
- 7.7 Nei casi di cui al comma 6.4, all'atto della comunicazione di cui al comma 7.6, il richiedente può optare, rinunciando alla soluzione per la connessione relativa al punto di rete indicato dal medesimo soggetto, per l'elaborazione di un nuovo preventivo relativo alla potenza in immissione richiesta. L'esercizio di tale opzione è considerato come una nuova richiesta di connessione:

- a) decorrente dalla predetta data di comunicazione;
 - b) trattata sulla base delle informazioni precedentemente fornite dal richiedente;
 - c) alla quale si applicano le condizioni procedurali, tecniche ed economiche di una normale richiesta di connessione.
- 7.8 Il preventivo accettato, per il quale il gestore di rete ha riservato la capacità di rete, può essere ulteriormente modificato, previo accordo tra il gestore di rete e il richiedente, nei casi in cui la modifica del preventivo non comporta alterazioni della soluzione tecnica per la connessione o al fine di proporre nuove soluzioni tecniche che tengano conto dell'evoluzione del sistema elettrico locale. E' consentito lo spostamento dell'impianto di produzione, qualora tale spostamento sia direttamente attribuibile all'iter autorizzativo ovvero imputabile ad atti normativi (anche di carattere regionale), ovvero imputabile ad altre cause fortuite o di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del richiedente e opportunamente documentabili.
- 7.9 A seguito dell'accettazione del preventivo e della riserva della capacità di rete, il richiedente è tenuto a realizzare le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, come indicate nel preventivo.
- 7.10 Completate le opere di cui al comma 7.9, il richiedente è tenuto a trasmettere al gestore di rete:
- a) la comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione;
 - b) l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafica impianto all'interno di GAUDÌ rilasciata da Terna ai sensi dell'articolo 36 qualora non già trasmessa al medesimo gestore di rete;
 - c) la documentazione attestante il pagamento della quota del corrispettivo per la connessione di cui al comma 7.3, lettera d).

Articolo 8

Soluzione tecnica minima generale (STMG)

- 8.1 La STMG per la connessione non prevede la presenza della parte di impianto di utenza per la connessione compresa tra il confine di proprietà dell'utente a cui è asservita la connessione e il punto di connessione, a meno di accordi tra gestore di rete e richiedente. La predetta condizione non vale per la connessione di impianti separati con tratti di mare dalla terraferma.
- 8.2 La STMG comprende:
- a) la descrizione dell'impianto di rete per la connessione corrispondente ad una delle soluzioni tecniche convenzionali di cui al comma 3.2, lettera f);
 - b) l'individuazione, tra gli impianti di rete per la connessione, delle parti che possono essere progettate e realizzate a cura del richiedente;
 - c) la descrizione degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione;
 - d) le eventuali modalità di esercizio di carattere transitorio dell'impianto elettrico del richiedente da adottarsi per il tempo necessario alla

realizzazione degli interventi di cui alla precedente lettera c), con particolare riferimento ai casi in cui la potenza in immissione richiesta non supera la potenza già disponibile per la connessione;

- e) i dati necessari per la predisposizione, in funzione delle particolari caratteristiche delle aree interessate dalla connessione, della documentazione da allegare alle richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti elaborata a partire dalla STMG.

8.3 La STMG deve, inoltre:

- a) nei casi di cui al comma 8.2, lettera d), essere accompagnata da una relazione che illustri le motivazioni tecniche sottostanti alla definizione di particolari condizioni e modalità di esercizio della connessione e dell'impianto del richiedente;
- b) essere accompagnata da un documento che indichi i tempi di realizzazione degli interventi di cui al comma 8.2, lettere a) e c), al netto dei tempi necessari all'ottenimento delle relative autorizzazioni;
- c) essere corredata dai costi medi corrispondenti alla soluzione tecnica convenzionale degli interventi di cui al comma 8.2, lettera a) e c).

8.4 Gli eventuali interventi sulle reti elettriche di cui al comma 8.2, lettera c), sono motivati da precise esigenze tecniche, analizzate facendo riferimento alle caratteristiche nominali dei componenti e alle normali condizioni di funzionamento del sistema elettrico interessato.

8.5 I gestori di rete hanno facoltà di realizzare soluzioni tecniche per la connessione diverse dalle soluzioni tecniche minime, ferme restando le disposizioni relative alla determinazione delle condizioni economiche per la connessione di cui al presente provvedimento. In tal caso, eventuali costi ulteriori a quelli corrispondenti alla soluzione tecnica minima sono a carico del gestore di rete.

8.6 La STMG può prevedere tratti di impianto di rete per la connessione in comune tra diversi richiedenti: in questo caso i costi medi corrispondenti alla soluzione tecnica convenzionale sono evidenziati nel loro complesso.

8.7 Il gestore di rete, nell'ambito della STMG, può prevedere che il richiedente metta a disposizione del medesimo gestore spazi ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari alla realizzazione dell'impianto di rete per la connessione. Qualora tali ulteriori spazi siano correlabili ad esigenze di successivi sviluppi dell'impianto elettrico del richiedente, i medesimi saranno ceduti dal richiedente al gestore di rete a titolo gratuito; in caso contrario, i medesimi saranno ceduti dal richiedente al gestore di rete a fronte di una remunerazione fissata tramite accordi tra le parti assunti sulla base di principi di trasparenza e non discriminazione.

8.8 Nel caso in cui il servizio di connessione sia erogato in bassa tensione, qualora debba essere realizzata una cabina di trasformazione presso il richiedente, il richiedente, qualora ne abbia la titolarità o la disponibilità, consente al gestore di rete l'utilizzo del terreno o del locale per la realizzazione della cabina, a fronte di una remunerazione fissata tramite accordi tra le parti assunti sulla base di principi di trasparenza e non discriminazione.

- 8.9 Nel caso in cui il servizio di connessione sia richiesto per un lotto di impianti e debba essere erogato in bassa tensione, qualora debba essere realizzata una cabina di trasformazione presso il richiedente, il gestore di rete richiede al richiedente il terreno o il locale per la realizzazione della cabina. Il terreno e/o il locale viene ceduto o reso disponibile al gestore di rete a titolo gratuito.
- 8.10 Nel caso in cui il servizio di connessione possa essere erogato sia in bassa che in media tensione, qualora debba essere realizzata una cabina di trasformazione presso il richiedente, il gestore di rete può proporre la connessione al livello di tensione inferiore chiedendo al richiedente il terreno o il locale per la realizzazione della cabina. Il terreno e/o il locale viene ceduto o reso disponibile al gestore di rete a titolo gratuito.
- 8.11 La STMG deve essere elaborata tenendo conto delle esigenze di sviluppo razionale delle reti elettriche, delle esigenze di salvaguardia della continuità del servizio e, al contempo, deve essere tale da non prevedere limitazioni permanenti della potenza di connessione nelle prevedibili condizioni di funzionamento del sistema elettrico.

Articolo 9

Coordinamento delle attività ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni

- 9.1 Ai fini dell'autorizzazione dell'impianto di rete per la connessione:
- a) le disposizioni riportate ai commi da 9.2 a 9.3 si applicano nel caso in cui il richiedente si avvalga del procedimento unico previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/03;
 - b) le disposizioni riportate ai commi da 9.4 a 9.9 e al comma 9.12 si applicano nei casi di procedimenti autorizzativi diversi da quelli di cui alla precedente lettera a);
 - c) le disposizioni riportate nei commi 9.10, 9.11, 9.13 e 9.14 si applicano in tutti i casi.
- 9.2 Il gestore di rete, nell'ambito delle attività di elaborazione del preventivo per la connessione, è tenuto a fornire, senza alcun onere aggiuntivo, tutte le informazioni necessarie al fine della predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento unico. Il richiedente può richiedere al gestore di rete la predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento unico al fine dell'autorizzazione delle parti relative alla rete elettrica; in tal caso il richiedente versa al gestore di rete un corrispettivo determinato sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie pubblicate dal medesimo gestore di rete nell'ambito delle proprie MCC.
- 9.3 Entro 60 (sessanta) giorni lavorativi, per connessioni in bassa tensione, ovvero entro 90 (novanta) giorni lavorativi, per connessioni in media tensione, dalla data di accettazione del preventivo per la connessione, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico comprensiva di tutta la documentazione necessaria, ivi compreso il progetto dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente (ove previsti) validato dal gestore di rete, inviando contestualmente al

gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo. Qualora tale dichiarazione non venga inviata al gestore di rete entro le predette tempistiche, al netto del tempo necessario al gestore di rete per la validazione del progetto a decorrere dalla data di ricevimento del progetto definito dal richiedente, il gestore di rete sollecita il richiedente, secondo modalità che permettano di verificare l'avvenuto recapito. Il richiedente, entro i successivi 30 (trenta) giorni lavorativi, invia al gestore di rete la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro le tempistiche di cui al presente comma. In caso contrario il preventivo decade. Inoltre il richiedente è tenuto ad aggiornare il gestore di rete, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell'iter autorizzativo. Il richiedente è tenuto a informare tempestivamente il gestore di rete dell'ottenimento delle autorizzazioni indicando il termine ultimo entro cui deve essere realizzato l'impianto di produzione, ovvero dell'esito negativo del procedimento autorizzativo unico. Nel caso in cui siano state ottenute le autorizzazioni, all'atto della predetta comunicazione, il richiedente è tenuto ad allegare l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafica impianto all'interno di GAUDÌ rilasciata da Terna ai sensi dell'articolo 36.

- 9.4 Il gestore di rete, nell'ambito delle attività di elaborazione del preventivo per la connessione, è tenuto a fornire al richiedente, senza alcun onere aggiuntivo, gli elementi necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni, di pertinenza del medesimo richiedente.
- 9.5 Entro 60 (sessanta) giorni lavorativi, per connessioni in bassa tensione, ovvero entro 90 (novanta) giorni lavorativi, per connessioni in media tensione, dalla data di accettazione del preventivo per la connessione, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione, comprensiva di tutta la documentazione necessaria, inviando contestualmente al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo. Qualora tale dichiarazione non venga inviata al gestore di rete entro le predette tempistiche, il gestore di rete sollecita il richiedente, secondo modalità che permettano di verificare l'avvenuto recapito. Il richiedente, entro i successivi 30 (trenta) giorni lavorativi, invia al gestore di rete la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro le tempistiche di cui al presente comma. In caso contrario il preventivo decade. Inoltre il richiedente è tenuto ad aggiornare il gestore di rete, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell'iter autorizzativo. Il richiedente è tenuto a informare tempestivamente il gestore di rete dell'ottenimento delle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione indicando il termine ultimo entro cui tale impianto deve essere realizzato, ovvero dell'esito negativo del procedimento autorizzativo. Nel caso in cui siano state ottenute le autorizzazioni, all'atto della predetta comunicazione, il richiedente è tenuto ad allegare l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafica impianto all'interno di GAUDÌ rilasciata da Terna ai sensi dell'articolo 36.

- 9.6 Entro 30 (trenta) giorni lavorativi, per connessioni in bassa tensione, ovvero entro 60 (sessanta) giorni lavorativi, per connessioni in media tensione, dalla data di ricevimento dell'accettazione del preventivo per la connessione, il gestore di rete è tenuto a presentare, dandone contestuale informazione al richiedente, le eventuali richieste di autorizzazione in capo al medesimo gestore per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e per gli interventi sulla rete esistente ove previsti, comprensive di tutta la documentazione necessaria. Inoltre il responsabile della pratica di cui al comma 7.3, lettera g), è tenuto ad aggiornare il richiedente, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell'iter autorizzativo, dando tempestiva informazione della conclusione positiva o negativa di tale iter.
- 9.7 Il richiedente versa al gestore di rete, prima della presentazione delle richieste di autorizzazione di cui al comma 9.6, un corrispettivo a copertura dei costi sostenuti dal medesimo gestore per l'iter autorizzativo. Tale corrispettivo viene determinato dal gestore di rete sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie pubblicate dal medesimo nell'ambito delle proprie MCC. Nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o di impianti che rispettano la deliberazione n. 42/02, il corrispettivo di cui al presente comma è limitato ai costi sostenuti dal gestore di rete per l'iter autorizzativo del solo impianto di rete per la connessione.
- 9.8 Il gestore di rete consente al richiedente, previa istanza di quest'ultimo presentata all'atto dell'accettazione del preventivo, di curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per l'impianto di rete per la connessione. Il gestore di rete può consentire al richiedente, previa istanza di quest'ultimo presentata all'atto dell'accettazione del preventivo, di curare anche gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per gli eventuali interventi sulla rete esistente.
- 9.9 Nei casi di cui al comma 9.8, il richiedente è responsabile di tutte le attività correlate alle predette procedure, ivi inclusa la predisposizione della documentazione ai fini delle richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti. Ai fini della predisposizione di tale documentazione, il gestore di rete, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'accettazione del preventivo, è tenuto a fornire, senza alcun onere aggiuntivo per il richiedente, tutte le informazioni necessarie al fine della predisposizione, da parte del medesimo richiedente, della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento autorizzativo. Nel caso in cui il richiedente decida di redigere il progetto dell'impianto di rete e degli eventuali interventi sulla rete esistente da presentare per l'iter autorizzativo, tale progetto deve essere validato dal gestore di rete. Il richiedente può richiedere al gestore di rete la predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento autorizzativo; in tal caso il richiedente versa al gestore di rete un corrispettivo determinato sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie pubblicate dal medesimo gestore di rete nell'ambito delle proprie MCC. Nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o di impianti che rispettano la deliberazione n. 42/02, il corrispettivo di cui al presente comma è limitato ai costi sostenuti dal gestore di rete per la predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento autorizzativo del solo impianto di rete per la connessione. Inoltre

il richiedente è tenuto ad aggiornare il gestore di rete, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell'iter autorizzativo, dando tempestiva informazione della conclusione positiva o negativa di tali iter.

- 9.10 Entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ottenimento di tutte le autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di rete per la connessione e relative agli interventi sulla rete esistente ove previsto, ovvero dalla data di comunicazione da parte del richiedente dell'ottenimento di tutte le medesime autorizzazioni qualora l'iter autorizzativo sia stato interamente gestito dal richiedente, il gestore di rete, qualora necessario, invia al richiedente il preventivo aggiornato.
- 9.11 Nel caso in cui il procedimento autorizzativo unico o l'iter per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione abbia avuto esito negativo, a decorrere dalla data di ricevimento dell'informativa inviata dal richiedente, decade il preventivo accettato per la connessione ed entro i successivi 30 (trenta) giorni lavorativi, il gestore di rete restituisce la parte del corrispettivo per la connessione versata al momento dell'accettazione del preventivo, maggiorata degli interessi legali maturati.
- 9.12 Nel caso in cui l'iter di autorizzazione per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e/o l'iter di autorizzazione per gli interventi sulla rete esistente ove previsti, qualora disgiunti dall'iter per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione, abbiano avuto esito negativo:
- a) nel caso in cui l'iter sia stato curato dal gestore di rete, quest'ultimo, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale informativa, comunica al richiedente l'avvenuta conclusione dell'iter autorizzativo e il suo esito negativo, richiedendo se debba riavviare l'iter con una nuova soluzione tecnica o procedere ad annullare il preventivo restituendo la parte del corrispettivo per la connessione versata al momento dell'accettazione del preventivo, maggiorata degli interessi legali maturati. Entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della precedente comunicazione da parte del gestore di rete, il richiedente comunica al gestore di rete la sua scelta: in caso contrario il preventivo si intende decaduto. Entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della risposta del richiedente, il gestore di rete dà corso alle richieste;
 - b) nel caso in cui l'iter sia stato curato dal richiedente, quest'ultimo, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale informativa, comunica al gestore di rete l'avvenuta conclusione, con esito negativo, dell'iter autorizzativo richiedendo una nuova soluzione tecnica o l'annullamento del preventivo con restituzione della parte del corrispettivo per la connessione versata al momento dell'accettazione del preventivo, maggiorata degli interessi legali maturati. Entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del richiedente, il gestore di rete dà corso alle richieste.

L'elaborazione, da parte del gestore di rete, di una nuova soluzione tecnica per la connessione comporta la modifica, ma non la decadenza, del precedente preventivo, ivi incluse le condizioni economiche.

- 9.13 Nei casi in cui l'impianto di rete per la connessione, o una sua parte, è condiviso tra più richiedenti, tali richiedenti hanno la facoltà di accordarsi sulla gestione dell'iter autorizzativo, dandone comunicazione al gestore di rete. In caso contrario, il gestore di rete o il richiedente che, per primo, ottiene le necessarie autorizzazioni ne dà comunicazione agli altri richiedenti.
- 9.14 Nei casi in cui l'impianto di produzione non venga realizzato entro le tempistiche previste dall'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, ivi incluse eventuali proroghe concesse dall'ente autorizzante, decade anche il preventivo accettato per la connessione.

Articolo 10

Realizzazione e attivazione della connessione

- 10.1 Nel caso di:
- a) lavori semplici, il tempo di realizzazione della connessione è pari, al massimo, a 30 (trenta) giorni lavorativi;
 - b) lavori complessi, il tempo di realizzazione della connessione è pari, al massimo, a 90 (novanta) giorni lavorativi, aumentato di 15 (quindici) giorni lavorativi per ogni km di linea da realizzare in media tensione eccedente il primo chilometro.
- Nel caso in cui l'impianto per la connessione implichi interventi su infrastrutture in alta tensione, il gestore di rete comunica il tempo di realizzazione della connessione, espresso in giorni lavorativi, nel preventivo per la connessione, descrivendo gli interventi da effettuare sulle infrastrutture in alta tensione. Nel caso in cui l'impianto per la connessione implichi interventi su infrastrutture di altri gestori di rete, si applicano le modalità di coordinamento tra gestori di rete di cui alla Parte V, Titolo II. Qualora la data di completamento dei lavori sul punto di connessione fosse antecedente ai termini di cui al comma 9.6, il tempo di realizzazione della connessione decorre dal termine ultimo previsto dal comma 9.6 per la presentazione delle richieste di autorizzazione da parte del gestore di rete.
- 10.2 Nel caso in cui la realizzazione della connessione sia impedita dalla impraticabilità del terreno sul sito di connessione il gestore di rete comunica al richiedente la sospensione della prestazione e il tempo di realizzazione della connessione decorre dalla data in cui il richiedente comunica la praticabilità dei terreni interessati.
- 10.3 Qualora sia necessaria, ai fini della realizzazione della connessione, l'effettuazione di un sopralluogo e il richiedente richieda che l'appuntamento fissato dal gestore di rete sia rimandato, il tempo intercorrente tra la data proposta dal gestore di rete e la data effettiva del sopralluogo non deve essere conteggiato nel calcolo del tempo di realizzazione della connessione.
- 10.4 Nel caso in cui siano necessari atti autorizzativi per la realizzazione della connessione, il tempo di realizzazione della connessione non comprende il tempo per l'ottenimento di tali atti, purché siano rispettate le disposizioni di cui al comma 9.6. Eventuali ritardi nell'attuazione di quanto disposto al comma 9.6 sono conteggiati nel tempo di realizzazione della connessione.

- 10.5 Durante i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, il richiedente provvede, con cadenza almeno trimestrale, ad inviare al gestore di rete un aggiornamento del crono-programma di realizzazione dell'impianto, aggiornando in particolare la data prevista di conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione.
- 10.6 Il richiedente, una volta conclusi i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, invia al gestore di rete la comunicazione di ultimazione dei lavori, corredata dalla eventuale documentazione tecnica prevista dalle MCC del gestore di rete e provvede ad aggiornare il sistema GAUDÌ evidenziando l'avvenuta ultimazione dei lavori. Tale comunicazione deve essere effettuata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e, in caso di controllo, deve essere eventualmente verificabile sulla base di idonea documentazione.
- 10.7 Terminata la realizzazione dell'impianto di connessione, il gestore di rete invia al richiedente la comunicazione di completamento della realizzazione della connessione e di disponibilità all'entrata in esercizio della connessione. Nella predetta comunicazione, il gestore di rete segnala gli ulteriori obblighi a cui il richiedente deve adempiere affinché la connessione possa essere attivata. Contestualmente, il gestore di rete segnala a Terna, per il tramite di GAUDÌ, il completamento dell'impianto per la connessione.
- 10.8 Qualora l'invio di cui al comma 10.6 sia successivo all'invio di cui al comma 10.7, il gestore di rete attiva la connessione entro 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di completamento dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione.
- 10.9 Il gestore di rete predisponde il regolamento di esercizio e lo invia al richiedente. Il richiedente completa e sottoscrive il regolamento di esercizio e lo reinvia al gestore di rete. Dopo aver ricevuto il regolamento di esercizio e dopo aver verificato la completezza delle informazioni, il gestore di rete provvede a segnalare su GAUDÌ l'avvenuta sottoscrizione del regolamento di esercizio.
- 10.10 Il gestore di rete, in occasione delle operazioni preliminari al primo parallelo, verifica la corrispondenza fra i dati comunicati dal richiedente in GAUDÌ, con particolare riferimento alle informazioni relative al punto di connessione e alle caratteristiche e al posizionamento dei misuratori. Qualora vi sia corrispondenza tra i dati e qualora siano rispettati i requisiti di cui al comma 10.11, il gestore di rete procede ad effettuare il primo parallelo dell'impianto e ad attivare la connessione.
- 10.11 Ai fini dell'attivazione della connessione, il richiedente deve:
- a) aver sottoscritto il regolamento di esercizio di cui al comma 10.9;
 - b) aver ottenuto l'abilitazione commerciale delle UP sul GAUDÌ;
 - c) aver sottoscritto un contratto per la fornitura dell'energia elettrica prelevata. In assenza di un contratto già siglato, qualora l'energia elettrica prelevata sia unicamente destinata all'alimentazione dei servizi ausiliari dell'impianto di produzione, il gestore di rete inserisce il punto di prelievo nel contratto di dispacciamento dell' esercente la salvaguardia o la maggior tutela secondo la regolazione vigente e, decorsi 10 (dieci) giorni lavorativi dall'invio di tale informativa, procede comunque all'attivazione della connessione. L'impresa distributrice competente, coerentemente con quanto previsto dalla

regolazione vigente, provvede a inserire il medesimo punto di prelievo nel contratto di dispacciamento dell'esercente la salvaguardia o la maggior tutela e a darne tempestiva comunicazione al medesimo esercente. Tale comunicazione deve essere effettuata attraverso un canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca alla medesima impresa distributrice idonea documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna. Nel caso in cui l'energia elettrica prelevata non serva solo per l'alimentazione dei servizi ausiliari, ai fini dell'attivazione del contratto di fornitura in prelievo, si applica la regolazione prevista per i clienti finali.

- 10.12 Entro 2 (due) giorni lavorativi dall'attivazione della connessione, il gestore di rete provvede a confermare l'entrata in esercizio dell'impianto su GAUDÌ.
- 10.13 A seguito dell'attivazione della connessione, il richiedente acquisisce il diritto ad immettere e/o prelevare energia elettrica nella/dalla rete cui l'impianto è connesso nei limiti della potenza in immissione e della potenza in prelievo e nel rispetto:
- a) delle condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alla rete stabilite dall'Autorità;
 - b) del contratto di connessione sottoscritto;
 - c) delle regole e degli obblighi posti a carico del richiedente contenuti nel Codice di rete;
 - d) delle regole tecniche vigenti e applicabili nei casi specifici.
- 10.14 I rapporti tra il gestore di rete e il richiedente, ai fini dell'erogazione del servizio di connessione, sono regolati nel contratto di connessione. Tale contratto è redatto sulla base delle condizioni di cui al presente provvedimento e reca, inoltre, le condizioni per la gestione dell'impianto di rete per la connessione, nonché per l'interoperabilità tra il medesimo e l'impianto elettrico che si connette, ivi incluso il regolamento di esercizio.
- 10.15 Qualora, durante l'esercizio dell'impianto di produzione, il gestore di rete rileva sistematiche immissioni di energia elettrica eccedenti la potenza in immissione richiesta, il gestore di rete, ove tecnicamente possibile, modifica il valore della potenza in immissione richiesta e ricalcola il corrispettivo per la connessione sulla base della regolazione vigente al momento del ricalcolo. Il gestore di rete applica al richiedente il triplo della differenza tra il corrispettivo per la connessione ricalcolato e il corrispettivo per la connessione determinato nel preventivo, provvedendo a modificare di conseguenza il contratto di connessione. Ai fini del presente comma, si considera come sistematico il superamento della potenza in immissione richiesta in almeno due distinti mesi nell'anno solare.

Articolo 11

Attivazione dell'open season

- 11.1 Nelle aree critiche, come definite nel comma 4.2, i gestori di rete possono prevedere l'attivazione dell'*open season* di ampiezza trimestrale. L'*open season* può essere attivata solo per le richieste di connessione per le quali si dovesse

rendere necessario il coordinamento con altri gestori ai sensi della Parte V, Titolo II, ovvero anche per le altre richieste di connessione. In ogni caso, l'*open season* non riguarda i clienti domestici e le richieste di connessione per le quali la potenza ai fini della connessione è pari a zero.

- 11.2 Nei casi di cui al comma 11.1, le tempistiche previste dal comma 7.1 in relazione alla messa a disposizione del preventivo e/o le tempistiche previste dalla Parte V, Titolo II, in relazione all'attivazione delle procedure di coordinamento decorrono dal giorno lavorativo successivo a quello di chiusura dell'*open season*, come pubblicato dai gestori di rete.
- 11.3 I gestori di rete che intendono attivare l'*open season*, previa comunicazione all'Autorità, ne danno informativa sui propri siti internet con almeno un mese di anticipo, specificando almeno:
- a) la tipologia di *open season*, definendo se riguarda solo le richieste di connessione per le quali si dovesse rendere necessario il coordinamento con altri gestori ai sensi della Parte V, Titolo II, ovvero anche le altre richieste di connessione;
 - b) la data di inizio e la data di conclusione dell'*open season*.
- L'anticipo di un mese nell'informativa non è necessario qualora, a seguito della chiusura dell'*open season* precedente, la medesima area risulti ancora critica.

TITOLO II CONDIZIONI ECONOMICHE

Articolo 12

Corrispettivo per la connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili ovvero cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02 e relative verifiche

- 12.1 Nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili, nel caso di centrali ibride che rispettano le condizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03 e nel caso di impianti cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02, il corrispettivo per la connessione, espresso in euro, è il minor valore tra:

$$A = CP_A \cdot P + CM_A \cdot P \cdot D_A + 100$$

$$B = CP_B \cdot P + CM_B \cdot P \cdot D_B + 6000$$

dove:

$$CP_A = 35 \text{ €/kW}$$

$$CM_A = 90 \text{ €/(kW} \cdot \text{km)}$$

$$CP_B = 4 \text{ €/kW}$$

$$CM_B = 7,5 \text{ €/(kW} \cdot \text{km)}$$

$P =$ potenza ai fini della connessione di cui al comma 1.1, lettera z), espressa in kW;

$D_A =$ distanza in linea d'aria tra il punto di connessione e la più vicina cabina di trasformazione media/bassa tensione del gestore di rete in servizio da almeno 5 (cinque) anni, espressa in km con due cifre decimali;

D_B = distanza in linea d'aria tra il punto di connessione e la più vicina stazione di trasformazione alta/media tensione del gestore di rete in servizio da almeno 5 (cinque) anni, espressa in km con due cifre decimali.

12.2 Nei casi di nuova connessione in cavo interrato, i corrispettivi CM di cui al comma 12.1 devono essere moltiplicati per 2 (due).

12.3 Nei casi di nuova connessione, qualora la linea sia in parte in cavo interrato e in parte in linea aerea, il corrispettivo per la connessione, espresso in euro, è pari a:

$$\min \begin{cases} A = CP_A \cdot P + CM_A \cdot P \cdot D_A \cdot \frac{D_{aereo}}{D_{totale}} + 2 \cdot CM_A \cdot P \cdot D_A \cdot \frac{D_{cavo}}{D_{totale}} + 100 \\ B = CP_B \cdot P + CM_B \cdot P \cdot D_B \cdot \frac{D_{aereo}}{D_{totale}} + 2 \cdot CM_B \cdot P \cdot D_B \cdot \frac{D_{cavo}}{D_{totale}} + 6000 \end{cases}$$

dove, oltre ai termini già definiti nel comma 12.1:

D_{cavo} = lunghezza reale della linea di connessione realizzata in cavo interrato;

D_{aereo} = lunghezza reale della linea aerea di connessione;

D_{totale} = lunghezza reale della linea di connessione, pari alla somma di D_{cavo} e di D_{aereo} .

12.4 Nei casi di adeguamento di una connessione esistente, qualora la linea sia in parte in cavo interrato e in parte in linea aerea, il corrispettivo per la connessione, espresso in euro, è pari a quello di cui al comma 12.3 ad eccezione del fatto che i corrispettivi CM non vengono moltiplicati per 2 (due).

12.5 Nei casi di richieste di connessione di impianti di produzione che non siano raggiungibili con strada percorribile da automezzi o che siano separati dagli impianti di distribuzione esistenti da tratti di mare, di lago o laguna, e per cui occorre realizzare una nuova connessione, i corrispettivi CM e CP sono moltiplicati per 3 (tre).

12.6 Il corrispettivo per la connessione viene versato dal richiedente al gestore di rete:

- per il 30% all'atto di accettazione del preventivo, anche nel caso in cui il richiedente scelga di realizzare in proprio la connessione;
- per il 70% all'atto della comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione.

I gestori di rete, nelle proprie MCC, in alternativa a quanto previsto dal presente comma e fino a importi individuati dai medesimi e non superiori a 2.000 euro, prevedono un unico versamento del corrispettivo per la connessione all'atto dell'accettazione del preventivo.

12.7 Nel caso di impianti di produzione di energia elettrica cogenerativi per i quali sono stati applicati i corrispettivi convenzionali di cui al presente articolo, il richiedente trasmette al gestore di rete, oltre che al GSE:

- all'atto della richiesta di connessione, una dichiarazione analoga a quella di cui all'articolo 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione n. 42/02 sulla base dei dati di progetto dell'impianto o delle sezioni che lo costituiscono;
- annualmente, per il primo periodo di esercizio, come definito all'articolo 1, comma 1.1, dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, e per i successivi 3

(tre) anni solari, le dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione n. 42/02 sulla base dei dati di esercizio a consuntivo delle sezioni che lo costituiscono. Per il primo periodo di esercizio e per ciascuno dei successivi 3 (tre) anni solari, qualora, per almeno una sezione, non siano soddisfatti a consuntivo i requisiti di cui alla deliberazione n. 42/02, il richiedente versa al gestore di rete il 25% del corrispettivo per la connessione di cui al presente articolo. I gestori di rete versano tali corrispettivi nel Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate di cui all'articolo 54, comma 54.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto.

- 12.8 Nel caso di centrali ibride per le quali sono stati applicati i corrispettivi convenzionali di cui al presente articolo, il richiedente trasmette al gestore di rete, oltre che al GSE:
- a) all'atto della richiesta di connessione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'eventuale attestazione del rispetto, o meno, delle condizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03 sulla base dei dati di progetto;
 - b) annualmente, fino al terzo anno solare incluso successivo all'anno di entrata in esercizio, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'eventuale attestazione del rispetto, o meno, delle condizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03 sulla base dei dati reali di esercizio. Per ogni anno in cui non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03, il richiedente versa al gestore di rete il 25% del corrispettivo per la connessione di cui al presente articolo. I gestori di rete versano tali corrispettivi nel Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate di cui all'articolo 54, comma 54.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto.

Articolo 13

Corrispettivo per la connessione di impianti non alimentati da fonti rinnovabili né cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02

- 13.1 Nel caso di impianti diversi da quelli di cui all'articolo 12, il corrispettivo per la connessione è pari al massimo tra il corrispettivo di cui all'articolo 12 e il costo individuato nella STMG ai sensi del comma 8.3, lettera c).
- 13.2 Il corrispettivo per la connessione viene versato dal richiedente al gestore di rete secondo modalità e tempistiche da quest'ultimo definite nelle proprie MCC.

TITOLO III
INDENNIZZI AUTOMATICI, PRIORITÀ DI TRATTAMENTO, REALIZZAZIONE IN PROPRIO DELLA CONNESSIONE, PROCEDURE SOSTITUTIVE E LOTTI DI IMPIANTI

Articolo 14
Indennizzi automatici

- 14.1 Qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel tempo di cui al comma 7.1, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo. Nel caso in cui il predetto ritardo sia superiore a 60 (sessanta) giorni lavorativi, il richiedente può inviare una segnalazione all’Autorità per l’adozione dei provvedimenti di propria competenza, ivi inclusa, ove applicabile, l’attivazione di procedure sostitutive. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione anche nei casi di cui al comma 9.10.
- 14.2 Qualora la realizzazione della connessione non avvenga entro i tempi previsti dal comma 10.1, tenuto conto di quanto previsto dai commi 10.2, 10.3 e 10.4, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente, a titolo di indennizzo automatico, un ammontare pari al valor massimo tra 20 euro al giorno e il 5% del totale del corrispettivo per la connessione determinato ai sensi dell’articolo 12 o 13 per ogni giorno lavorativo di ritardo della realizzazione della connessione fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni lavorativi. Nel caso in cui il predetto ritardo sia superiore a 120 (centoventi) giorni lavorativi, il richiedente può inviare una segnalazione all’Autorità per l’adozione dei provvedimenti di propria competenza, ivi inclusa, ove applicabile, l’attivazione di procedure sostitutive.
- 14.3 Qualora non rispetti i termini riportati nella presente parte III diversi da quelli di cui ai commi 14.1 e 14.2, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo.
- 14.4 Il gestore di rete è tenuto a comunicare tempestivamente al richiedente il verificarsi di cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi che comportino la mancata corresponsione dell’indennizzo automatico.

Articolo 15

Priorità di trattamento per le richieste di connessione di impianti da fonte rinnovabile e cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02

- 15.1 I gestori di rete trattano in via prioritaria le richieste e la realizzazione delle connessioni di impianti di produzione da fonte rinnovabile e cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02 rispetto agli altri impianti di produzione. Per questi ultimi, i limiti temporali stabiliti dalle condizioni procedurali di cui al presente provvedimento possono subire

modifiche, stabilite dai gestori di rete nelle proprie MCC, fino a raddoppiare, per effetto dell'attuazione del predetto principio di priorità.

Articolo 16

Realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili e cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02

- 16.1 Nel caso di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02, qualora la connessione sia erogata ad un livello di tensione nominale superiore ad 1 kV, il gestore di rete, previa istanza presentata dal richiedente all'atto di accettazione del preventivo:
- a) consente al richiedente di realizzare in proprio gli impianti di rete per la connessione nelle parti che non implicino l'effettuazione di interventi sulla rete elettrica esistente, vale a dire, di norma, la realizzazione dell'eventuale linea elettrica e dell'impianto per la consegna;
 - b) può consentire al richiedente di realizzare gli interventi sulla rete esistente, fatte salve le esigenze di sicurezza e la salvaguardia della continuità del servizio elettrico.
- 16.2 Il gestore di rete, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'istanza di cui al comma 16.1, è tenuto ad inviare al richiedente gli elementi necessari alla realizzazione della connessione secondo gli standard realizzativi del medesimo gestore. Il gestore di rete prevede la sottoscrizione di un contratto con il richiedente in cui vengono regolate le tempistiche, i corrispettivi e le responsabilità della realizzazione, ivi incluse quelle associate ad eventuali difetti strutturali che si dovessero presentare a seguito dell'acquisizione delle opere, nel rispetto di quanto previsto dal presente provvedimento, tenendo conto che l'impianto di rete e gli eventuali interventi sulla rete esistente oggetto del contratto potrebbero servire per dar seguito ad altre richieste di connessione nei termini e nei tempi regolati dal presente provvedimento. Ai fini della sottoscrizione del contratto è necessario che il richiedente abbia inviato al gestore di rete l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafica impianto all'interno di GAUDÌ rilasciata da Terna ai sensi dell'articolo 36. Il gestore di rete prevede la possibilità di rivalersi nei confronti del referente qualora le clausole contrattuali non siano rispettate e la possibilità di sciogliere il contratto, riassumendo la responsabilità della realizzazione dell'impianto di rete per la connessione.
- 16.3 A seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, ovvero a seguito della comunicazione di cui al comma 9.10, il richiedente invia al gestore di rete il progetto esecutivo degli impianti di cui al comma 16.1 al fine di ottenere dal gestore di rete il parere di rispondenza ai requisiti tecnici. Contestualmente all'invio del progetto esecutivo, il richiedente invia anche la documentazione attestante il pagamento degli oneri di collaudo.

- 16.4 A seguito dell'ottenimento del parere positivo sulla rispondenza del progetto ai requisiti tecnici, il richiedente avvia i lavori. Al termine della realizzazione in proprio, il richiedente invia al gestore di rete la comunicazione del termine dei lavori, unitamente a tutta la documentazione necessaria per il collaudo, l'esercizio e la gestione dei relativi tratti di rete.
- 16.5 Il gestore di rete, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 16.4, effettua il collaudo per la messa in esercizio degli impianti di cui al comma 16.1. I costi inerenti al collaudo sono a carico del richiedente, anche qualora dovesse avere esito negativo. Il gestore di rete prende in consegna gli impianti realizzati dal richiedente e ne perfeziona l'acquisizione dopo aver completato le attività di propria competenza. Il gestore di rete comunica altresì al richiedente l'avvenuto completamento dei lavori e la disponibilità all'attivazione della connessione, segnalando gli eventuali ulteriori obblighi a cui il richiedente deve adempiere affinché la connessione possa essere attivata. Infine il gestore di rete segnala a Terna, per il tramite di GAUDÌ, il completamento dell'impianto per la connessione.
- 16.6 Nei casi in cui il richiedente eserciti la facoltà di realizzazione in proprio della connessione, entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dal completamento del collaudo e comunque non prima dell'atto di acquisizione delle opere realizzate, il gestore di rete restituisce al richiedente il corrispettivo già versato dal medesimo richiedente ai sensi del comma 12.6, lettera a), maggiorato degli interessi legali. Il gestore di rete versa anche un corrispettivo pari alla differenza, se positiva, tra il costo relativo alle opere realizzate dal richiedente, come individuato nella STMG ai sensi del comma 8.3, lettera c), e il corrispettivo per la connessione di cui all'articolo 12 o i costi di cui al comma 7.5 ove applicato. Qualora detta differenza sia negativa, viene versata dal richiedente al gestore di rete entro le medesime tempistiche. In caso di ritardo, si applicano gli interessi legali.
- 16.7 Qualora l'impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sia condiviso tra più richiedenti e qualora nessun richiedente abbia già sottoscritto il contratto di cui al comma 16.2:
- a) i richiedenti che hanno in comune l'impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sono tenuti ad accordarsi sulla scelta di realizzare in proprio, o meno, la parte condivisa dell'impianto di rete per la connessione. Il gestore di rete definisce un tempo massimo per formulare tale richiesta concordata tra le parti, prevedendo che, in caso di mancato accordo, la parte condivisa dell'impianto di rete per la connessione viene realizzata dal medesimo gestore di rete;
 - b) qualora i richiedenti si accordino per la realizzazione in proprio della parte condivisa dell'impianto di rete per la connessione, sono tenuti a indicare un referente che costituirà l'unica interfaccia del gestore di rete. In questo caso, il gestore di rete prevede la sottoscrizione di un contratto in cui vengono regolate le tempistiche, i corrispettivi e le responsabilità della realizzazione, nel rispetto di quanto previsto dal presente provvedimento. Il gestore di rete prevede la possibilità di rivalersi nei confronti del referente qualora le clausole contrattuali non siano rispettate e la possibilità di sciogliere il

contratto, riassumendo la responsabilità della realizzazione dell'impianto di rete per la connessione.

- 16.8 Qualora l'impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sia condiviso tra più richiedenti e qualora un richiedente abbia già sottoscritto il contratto di cui al comma 16.2, il gestore di rete ne dà comunicazione a tutti i richiedenti coinvolti. Nei confronti del soggetto che sta già realizzando in proprio l'impianto di rete per la connessione si applicano le clausole contrattuali di cui al comma 16.2.

Articolo 17

Procedure sostitutive in caso di inerzia, da parte del gestore di rete, per la connessione di impianti alimentati da fonte rinnovabile

- 17.1 A fronte della segnalazione, da parte del richiedente, di superamento di 60 (sessanta) giorni lavorativi di ritardo nella messa a disposizione del preventivo, l'Autorità può avviare la procedura sostitutiva prevista dall'articolo 14, comma 2, lettera f-bis, del decreto legislativo n. 387/03.
- 17.2 Nell'ambito della procedura sostitutiva di cui al comma 17.1:
- a) il gestore di rete è tenuto a fornire all'Autorità tutta la documentazione e le informazioni necessarie per l'elaborazione di un preventivo relativo alla pratica per la connessione oggetto della procedura sostitutiva;
 - b) previa verifica che il ritardo non sia imputabile a cause indipendenti dalla volontà del gestore di rete, l'Autorità definisce le modalità e i tempi di connessione dell'impianto.
- 17.3 A fronte della segnalazione, da parte del richiedente, di superamento di 120 (centoventi) giorni lavorativi di ritardo nella realizzazione della connessione, l'Autorità può avviare la procedura sostitutiva prevista dall'articolo 14, comma 2, lettera f-bis, del decreto legislativo n. 387/03.
- 17.4 Nell'ambito della procedura sostitutiva di cui al comma 17.3:
- a) il gestore di rete è tenuto a fornire all'Autorità tutta la documentazione e le informazioni relative alla pratica per la connessione oggetto della procedura sostitutiva;
 - b) previa verifica che il ritardo non sia imputabile a cause indipendenti dalla volontà del gestore di rete, l'Autorità individua le attività che il gestore di rete deve eseguire per consentire l'attivazione della connessione, e i rispettivi tempi di esecuzione;
 - c) l'Autorità dispone che il gestore di rete esegua le attività di cui alla precedente lettera b), entro i rispettivi tempi.

Articolo 18

Disposizioni per le connessioni di un lotto di impianti di produzione

- 18.1 Qualora il richiedente abbia la necessità di connettere alla rete elettrica un lotto di impianti di produzione, come definito al comma 1.1, lettera x), può avvalersi della procedura disciplinata dalle disposizioni di cui al presente articolo.

- 18.2 La richiesta di connessione è unica per ciascun lotto di impianti di produzione e viene presentata all'impresa distributrice. In tali casi, il corrispettivo per l'ottenimento del preventivo è riferito alla potenza in immissione complessivamente richiesta, pari alla somma delle potenze in immissione richieste per ciascun impianto di produzione appartenente al lotto.
- 18.3 La richiesta di connessione deve indicare il numero degli impianti che fanno parte del lotto e, per ciascuno di essi, i dati e le informazioni previste all'articolo 6. La richiesta di connessione evidenzia anche la potenza in immissione complessivamente richiesta, come definita al comma 18.2.
- 18.4 Il gestore di rete predispose un unico preventivo che prevede la realizzazione di connessioni separate per ciascun impianto di produzione appartenente al lotto. Il livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione per ciascun impianto di produzione appartenente al lotto è determinato ai sensi del comma 2.4, facendo riferimento alla potenza in immissione richiesta di ciascun impianto. Qualora necessario, si applicano le modalità di coordinamento tra gestori di reti ai sensi della Parte V, Titolo II.
- 18.5 Qualora la potenza in immissione complessivamente richiesta, come definita al comma 18.2, sia maggiore di 6.000 kW, si applicano le condizioni procedurali ed economiche previste nella Parte IV del presente provvedimento, relative alle connessioni alle reti in alta e altissima tensione.
- 18.6 Qualora la potenza in immissione complessivamente richiesta, come definita al comma 18.2, sia inferiore o uguale a 6.000 kW, si applicano le condizioni procedurali ed economiche previste nella Parte III del presente provvedimento, relative alle connessioni alle reti in bassa e media tensione. A tal fine, i parametri D_A e D_B di cui al comma 12.1 sono determinati considerando la media delle distanze di cui al medesimo comma, calcolate relativamente a ciascun punto di connessione degli impianti di produzione appartenenti al lotto.
- 18.7 Nel caso di lotto di impianti di produzione, l'esercizio della facoltà di realizzare in proprio la connessione comporta che la realizzazione sia curata dal richiedente con riferimento a tutte le connessioni del lotto. Tale facoltà può quindi essere esercitata qualora tutte le connessioni siano erogate ad un livello di tensione nominale superiore a 1 kV.
- 18.8 Qualora un medesimo richiedente presenti, nell'arco di 6 mesi, più richieste di connessione alla rete di impianti di produzione riconducibili alla fattispecie di lotto di impianti di produzione, le tempistiche di cui ai commi 7.1 e 10.1, per le richieste di connessione successive alla prima, sono raddoppiate.

PARTE IV
CONDIZIONI PER LA CONNESSIONE ALLE RETI ELETTRICHE CON
OBBLIGO DI CONNESSIONE DI TERZI IN ALTA E ALTISSIMA TENSIONE

TITOLO I
CONDIZIONI PROCEDURALI

Articolo 19

Preventivo e procedure per la connessione

- 19.1 A seguito della richiesta di cui al comma 6.1, il gestore di rete esegue una verifica tecnica finalizzata a valutare l'impatto sulla rete della potenza in immissione richiesta e trasmette al richiedente un preventivo per la connessione recante:
- a) la STMG per la connessione definita secondo i criteri di cui all'articolo 20 identificata, di norma, sulla base delle soluzioni di tipo convenzionale tra quelle indicate nelle regole tecniche di connessione di cui al comma 2.1;
 - b) il corrispettivo per la connessione, come definito all'articolo 25 o 26 o 27, evidenziando le singole voci che lo compongono e indicando al richiedente le modalità e le tempistiche di pagamento, come definite dal gestore di rete nelle proprie MCC;
 - c) nel caso di impianti cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02, i corrispettivi per la connessione definiti agli articoli 25 e 27, evidenziando le singole voci che li compongono;
 - d) nel caso di centrali ibride che rispettano le condizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03, i corrispettivi per la connessione definiti agli articoli 25 e 26, evidenziando le singole voci che li compongono;
 - e) l'elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell'autorizzazione dell'impianto per la connessione, e degli eventuali interventi sulla rete esistente che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione, unitamente ad un prospetto informativo indicante l'origine da cui discende l'obbligatorietà di ciascun adempimento;
 - f) il termine previsto per la realizzazione della connessione, come definito nelle MCC;
 - g) un codice che identifichi univocamente la pratica di connessione (codice di rintracciabilità) unitamente al nominativo di un responsabile del gestore di rete a cui fare riferimento per tutto l'iter della pratica di connessione. A tal fine deve essere comunicato anche un contatto telefonico ed un indirizzo di posta elettronica per poter comunicare col predetto responsabile della pratica;
 - h) nel caso di connessione di impianti da fonti rinnovabili, i riferimenti del gestore di rete ai fini della convocazione del medesimo nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/03;

- i) il codice POD da utilizzarsi per la gestione e la trasmissione dei dati tecnici relativi al punto di connessione. Nel caso di nuove connessioni viene rilasciato un nuovo codice POD;
- j) una specifica tecnica in cui vengano indicate le modalità con le quali eseguire le opere di competenza del richiedente;
- k) la specifica tecnica sulla misura di cui al comma 3.2, lettera o);
- l) le responsabilità inerenti il servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, immessa e prelevata e quali criteri (in termini di posizionamento, accessibilità e caratteristiche) il richiedente debba rispettare nella scelta e nell'installazione delle apparecchiature di misura, nel caso in cui il medesimo ne abbia la responsabilità;
- m) i costi e le modalità di avvalimento del gestore di rete per lo svolgimento delle attività di misura nei casi in cui la responsabilità sia in capo al richiedente;
- n) la modulistica che il richiedente deve utilizzare all'atto dell'accettazione del preventivo, comprensiva delle informazioni relative all'applicazione degli articoli 21, 30, 32 e 33;
- o) nel caso in cui l'impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sia asservito a più richiedenti, le indicazioni necessarie per poter avviare il coordinamento tra i richiedenti, qualora decidessero di seguire in proprio l'iter autorizzativo o la realizzazione della connessione, secondo quanto previsto dagli articoli 21 e 30;
- p) l'informazione del fatto che l'impianto di rete per la connessione, o una sua parte, è già oggetto di realizzazione in proprio da parte di un richiedente, eventualmente specificando le tempistiche già concordate con tale soggetto ai sensi del comma 30.2;
- q) le attività che dovranno essere effettuate parallelamente alla connessione, e in particolare:
 - la sottoscrizione dei contratti di trasporto e dispacciamento in prelievo e in immissione;
 - la registrazione in GAUDÌ dell'impianto di produzione e delle relative UP;
 - le comunicazioni da inoltrare ai diversi responsabili al fine di poter concludere l'iter effettuando l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto.

19.2 Nel caso in cui sia necessario il coordinamento con altri gestori di rete, si applica quanto previsto della Parte V, Titolo II.

19.3 Il tempo per la messa a disposizione del preventivo e le altre tempistiche ritenute utili, qualora non definite nella presente parte IV, sono indicate dal gestore di rete nelle proprie MCC in modo che siano univocamente individuabili e verificabili.

19.4 Il periodo di validità del preventivo viene definito dal gestore di rete nelle proprie MCC, in termini di giorni, o giorni lavorativi, dalla data di ricevimento del preventivo da parte del richiedente. Nessun corrispettivo che non sia stato indicato nel preventivo potrà essere successivamente preteso dal gestore di rete nei confronti del richiedente per l'esecuzione dei lavori oggetto del preventivo medesimo, fatti salvi gli adeguamenti del corrispettivo per la connessione a

seguito di eventuali modifiche della soluzione per la connessione derivanti dalla procedura autorizzativa.

- 19.5 Il richiedente può chiedere al gestore di rete una modifica del preventivo entro il termine di cui al comma 19.4. In questi casi, il richiedente, all'atto della richiesta di modifica del preventivo, versa al gestore di rete un corrispettivo pari alla metà di quello definito al comma 6.6. Il gestore di rete, entro le medesime tempistiche di cui al comma 19.3, a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa di modifica del preventivo, elabora un nuovo preventivo o rifiuta la richiesta di modifica del preventivo. In caso di rifiuto, il gestore di rete è tenuto ad evidenziare le motivazioni. Qualora il richiedente preferisca una soluzione tecnica per la connessione più costosa di quella inizialmente indicata dal gestore di rete e qualora tale soluzione sia realizzabile, il gestore di rete, nel ridefinire il preventivo, determina il corrispettivo per la connessione sulla base dei costi convenzionali della nuova soluzione richiesta dal richiedente, anche nei casi di impianti alimentati da fonti rinnovabili e/o impianti cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02.
- 19.6 Qualora il richiedente intenda accettare il preventivo, invia al gestore di rete, entro il termine di validità del preventivo di cui al comma 19.4, una comunicazione di accettazione del preventivo, corredata da:
- a) la documentazione attestante il pagamento di quanto previsto all'atto di accettazione del preventivo dal comma 19.1, lettera b), e dell'eventuale istanza di cui ai commi 21.8 e 30.1. A tal fine fa fede la data di accettazione del preventivo per la connessione come definita al comma 1.1, lettera e);
 - b) nel caso in cui il punto di connessione debba essere asservito ad un impianto di produzione e se i prelievi saranno finalizzati esclusivamente all'attività di produzione di energia elettrica:
 - nel caso di impianti di potenza superiore a 20 kW, l'eventuale decisione di avvalersi del gestore di rete per il servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione n. 88/07;
 - l'eventuale decisione di avvalersi del gestore di rete per l'installazione e la manutenzione del misuratore dell'energia elettrica immessa e prelevata, nel rispetto di quanto previsto dal Testo Integrato Trasporto.
- 19.7 Nei casi di cui al comma 6.4 si applica quanto previsto dal comma 7.4. In tali casi, all'atto della comunicazione di cui al comma 19.6, il richiedente può optare, rinunciando alla soluzione per la connessione relativa al punto di rete indicato dal medesimo soggetto, per l'elaborazione di un nuovo preventivo relativo alla potenza in immissione richiesta. L'esercizio di tale opzione è considerato come una nuova richiesta di connessione:
- a) decorrente dalla predetta data di comunicazione;
 - b) trattata sulla base delle informazioni precedentemente fornite dal richiedente;
 - c) alla quale si applicano le condizioni procedurali, tecniche ed economiche di una normale richiesta di connessione.
- 19.8 Il preventivo accettato, per il quale il gestore di rete ha riservato la capacità di rete, può essere ulteriormente modificato, previo accordo tra il gestore di rete e il

richiedente, nei casi in cui la modifica del preventivo non comporta alterazioni alla soluzione tecnica per la connessione o al fine di proporre nuove soluzioni tecniche che tengano conto dell'evoluzione del sistema elettrico locale.

- 19.9 Il gestore di rete, a seguito di specifica richiesta da parte del richiedente all'atto dell'accettazione del preventivo, è tenuto a ricomprendere tra gli impianti di rete per la connessione l'impianto per la connessione individuato inizialmente come impianto di utenza per la connessione. A seguito della richiesta di ricomprensione:
- a) il gestore di rete, entro tempistiche definite nelle proprie MCC, modifica il preventivo, tenendo conto del fatto che l'infrastruttura inizialmente esterna alla propria rete ne diventa parte integrante;
 - b) gli oneri di esercizio e gestione di tali parti di impianto non possono essere posti a carico del richiedente.

Articolo 20

Soluzione tecnica minima generale (STMG)

- 20.1 La STMG per la connessione può prevedere la presenza di impianti di utenza per la connessione nella parte compresa tra i confini di proprietà dell'utente a cui è asservita la connessione e il punto di connessione.
- 20.2 La STMG comprende:
- a) la descrizione dell'impianto di rete per la connessione corrispondente ad una delle soluzioni tecniche convenzionali di cui al comma 3.2, lettera f);
 - b) l'individuazione, tra gli impianti di rete per la connessione, delle parti che possono essere progettate e realizzate a cura del richiedente;
 - c) la descrizione degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione;
 - d) le eventuali modalità di esercizio di carattere transitorio dell'impianto elettrico del richiedente da adottarsi per il tempo necessario alla realizzazione degli eventuali interventi di cui alla precedente lettera c);
 - e) i dati necessari per la predisposizione, in funzione delle particolari caratteristiche delle aree interessate dalla connessione, della documentazione da allegare alle richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti elaborata a partire dalla STMG.
- 20.3 La STMG deve, inoltre:
- a) nei casi di cui al comma 20.2, lettera d), essere accompagnata da una relazione che illustri le motivazioni tecniche sottostanti alla definizione di particolari condizioni e modalità di esercizio della connessione e dell'impianto del richiedente;
 - b) essere accompagnata da un documento che indichi i tempi di realizzazione degli interventi di cui al comma 20.2, lettere a) e c), al netto dei tempi necessari all'ottenimento delle relative autorizzazioni;
 - c) essere corredata dai costi medi corrispondenti alla soluzione tecnica convenzionale degli interventi di cui al comma 20.2, lettera a);

- d) essere corredata dai costi medi corrispondenti alla soluzione tecnica convenzionale degli interventi di cui al comma 20.2, lettera c).
- 20.4 Gli eventuali interventi sulle reti elettriche di cui al comma 20.2, lettera c), sono motivati da precise esigenze tecniche, analizzate facendo riferimento alle caratteristiche nominali dei componenti e alle normali condizioni di funzionamento del sistema elettrico interessato.
- 20.5 I gestori di rete hanno facoltà di realizzare soluzioni tecniche per la connessione diverse dalle soluzioni tecniche minime, ferme restando le disposizioni relative alla determinazione delle condizioni economiche per la connessione di cui al presente provvedimento. In tal caso, eventuali costi ulteriori a quelli corrispondenti alla soluzione tecnica minima sono a carico del gestore di rete.
- 20.6 La STMG può prevedere tratti di impianto di rete per la connessione in comune tra diversi richiedenti: in questo caso i costi medi corrispondenti alla soluzione tecnica convenzionale sono sia evidenziati nel loro complesso che ripartiti tra i richiedenti sulla base della potenza in immissione richiesta.
- 20.7 Il gestore di rete, nell'ambito della STMG, può prevedere che il richiedente metta a disposizione del medesimo gestore spazi ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari alla realizzazione dell'impianto di rete per la connessione. Qualora tali ulteriori spazi siano correlabili ad esigenze di successivi sviluppi dell'impianto elettrico del richiedente, i medesimi saranno ceduti dal richiedente al gestore di rete a titolo gratuito; in caso contrario, i medesimi saranno ceduti dal richiedente al gestore di rete a fronte di una remunerazione fissata tramite accordi tra le parti assunti sulla base di principi di trasparenza e non discriminazione.
- 20.8 La STMG deve essere elaborata tenendo conto delle esigenze di sviluppo razionale delle reti elettriche, delle esigenze di salvaguardia della continuità del servizio e, al contempo, deve essere tale da non prevedere limitazioni permanenti della potenza di connessione nelle prevedibili condizioni di funzionamento del sistema elettrico.
- 20.9 Per le finalità di cui al precedente alinea, nel caso in cui il gestore di rete sia Terna, la medesima:
- a) al fine di sviluppare la rete, definisce soluzioni di connessione che riducono il più possibile la presenza di impianti di utenza per la connessione secondo modalità appositamente definite nelle proprie MCC, ad eccezione di esplicite richieste da parte del richiedente;
 - b) al fine di razionalizzare lo sviluppo di rete, evita la presenza di tratti di impianti di utenza per la connessione condivisi, ad eccezione di esplicite richieste da parte dei richiedenti;
 - c) con particolare riferimento alle zone in cui pervengono numerose richieste di connessione alla rete di trasmissione nazionale, si coordina con l'impresa distributrice territorialmente competente al fine di valutare l'interesse della medesima impresa distributrice a sviluppare una rete in media tensione a partire da uno o più stalli AT/MT realizzati da Terna;
 - d) in caso di connessioni su linee in alta tensione e qualora non si possa dare seguito a quanto indicato nel punto c), al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse di rete, propone soluzioni in cui un'unica stazione AT/MT venga

utilizzata per la connessione di più utenti. In questi casi rimane ferma l'erogazione del servizio di connessione in alta tensione, eventualmente prevedendo, ai fini della misura, opportuni algoritmi per riportare all'alta tensione i dati di misura rilevati in media tensione sui singoli impianti.

Articolo 21

Coordinamento delle attività ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni

- 21.1 Ai fini dell'autorizzazione dell'impianto di rete per la connessione:
- a) le disposizioni riportate ai commi da 21.2 a 21.3 si applicano nel caso in cui il richiedente si avvalga del procedimento unico previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/03 e dalla legge n. 55/02;
 - b) le disposizioni riportate ai commi da 21.4 a 21.9 e al comma 21.12 si applicano nei casi di procedimenti autorizzativi diversi da quelli di cui alla precedente lettera a);
 - c) le disposizioni riportate nei commi 21.10, 21.11, 21.13 e 21.14 si applicano in tutti i casi.
- 21.2 Il gestore di rete, nell'ambito delle attività di elaborazione del preventivo per la connessione, è tenuto a fornire, senza alcun onere aggiuntivo, tutte le informazioni necessarie al fine della predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento unico. Il richiedente può richiedere al gestore di rete la predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento unico al fine dell'autorizzazione delle parti relative alla rete elettrica; in tal caso il richiedente versa al gestore di rete un corrispettivo determinato sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie pubblicate dal medesimo gestore di rete nell'ambito delle proprie MCC.
- 21.3 Entro 120 (centoventi) giorni lavorativi, per connessioni in alta tensione, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni lavorativi, per connessioni in altissima tensione, dalla data di accettazione del preventivo per la connessione, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico comprensiva di tutta la documentazione necessaria, ivi compreso il progetto dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente (ove previsti), validato dal gestore di rete, inviando contestualmente al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo. Qualora tale dichiarazione non venga inviata al gestore di rete entro le predette tempistiche, al netto del tempo necessario al gestore di rete per la validazione del progetto a decorrere dalla data di ricevimento del progetto definito dal richiedente, il gestore di rete sollecita il richiedente, secondo modalità che permettano di verificare l'avvenuto recapito. Il richiedente, entro i successivi 30 (trenta) giorni lavorativi, invia al gestore di rete la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro le tempistiche di cui al presente comma. In caso contrario il preventivo decade. Inoltre il richiedente è tenuto ad aggiornare il gestore di rete, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell'iter

autorizzativo. Il richiedente è tenuto a informare tempestivamente il gestore di rete dell'ottenimento delle autorizzazioni indicando il termine ultimo entro cui deve essere realizzato l'impianto di produzione, ovvero dell'esito negativo del procedimento autorizzativo unico. Nel caso in cui siano state ottenute le autorizzazioni, all'atto della predetta comunicazione, il richiedente è tenuto ad allegare l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafica impianto all'interno di GAUDÌ rilasciata da Terna ai sensi dell'articolo 36.

- 21.4 Il gestore di rete, nell'ambito delle attività di elaborazione del preventivo per la connessione, è tenuto a fornire al richiedente, senza alcun onere aggiuntivo, gli elementi necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni, di pertinenza del medesimo richiedente, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione.
- 21.5 Entro 120 (centoventi) giorni lavorativi, per connessioni in alta tensione, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni lavorativi, per connessioni in altissima tensione, dalla data di accettazione del preventivo per la connessione, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione, comprensiva di tutta la documentazione necessaria, inviando contestualmente al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo. Qualora tale dichiarazione non venga inviata al gestore di rete entro le predette tempistiche, il gestore di rete sollecita il richiedente, secondo modalità che permettano di verificare l'avvenuto recapito. Il richiedente, entro i successivi 30 (trenta) giorni lavorativi, invia al gestore di rete la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro le tempistiche di cui al presente comma. In caso contrario il preventivo decade. Inoltre il richiedente è tenuto ad aggiornare il gestore di rete, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell'iter autorizzativo. Il richiedente è tenuto a informare tempestivamente il gestore di rete dell'ottenimento delle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione indicando il termine ultimo entro cui tale impianto deve essere realizzato, ovvero dell'esito negativo del procedimento autorizzativo. Nel caso in cui siano state ottenute le autorizzazioni, all'atto della predetta comunicazione, il richiedente è tenuto ad allegare l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafica impianto all'interno di GAUDÌ rilasciata da Terna ai sensi dell'articolo 36.
- 21.6 Entro 90 (novanta) giorni lavorativi, per connessioni in alta tensione, ovvero entro 120 (centoventi) giorni lavorativi, per connessioni in altissima tensione, dalla data di ricevimento dell'accettazione del preventivo per la connessione inviata dal richiedente, il gestore di rete è tenuto a presentare, dandone contestuale informazione al richiedente, le eventuali richieste di autorizzazione in capo al medesimo gestore per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e per gli interventi sulla rete esistente ove previsti, comprensive di tutta la documentazione necessaria. Inoltre il responsabile della pratica di cui al comma 19.1, lettera g), è tenuto ad aggiornare il richiedente, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell'iter autorizzativo, dando tempestiva informazione della conclusione positiva o negativa di tali iter.

- 21.7 Il richiedente versa al gestore di rete, prima della presentazione delle richieste di autorizzazione di cui al comma 21.6, un corrispettivo a copertura dei costi sostenuti dal medesimo gestore per l'iter autorizzativo. Tale corrispettivo viene determinato dal gestore di rete sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie pubblicate dal medesimo nell'ambito delle proprie MCC. Nel caso di impianti cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02, il corrispettivo di cui al presente comma è limitato ai costi sostenuti dal gestore di rete per l'iter autorizzativo del solo impianto di rete per la connessione.
- 21.8 Il gestore di rete consente al richiedente, previa istanza di quest'ultimo presentata all'atto dell'accettazione del preventivo, di curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per l'impianto di rete per la connessione. Il gestore di rete può consentire al richiedente, previa istanza di quest'ultimo presentata all'atto dell'accettazione del preventivo, di curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per gli eventuali interventi sulla rete esistente.
- 21.9 Nei casi di cui al comma 21.8, il richiedente è responsabile di tutte le attività correlate alle predette procedure, ivi inclusa la predisposizione della documentazione ai fini delle richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti. Ai fini della predisposizione di tale documentazione, il gestore di rete, entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'accettazione del preventivo, è tenuto a fornire, senza alcun onere aggiuntivo per il richiedente, tutte le informazioni necessarie al fine della predisposizione, da parte del medesimo richiedente, della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento autorizzativo. Nel caso in cui il richiedente decida di redigere il progetto dell'impianto di rete e degli eventuali interventi sulla rete esistente da presentare per l'iter autorizzativo, tale progetto deve essere validato dal gestore di rete. Il richiedente può richiedere al gestore di rete la predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento autorizzativo; in tal caso il richiedente versa al gestore di rete un corrispettivo determinato sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie pubblicate dal medesimo gestore di rete nell'ambito delle proprie MCC. Nel caso di impianti cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02, il corrispettivo di cui al presente comma è limitato ai costi sostenuti dal gestore di rete per la predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento autorizzativo del solo impianto di rete per la connessione. Inoltre il richiedente è tenuto ad aggiornare il gestore di rete, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell'iter autorizzativo, dando tempestiva informazione della conclusione positiva o negativa di tali iter.
- 21.10 A seguito del rilascio delle autorizzazioni necessarie alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione e della relativa connessione, il richiedente presenta al gestore di rete istanza per l'ottenimento della STMD di cui all'articolo 22 allegando la ricevuta del pagamento di cui al comma 25.1 o 26.1 o 27.1, nonché l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafica impianto all'interno di GAUDÌ rilasciata da Terna ai sensi dell'articolo 36, qualora non fosse già stata trasmessa. Il gestore di rete elabora ed invia al richiedente la STMD entro tempistiche definite dal medesimo nelle proprie

MCC. Ai fini del rilascio della STMD, è necessario che il richiedente abbia inviato al gestore di rete l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafica impianto all'interno di GAUDÌ rilasciata da Terna ai sensi dell'articolo 36.

- 21.11 Nel caso in cui il procedimento autorizzativo unico o l'iter per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione abbia avuto esito negativo, a decorrere dalla data di ricevimento dell'informativa inviata dal richiedente, decade il preventivo accettato per la connessione ed entro i successivi 45 (quarantacinque) giorni lavorativi, il gestore di rete restituisce la parte del corrispettivo per la connessione versata al momento dell'accettazione del preventivo, maggiorata degli interessi legali maturati.
- 21.12 Nel caso in cui l'iter di autorizzazione per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e/o l'iter di autorizzazione per gli interventi sulla rete esistente ove previsti, qualora disgiunti dall'iter per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione, abbiano avuto esito negativo:
- a) nel caso in cui l'iter sia stato curato dal gestore di rete, quest'ultimo, entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale informativa, comunica al richiedente l'avvenuta conclusione dell'iter autorizzativo e il suo esito negativo, richiedendo se debba riavviare l'iter con una nuova soluzione tecnica o procedere ad annullare il preventivo restituendo la parte del corrispettivo per la connessione versata al momento dell'accettazione del preventivo, maggiorata degli interessi legali maturati. Entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della precedente comunicazione inviata dal gestore di rete, il richiedente comunica al gestore di rete la sua scelta: in caso contrario il preventivo si intende decaduto. Entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della risposta del richiedente, il gestore di rete dà corso alle richieste;
 - b) nel caso in cui l'iter sia stato curato dal richiedente, quest'ultimo, entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale informativa, comunica al gestore di rete l'avvenuta conclusione, con esito negativo, dell'iter autorizzativo richiedendo una nuova soluzione tecnica o l'annullamento del preventivo con restituzione della parte del corrispettivo per la connessione versata al momento dell'accettazione del preventivo, maggiorata degli interessi legali maturati. Entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del richiedente, il gestore di rete dà corso alle richieste.
- L'elaborazione, da parte del gestore di rete, di una nuova soluzione tecnica per la connessione comporta la modifica, ma non la decadenza, del precedente preventivo, ivi incluse le condizioni economiche.
- 21.13 Nei casi in cui l'impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sia condiviso tra più richiedenti, tali richiedenti hanno la facoltà di accordarsi sulla gestione dell'iter autorizzativo, dandone comunicazione al gestore di rete. In caso contrario, il gestore di rete o il richiedente che, per primo, ottiene le necessarie autorizzazioni ne dà comunicazione agli altri richiedenti.

- 21.14 Nei casi in cui l'impianto di produzione non venga realizzato entro le tempistiche previste dall'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, ivi incluse eventuali proroghe concesse dall'ente autorizzante, decade anche il preventivo accettato per la connessione.

Articolo 22

Soluzione tecnica minima di dettaglio (STMD)

- 22.1 La STMD è la soluzione tecnica minima per la connessione elaborata in seguito all'ottenimento delle autorizzazioni per la connessione, ove prevista, e rappresenta il documento di riferimento per la progettazione esecutiva e la realizzazione degli impianti. Tale soluzione dovrà essere corredata, almeno:
- a) dall'elenco delle fasi di progettazione esecutiva degli interventi di cui al comma 20.2, lettere a) e c);
 - b) dalle tempistiche previste per ciascuna delle predette fasi e dall'indicazione dei soggetti responsabili di ciascuna delle medesime;
 - c) dai costi medi corrispondenti alla soluzione tecnica convenzionale degli interventi di cui al comma 20.2, lettera a), relativi all'impianto di rete per la connessione limitatamente al medesimo livello di tensione a cui viene erogato il servizio di connessione;
 - d) dai costi medi corrispondenti alla soluzione tecnica convenzionale degli interventi di cui al comma 20.2, lettera c), relativi agli eventuali interventi sulla rete elettrica esistente che si rendano strettamente necessari per la connessione, ad esclusione degli interventi relativi alla rete di trasmissione nazionale.
- 22.2 I costi di cui al comma 22.1, lettere c) e d) non includono gli eventuali costi di bonifica dei siti.
- 22.3 I costi di cui al comma 22.1, lettera c), non potranno discostarsi in aumento di più del 20% dei costi di cui al comma 20.3, lettera c), fatta eccezione per i costi indotti dalle modifiche della STMG derivanti da condizioni imposte in esito alle procedure autorizzative.
- 22.4 I gestori di rete hanno facoltà di realizzare soluzioni tecniche per la connessione diverse dalle soluzioni tecniche minime, ferme restando le disposizioni relative alla determinazione delle condizioni economiche per la connessione di cui al presente provvedimento. In tal caso, eventuali costi ulteriori a quelli corrispondenti alla soluzione tecnica minima sono a carico del gestore di rete.

Articolo 23

Realizzazione e attivazione della connessione

- 23.1 Il periodo di validità della STMD, il tempo per la realizzazione della connessione e le altre tempistiche ritenute utili, qualora non definite nella presente parte IV, sono indicate dal gestore di rete nelle proprie MCC in modo che siano univocamente individuabili e verificabili.
- 23.2 Durante i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, il richiedente provvede, con cadenza almeno trimestrale, ad inviare al gestore di rete un

aggiornamento del crono-programma di realizzazione dell'impianto, aggiornando in particolare la data prevista di conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione.

- 23.3 Il richiedente, una volta conclusi i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, invia al gestore di rete la comunicazione di ultimazione dei lavori, corredata dalla eventuale documentazione tecnica prevista dalle MCC del gestore di rete e provvede ad aggiornare il sistema GAUDÌ evidenziando l'avvenuta ultimazione dei lavori. Tale comunicazione deve essere effettuata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e, in caso di controllo, deve essere verificabile sulla base di idonea documentazione.
- 23.4 Terminata la realizzazione dell'impianto di connessione, il gestore di rete invia al richiedente la comunicazione di completamento della realizzazione della connessione e di disponibilità all'entrata in esercizio della connessione. Nella predetta comunicazione, il gestore di rete segnala gli ulteriori obblighi a cui il richiedente deve adempiere affinché la connessione possa essere attivata. Contestualmente, il gestore di rete segnala a Terna, per il tramite di GAUDÌ, il completamento dell'impianto per la connessione.
- 23.5 Il gestore di rete predispone il regolamento di esercizio e lo invia al richiedente. Il richiedente completa e sottoscrive il regolamento di esercizio e lo reinvia al gestore di rete. Dopo aver ricevuto il regolamento di esercizio e dopo aver verificato la completezza delle informazioni, il gestore di rete provvede a segnalare su GAUDÌ l'avvenuta sottoscrizione del regolamento di esercizio.
- 23.6 Il gestore di rete, in occasione delle operazioni preliminari al primo parallelo, verifica la corrispondenza fra i dati comunicati dal richiedente in GAUDÌ, con particolare riferimento alle informazioni relative al punto di connessione e alle caratteristiche e al posizionamento dei misuratori. Qualora vi sia corrispondenza tra i dati e qualora siano rispettati i requisiti di cui al comma 23.7, il gestore di rete procede ad effettuare il primo parallelo dell'impianto e ad attivare la connessione.
- 23.7 Ai fini dell'attivazione della connessione, il richiedente deve:
- a) aver sottoscritto il regolamento di esercizio di cui al comma 23.5;
 - b) aver ottenuto l'abilitazione commerciale delle UP sul GAUDÌ;
 - c) aver sottoscritto un contratto per la fornitura dell'energia elettrica prelevata. In assenza di un contratto già siglato, qualora l'energia elettrica prelevata sia unicamente destinata all'alimentazione dei servizi ausiliari dell'impianto di produzione, il gestore di rete informa l'impresa distributrice competente della necessità di inserire quel punto di prelievo all'interno del contratto di dispacciamento dell' esercente la salvaguardia e, decorsi 10 giorni lavorativi dall'invio di tale informativa, procede comunque all'attivazione della connessione. L'impresa distributrice competente, ricevuta la predetta informativa da parte del gestore di rete, coerentemente con quanto previsto dalla regolazione vigente, provvede a inserire il medesimo punto di prelievo nel contratto di dispacciamento dell' esercente la salvaguardia e a darne tempestiva comunicazione all' esercente la salvaguardia medesimo. Tale comunicazione deve essere effettuata attraverso un canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca

alla medesima impresa distributrice idonea documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna. Nel caso in cui l'energia elettrica prelevata non serva solo per l'alimentazione dei servizi ausiliari, ai fini dell'attivazione del contratto di fornitura in prelievo, si applica la regolazione prevista per i clienti finali.

- 23.8 Entro 2 (due) giorni lavorativi dall'attivazione della connessione, il gestore di rete provvede a confermare l'entrata in esercizio dell'impianto su GAUDÌ.
- 23.9 A seguito dell'attivazione della connessione, il richiedente acquisisce il diritto ad immettere e/o prelevare energia elettrica nella/dalla rete cui l'impianto è connesso nei limiti della potenza in immissione e della potenza in prelievo e nel rispetto:
- a) delle condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alla rete stabilite dall'Autorità;
 - b) del contratto di connessione sottoscritto;
 - c) delle regole e degli obblighi posti a carico del Cliente contenuti nel Codice di Rete;
 - d) delle regole tecniche vigenti e applicabili nei casi specifici;
- 23.10 I rapporti tra il gestore di rete e il richiedente, ai fini dell'erogazione del servizio di connessione, sono regolati nel contratto di connessione. Tale contratto è redatto sulla base delle condizioni di cui al presente provvedimento e reca, inoltre, le condizioni per la gestione dell'impianto di rete per la connessione, nonché per l'interoperabilità tra il medesimo e l'impianto elettrico che si connette, ivi incluso il regolamento di esercizio.
- 23.11 Qualora, durante l'esercizio dell'impianto di produzione, il gestore di rete rileva sistematiche immissioni di energia elettrica eccedenti la potenza in immissione richiesta, il gestore di rete, ove tecnicamente possibile, modifica il valore della potenza in immissione richiesta e ricalcola il corrispettivo per la connessione sulla base della regolazione vigente al momento del ricalcolo. Il gestore di rete applica al richiedente il triplo della differenza tra il corrispettivo per la connessione ricalcolato e il corrispettivo per la connessione determinato nel preventivo, provvedendo a modificare di conseguenza il contratto di connessione. Ai fini del presente comma, si considera come sistematico il superamento della potenza in immissione richiesta in almeno due distinti mesi nell'anno solare.

Articolo 24

Attivazione dell'open season

- 24.1 Per le aree critiche, come definite nel comma 4.2, lettera b1), i gestori di rete possono prevedere l'attivazione dell'*open season* di ampiezza semestrale. L'*open season* non riguarda le richieste di connessione per le quali la potenza ai fini della connessione è pari a zero.
- 24.2 Nei casi di cui al comma 24.1, le tempistiche previste dal gestore di rete in relazione alla messa a disposizione del preventivo e/o le tempistiche previste dalla Parte V, Titolo II, in relazione all'attivazione delle procedure di

coordinamento decorrono dal giorno lavorativo successivo a quello di chiusura dell'*open season*, come pubblicato dai gestori di rete.

- 24.3 I gestori di rete che intendono attivare l'*open season*, previa comunicazione all'Autorità, ne danno informativa sui propri siti internet con almeno un mese di anticipo, specificando almeno la data di inizio e la data di conclusione dell'*open season*. L'anticipo di un mese nell'informativa non è necessario qualora, a seguito della chiusura dell'*open season* precedente, la medesima area risulti ancora critica.

TITOLO II CONDIZIONI ECONOMICHE

Articolo 25

Condizioni economiche per la connessione di impianti alimentati da fonti non rinnovabili né cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02

- 25.1 All'atto della presentazione dell'istanza per l'ottenimento della STMD ai sensi del comma 21.10, il richiedente versa al gestore di rete un corrispettivo a copertura delle attività di gestione e di analisi tecnica relative alla elaborazione della STMD. Tale corrispettivo è pari alla somma tra:
- a) 2.500 euro;
 - b) il prodotto tra 0,5 euro/kW e la potenza ai fini della connessione, fino a un massimo di 50.000 euro.
- 25.2 All'atto dell'accettazione della STMD, il richiedente versa al gestore di rete il corrispettivo per la connessione, o parte di esso, con una delle modalità di versamento indicate dai gestori di rete nelle proprie MCC. Tale corrispettivo è complessivamente pari ai costi di cui al comma 22.1, lettere c) e d).
- 25.3 Qualora il richiedente non abbia versato interamente il corrispettivo per la connessione all'atto di accettazione della STMD, prima dell'avvio delle realizzazioni degli interventi, il medesimo richiedente presenta, su richiesta del gestore di rete, una garanzia finanziaria nella forma di fideiussione bancaria, pari alla quota del corrispettivo per la connessione non ancora versata. La fideiussione può essere escussa dal gestore di rete nei casi in cui la connessione non venga realizzata nei termini indicati nello specifico contratto per la connessione di cui al comma 23.10 per cause imputabili al richiedente, ovvero nei casi in cui il medesimo soggetto risulti insolvente con riferimento al pagamento del corrispettivo per la connessione.
- 25.4 In caso di rinuncia da parte del richiedente, anche in seguito a sopravvenute esigenze di bonifica dei siti, il gestore di rete ha diritto alla riscossione di una quota della fideiussione corrispondente alla copertura dei costi fino ad allora sostenuti, al netto dei versamenti già effettuati, aumentati degli eventuali costi che il gestore di rete deve sostenere al fine di ripristinare le condizioni di funzionalità della rete elettrica.

Articolo 26

Condizioni economiche per la connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e relative verifiche

- 26.1 Il corrispettivo relativo alla elaborazione della STMD, di cui al comma 25.1, è ridotto del 50%. Il limite massimo indicato nel medesimo comma è corrispondentemente ridotto del 50%.
- 26.2 Il corrispettivo per la connessione è pari al prodotto tra:
- a) il maggior valore tra zero e la differenza tra i costi di cui al comma 22.1, lettera c), e il parametro-soglia di cui alla tabella 1 allegata al presente provvedimento e
 - b) il rapporto tra la potenza ai fini della connessione e la potenza massima di esercizio dell'impianto di rete per la connessione, definita secondo le modalità di cui al comma 3.2, lettera g).
- I costi relativi agli interventi su rete esistente non vengono mai attribuiti ai richiedenti le connessioni di impianti alimentati da fonti rinnovabili.
- 26.3 Nel caso di centrali ibride che rispettano le condizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03, si applicano i medesimi corrispettivi previsti per le fonti rinnovabili.
- 26.4 Nel caso di centrali ibride per le quali sono stati applicati i corrispettivi di cui al presente articolo, il richiedente trasmette al gestore di rete, oltre che al GSE:
- a) all'atto della richiesta di connessione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'eventuale attestazione del rispetto, o meno, delle condizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03 sulla base dei dati di progetto;
 - b) annualmente, fino al terzo anno solare incluso successivo all'anno di entrata in esercizio, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'eventuale attestazione del rispetto, o meno, delle condizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03 sulla base dei dati reali di esercizio. Per ogni anno in cui non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03, il richiedente versa al gestore di rete:
 - il 30% della differenza tra il corrispettivo di cui al comma 25.1 e il corrispettivo di cui al comma 26.1;
 - il 30% della differenza tra il corrispettivo di cui al comma 25.2 e il corrispettivo di cui al comma 26.2.
- I gestori di rete versano tali corrispettivi nel Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate di cui all'articolo 54, comma 54.1, lettera b), del TIT.
- 26.5 Al fine della gestione delle garanzie finanziarie trovano applicazione le medesime disposizioni di cui ai commi 25.3 e 25.4.
- 26.6 Il mancato ricavo o il costo derivante ai gestori di rete per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 26.1 e 26.2, lettera a), trova copertura, su base annuale, tramite il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 54, comma 54.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto.

Articolo 27

Condizioni economiche per la connessione di impianti cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02 e relative verifiche

- 27.1 Il corrispettivo relativo alla elaborazione della STMD, di cui al comma 25.1, è ridotto del 20%. Il limite massimo indicato nel medesimo comma è corrispondentemente ridotto del 20%.
- 27.2 Il corrispettivo per la connessione è pari al prodotto tra:
- a) i costi di cui al comma 22.1, lettera c), e
 - b) il rapporto tra la potenza ai fini della connessione e la potenza massima di esercizio dell'impianto di rete per la connessione, definita secondo le modalità di cui al comma 3.2, lettera g).
- I costi relativi agli interventi su rete esistente non vengono mai attribuiti ai richiedenti le connessioni di impianti cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02.
- 27.3 Nel caso di impianti di produzione di energia elettrica cogenerativi per i quali sono stati applicati i corrispettivi di cui al presente articolo, il richiedente trasmette al gestore di rete, oltre che al GSE:
- a) all'atto della richiesta di connessione, una dichiarazione analoga a quella di cui all'articolo 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione n. 42/02 sulla base dei dati di progetto dell'impianto o delle sezioni che lo costituiscono;
 - b) annualmente, per il primo periodo di esercizio, come definito all'articolo 1, comma 1.1, dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, e per i successivi 3 (tre) anni solari, le dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione n. 42/02 sulla base dei dati di esercizio a consuntivo delle sezioni che lo costituiscono. Per il primo periodo di esercizio e per ciascuno dei successivi 3 (tre) anni solari, qualora, per almeno una sezione, non siano soddisfatti a consuntivo i requisiti di cui alla deliberazione n. 42/02, il richiedente versa al gestore di rete:
 - il 30% della differenza tra il corrispettivo di cui al comma 25.1 e il corrispettivo di cui al comma 27.1;
 - il 30% della differenza tra il corrispettivo di cui al comma 25.2 e il corrispettivo di cui al comma 27.2.I gestori di rete versano tali differenze nel Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate di cui all'articolo 54, comma 54.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto.
- 27.4 Al fine della gestione delle garanzie finanziarie trovano applicazione le medesime disposizioni di cui ai commi 25.3 e 25.4.
- 27.5 Il mancato ricavo o il costo derivante ai gestori di rete per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 27.1 trova copertura, su base annuale, tramite il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 54, comma 54.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto.

TITOLO III
INDENNIZZI AUTOMATICI, PRIORITÀ DI TRATTAMENTO, REALIZZAZIONE IN PROPRIO
DELLA CONNESSIONE E PROCEDURE SOSTITUTIVE

Articolo 28

Indennizzi automatici e procedure sostitutive in caso di inerzia, da parte del gestore di rete, per la connessione di impianti alimentati da fonte rinnovabile

- 28.1 Qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel tempo indicato dal gestore di rete nelle MCC, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo.
- 28.2 Qualora la messa a disposizione della STMD non avvenga nel tempo indicato dal gestore di rete nelle MCC, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo.
- 28.3 In caso di superamento dei tempi di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti, il gestore di rete versa al richiedente un importo pari al prodotto tra il corrispettivo per la connessione e:
- a) il rapporto tra il numero di giorni lavorativi corrispondenti al ritardo accumulato e il numero di giorni lavorativi corrispondenti al citato tempo di realizzazione nel caso in cui detto rapporto sia minore o uguale a 0,1;
 - b) il rapporto tra il numero di giorni lavorativi corrispondenti al ritardo accumulato e il numero di giorni lavorativi corrispondenti al citato tempo di realizzazione moltiplicato per 0,25 e aumentato di 0,075 nel caso in cui detto rapporto sia maggiore di 0,1 e minore o uguale a 0,5;
 - c) 0,2 nel caso in cui il rapporto tra il numero di giorni lavorativi corrispondenti al ritardo accumulato e il numero di giorni lavorativi corrispondenti al citato tempo di realizzazione risulti maggiore di 0,5.
- 28.4 A fronte della segnalazione, da parte del richiedente, di superamento di 60 (sessanta) giorni lavorativi di ritardo nella messa a disposizione del preventivo, ovvero della STMD, l'Autorità può avviare la procedura sostitutiva prevista dall'articolo 14, comma 2, lettera f-bis, del decreto legislativo n. 387/03, con modalità analoghe a quelle previste nel comma 17.2.
- 28.5 A fronte della segnalazione, da parte del richiedente, di superamento di 120 (centoventi) giorni lavorativi di ritardo nella realizzazione della connessione, l'Autorità può avviare la procedura sostitutiva prevista dall'articolo 14, comma 2, lettera f-bis, del decreto legislativo n. 387/03, con modalità analoghe a quelle previste nel comma 17.4.

Articolo 29

Priorità di trattamento per le richieste di connessione di impianti da fonte rinnovabile e cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02

- 29.1 Nello svolgimento delle attività relative all'erogazione del servizio di connessione, il gestore di rete esamina prioritariamente le richieste di connessione per impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02.

Articolo 30

Realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili e cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02

- 30.1 Nel caso di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02, il gestore di rete, previa istanza presentata dal richiedente all'atto di accettazione del preventivo:
- a) consente al richiedente di realizzare in proprio gli impianti di rete per la connessione nelle parti che non implicino l'effettuazione di interventi sulla rete elettrica esistente, vale a dire, di norma, la realizzazione dell'eventuale linea elettrica e dell'impianto per la consegna;
 - b) può consentire al richiedente di realizzare gli interventi sulla rete esistente, fatte salve le esigenze di sicurezza e la salvaguardia della continuità del servizio elettrico.
- 30.2 Il gestore di rete, entro tempistiche dal medesimo definite nelle proprie MCC, invia al richiedente gli elementi necessari alla realizzazione della connessione secondo gli standard realizzativi del medesimo gestore. Il gestore di rete prevede, all'interno del contratto di connessione di cui al comma 23.10, le tempistiche, i corrispettivi e le responsabilità della realizzazione, ivi incluse quelle associate ad eventuali difetti strutturali che si dovessero presentare a seguito dell'acquisizione delle opere, nel rispetto di quanto previsto dal presente provvedimento, tenendo conto che l'impianto di rete e gli eventuali interventi sulla rete esistente oggetto del contratto potrebbero servire per dar seguito ad altre richieste di connessione nei termini e nei tempi regolati dal presente provvedimento. Ai fini della sottoscrizione del contratto è necessario che il richiedente abbia inviato al gestore di rete l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafica impianto all'interno di GAUDÌ rilasciata da Terna ai sensi dell'articolo 36. Il gestore di rete prevede la possibilità di rivalersi nei confronti del referente qualora le clausole contrattuali non siano rispettate e la possibilità di sciogliere il contratto, riassumendo la responsabilità della realizzazione dell'impianto di rete per la connessione.
- 30.3 Nei casi di cui al presente articolo, il gestore di rete elabora comunque la STMD di cui all'articolo 22 che deve essere assunta dal richiedente quale soluzione di riferimento al fine della progettazione e della realizzazione degli impianti di cui al comma 30.1. A seguito dell'accettazione della STMD, il richiedente invia al

gestore di rete il progetto esecutivo degli impianti di cui al comma 30.1 al fine di ottenere dal gestore di rete il parere di rispondenza ai requisiti tecnici. Contestualmente all'invio del progetto esecutivo, il richiedente invia anche la documentazione attestante il pagamento degli oneri di collaudo.

- 30.4 A seguito dell'ottenimento del parere positivo sulla rispondenza del progetto ai requisiti tecnici, il richiedente avvia i lavori. Al termine della realizzazione in proprio, il richiedente invia al gestore di rete la comunicazione del termine dei lavori, unitamente a tutta la documentazione necessaria per il collaudo, l'esercizio e la gestione dei relativi tratti di rete.
- 30.5 Il gestore di rete, entro tempistiche dal medesimo definite nelle proprie MCC, effettua il collaudo per la messa in esercizio degli impianti di cui al comma 30.1. I costi inerenti il collaudo sono a carico del richiedente, anche in caso di esito negativo. Il gestore di rete prende in consegna gli impianti di cui al comma 30.1, completa le attività di propria competenza e ne perfeziona l'acquisizione. Il gestore di rete comunica altresì al richiedente l'avvenuto completamento dei lavori e la disponibilità all'attivazione della connessione, segnalando gli eventuali ulteriori obblighi a cui il richiedente deve adempiere affinché la connessione possa essere attivata. Infine il gestore di rete segnala a Terna, per il tramite di GAUDÌ, il completamento dell'impianto per la connessione.
- 30.6 Nel caso in cui il richiedente eserciti la facoltà di realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione, il gestore di rete restituisce al richiedente la parte del corrispettivo eventualmente già versato dal medesimo richiedente, maggiorato degli interessi legali. Il gestore di rete versa anche un corrispettivo pari alla differenza, se positiva, tra il costo relativo alle opere realizzate dal richiedente, come individuato nella STMD, ai sensi del comma 22.1, lettere c) e d), e il corrispettivo per la connessione di cui al comma 26.2 o al comma 27.2. Le condizioni di pagamento sono definite nelle MCC, prevedendo tempistiche non superiori a 5 (cinque) anni dalla definizione della STMD. In caso di ritardo, si applicano gli interessi legali.
- 30.7 Qualora l'impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sia condiviso tra più richiedenti e qualora nessun richiedente abbia sottoscritto il contratto di cui al comma 30.2:
- a) i richiedenti che hanno in comune l'impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sono tenuti ad accordarsi sulla scelta di realizzare in proprio, o meno, la parte condivisa dell'impianto di rete per la connessione. Il gestore di rete definisce un tempo massimo per formulare tale richiesta concordata tra le parti, prevedendo che, in caso di mancato accordo, la parte condivisa dell'impianto di rete per la connessione viene realizzata dal medesimo gestore di rete;
 - b) qualora i richiedenti si accordino per la realizzazione in proprio della parte condivisa dell'impianto di rete per la connessione, sono tenuti a indicare un referente che costituirà l'unica interfaccia del gestore di rete. In questo caso, il gestore di rete prevede la sottoscrizione di un contratto in cui vengono regolate le tempistiche, i corrispettivi e le responsabilità della realizzazione, nel rispetto di quanto previsto dal presente provvedimento. Il gestore di rete prevede la possibilità di rivalersi nei confronti del referente qualora le

clausole contrattuali non siano rispettate e la possibilità di sciogliere il contratto, riassumendo la responsabilità della realizzazione dell'impianto di rete per la connessione.

- 30.8 Qualora l'impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sia condiviso tra più richiedenti e qualora un richiedente abbia sottoscritto il contratto di cui al comma 30.2, il gestore di rete ne dà comunicazione a tutti i richiedenti coinvolti. Nei confronti del soggetto che sta già realizzando in proprio l'impianto di rete per la connessione si applicano le clausole contrattuali di cui al comma 30.2.
- 30.9 Il mancato ricavo o il costo derivante ai gestori di rete per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 30.6, limitatamente all'effetto del parametro-soglia di cui alla tabella 1 allegata al presente provvedimento, trova copertura, su base annuale, tramite il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 54, comma 54.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto.

PARTE V DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRENOTAZIONE DELLA CAPACITÀ DI RETE

Articolo 31

Validità del preventivo accettato

- 31.1 Il richiedente è tenuto ad iniziare i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione entro:
- a) 6 (sei) mesi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in bassa tensione;
 - b) 12 (dodici) mesi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in media tensione;
 - c) 18 (diciotto) mesi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in alta e altissima tensione,
- ad eccezione dei casi di impossibilità a causa della mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o per cause di forza maggiore o per cause non imputabili al richiedente. Entro la medesima data, il richiedente è tenuto a trasmettere al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:
- l'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, allegando eventuali comunicazioni di pari oggetto trasmesse alle autorità competenti, ovvero
 - il mancato rispetto dei termini per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, indicando la causa del mancato inizio e il tipo di procedimento autorizzativo al quale è sottoposto l'impianto di produzione, qualora la causa del mancato inizio dei lavori sia la mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi.

I richiedenti sono tenuti a conservare i documenti necessari ad attestare le informazioni trasmesse ai gestori di rete ai sensi del presente comma.

31.2 Nei casi in cui i termini di cui al comma 31.1 non possano essere rispettati a causa della mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o per cause di forza maggiore o per cause non imputabili al richiedente, il medesimo richiedente è tenuto a trasmettere al gestore di rete, con cadenza periodica di 120 (centoventi) giorni, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante un aggiornamento dello stato di avanzamento dell'iter per la connessione, indicando:

- a) il codice che identifica univocamente la pratica di connessione (codice di rintracciabilità) comunicato dal gestore di rete nel preventivo;
- b) la causa del mancato inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto di produzione;
- c) il tipo di procedimento autorizzativo al quale è sottoposto l'impianto di produzione oggetto della comunicazione, qualora la causa del mancato inizio dei lavori per la realizzazione dello stesso impianto sia la mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi.

Le comunicazioni periodiche ai sensi del presente comma terminano a seguito della trasmissione al gestore di rete della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, allegando eventuali comunicazioni di pari oggetto trasmesse alle autorità competenti.

I richiedenti sono tenuti a conservare i documenti necessari ad attestare le informazioni trasmesse ai gestori di rete ai sensi del presente comma.

31.3 Qualora la dichiarazione di cui ai commi 31.1 o 31.2 non venga inviata al gestore di rete entro le tempistiche previste dai medesimi commi, il gestore di rete sollecita il richiedente, secondo modalità che permettano di verificare l'avvenuto recapito. Il richiedente, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione inviata dal gestore di rete, invia al medesimo gestore di rete la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui ai commi 31.1 o 31.2, il cui contenuto non può comunque essere riferito a eventi avvenuti in data successiva a quella entro cui era tenuto ad inviare la dichiarazione. In caso contrario il preventivo decade.

Articolo 32

Garanzia per le connessioni in aree critiche o su linee critiche

32.1 Il richiedente, qualora diverso da un cliente finale domestico, nel caso di impianti di produzione che dovranno essere connessi ad una linea critica o in un'area critica, all'atto dell'accettazione del preventivo, rende disponibile al gestore di rete una garanzia, sotto forma di deposito cauzionale o di fidejussione bancaria, di importo pari al prodotto tra la potenza ai fini della connessione, come definita dall'articolo 1, comma 1.1, lettera z), e i seguenti valori unitari:

- 20.250 €/MW nei casi di connessioni alle reti in alta e altissima tensione;
- 60.000 €/MW nei casi di connessioni alle reti in media tensione;
- 110 €/kW nei casi di connessioni alle reti in bassa tensione.

La condizione di area critica o di linea critica deve essere verificata in corrispondenza della data di ricevimento, da parte del gestore di rete, della

richiesta di connessione. Il gestore di rete evidenzia, nel preventivo, la necessità di presentare la garanzia all'atto dell'accettazione.

- 32.2 Il richiedente, qualora diverso da un cliente finale domestico, nel caso in cui non siano ancora ultimati i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione e nel caso in cui l'area o linea su cui dovrà essere connesso sia critica, entro 20 (venti) giorni lavorativi dal termine di ogni anno dalla data di accettazione del preventivo, rende disponibile al gestore di rete una garanzia di importo pari a quello di cui al comma 32.1. La condizione di area critica o di linea critica deve essere verificata ogni 12 (dodici) mesi dalla data di accettazione del preventivo.
- 32.3 Le garanzie di cui al comma 32.2 sono aggiuntive alla garanzia eventualmente già presentata ai sensi del comma 32.1 e si applicano anche nei casi in cui alla data di ricevimento, da parte del gestore di rete, della richiesta di connessione non era verificata la condizione di area critica o di linea critica.
- 32.4 Le garanzie di cui al presente articolo sono aggiuntive rispetto al versamento dei corrispettivi per la richiesta del preventivo e per la realizzazione della connessione, ivi incluse le garanzie di cui ai commi 25.3, 26.5 e 27.4.

Articolo 33

Validità e condizioni per l'escussione della garanzia

- 33.1 Le garanzie di cui all'articolo 32, nei casi diversi da quelli di cui ai seguenti commi, terminano la propria validità alla data di completamento dell'impianto, come riportata nelle dichiarazioni di cui ai commi 10.6 e 23.3.
- 33.2 Nei casi in cui le garanzie abbiano la forma di un deposito cauzionale:
- il gestore di rete, entro 2 (due) mesi dalla data di completamento dell'impianto, restituisce al richiedente tutti i depositi cauzionali versati ai sensi dell'articolo 32 maggiorati degli interessi legali;
 - nei casi di decadenza del preventivo come indicati nel comma 33.4 tutti i depositi cauzionali versati ai sensi dell'articolo 32 non vengono restituiti;
 - nei casi in cui il richiedente risulti insolvente con riferimento al pagamento del corrispettivo per la connessione, i depositi cauzionali versati ai sensi dell'articolo 32 non vengono restituiti limitatamente all'entità del medesimo corrispettivo;
 - nei casi di rinuncia da parte del richiedente, il gestore di rete, entro 2 (due) mesi dalla data di ricevimento della predetta rinuncia, restituisce al richiedente il 30% di tutti i depositi cauzionali versati ai sensi dell'articolo 32 maggiorati degli interessi legali.
- 33.3 Nei casi in cui le garanzie abbiano la forma di fidejussioni bancarie, vengono escusse dal gestore di rete nei casi di decadenza del preventivo come indicati nel comma 33.4, ovvero nei casi in cui il medesimo soggetto risulti insolvente con riferimento al pagamento del corrispettivo per la connessione, limitatamente, in quest'ultimo caso, all'entità del medesimo corrispettivo. In caso di rinuncia da parte del richiedente, il gestore di rete escute il 70% di tutte le fidejussioni presentate ai sensi dell'articolo 32.

- 33.4 I casi di decadenza del preventivo di cui ai commi 9.3, 9.5, 9.14, 21.3, 21.5, 21.14, 31.3 e i casi di decadenza del preventivo derivanti dall'esito negativo del procedimento per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione comportano la mancata restituzione di tutti i depositi cauzionali versati ai sensi dell'articolo 32 ovvero l'escussione di tutte le fideiussioni presentate ai sensi dell'articolo 32.
- 33.5 La mancata presentazione della garanzia all'atto dell'accettazione del medesimo preventivo comporta la decadenza del preventivo.
- 33.6 La mancata presentazione della garanzia entro 20 (venti) giorni lavorativi dal termine di ogni anno dalla data di accettazione del preventivo comporta la decadenza del preventivo. I gestori di rete, prima di rendere esecutiva la decadenza del preventivo, sono tenuti a darne comunicazione al richiedente secondo modalità che permettano di verificare l'avvenuto recapito. Il richiedente, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, presenta la garanzia; in caso contrario, il preventivo decade, i depositi cauzionali già versati ai sensi dell'articolo 32 non vengono restituiti e le fideiussioni già presentate ai sensi dell'articolo 32 vengono escuse.
- 33.7 Con cadenza semestrale, il gestore di rete versa a Cassa Conguaglio per il settore elettrico, a valere sul Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni e di integrazione dei ricavi, di cui all'articolo 54, comma 54.1, lettera h), del Testo Integrato Trasporto, i proventi derivanti dai depositi cauzionali che non devono più essere restituiti, comprensivi degli interessi legali, e dalle fideiussioni escuse nei casi di decadenza o di rinuncia dei preventivi come indicati nei commi precedenti, al netto della quota corrispondente ai corrispettivi dovuti e non versati, alla copertura dei costi già sostenuti dal gestore di rete e degli eventuali costi che, in caso di rinuncia, il gestore di rete deve sostenere al fine di ripristinare le condizioni di funzionalità della rete elettrica.

TITOLO II

COORDINAMENTO TRA GESTORI DI RETE

Articolo 34

Modalità di coordinamento tra gestori di rete nel caso in cui la connessione debba essere effettuata a una rete diversa dalla rete gestita dal gestore di rete a cui è presentata la richiesta di connessione

- 34.1 Nel caso in cui la connessione debba essere effettuata a una rete diversa dalla rete gestita dal gestore di rete a cui è presentata la richiesta di connessione (primo gestore), quest'ultimo:
- a) entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di connessione, trasmette al gestore della rete a cui potrebbe essere connesso l'impianto (secondo gestore) le informazioni necessarie per effettuare l'analisi tecnica di fattibilità della soluzione di connessione. Contestualmente informa il richiedente dell'avvio della procedura di

- coordinamento, indicando le cause che comportano la necessità che la connessione dell'impianto di produzione avvenga sulla rete di un gestore di rete diverso da quello a cui è presentata la richiesta di connessione;
- b) il secondo gestore, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a), si coordina con il primo gestore anche in relazione alla fattibilità della connessione sulla propria rete. Al termine del coordinamento, il corrispettivo versato dal richiedente per l'ottenimento del preventivo e tutta la documentazione tecnica necessaria vengono trasferiti al secondo gestore qualora sia quest'ultimo ad erogare il servizio di connessione. In caso di mancato coordinamento, l'erogazione del servizio di connessione rimane in capo al primo gestore;
 - c) entro i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi, il gestore di rete che erogherà il servizio di connessione a seguito del coordinamento di cui alla lettera b) ne dà informazione al richiedente. A decorrere da questa data si applicano le tempistiche previste dal presente provvedimento;
 - d) nel caso in cui non vengano rispettate le tempistiche di cui al presente comma, il gestore di rete a cui sono attribuite le tempistiche eroga al richiedente il medesimo indennizzo automatico di cui al comma 14.1.

Articolo 35

Modalità di coordinamento tra gestori di rete nel caso in cui la connessione venga effettuata alla rete gestita dal gestore a cui è presentata la richiesta di connessione, comportando interventi su reti gestite da altri gestori

- 35.1 Nei casi in cui la connessione venga effettuata alla rete del gestore di rete a cui è presentata la richiesta di connessione (primo gestore), ma siano necessari degli sviluppi di rete che interessano la rete a monte, gestita da un diverso gestore (secondo gestore), ovvero nei casi in cui a causa della presenza di vincoli tecnici alla connessione, è necessario adeguare le infrastrutture rendendole idonee a una gestione attiva, oppure realizzare nuovi punti di connessione tra la rete di una impresa distributrice e la rete di un'altra impresa distributrice o di Terna, i gestori di rete interessati attuano opportune forme di coordinamento di natura tecnica ed economica.
- 35.2 Le forme di coordinamento di cui al comma 35.1 devono essere definite dai gestori di rete coinvolti e rese pubbliche sul sito internet dei medesimi, previa comunicazione all'Autorità, specificando le tempistiche relative alle varie attività, anche in relazione alle MCC di ciascun gestore di rete e tenendo conto di quanto segue:
- a) il primo gestore richiede al secondo gestore l'attivazione della procedura di coordinamento entro 25 (venticinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di connessione, dandone comunicazione al richiedente entro la medesima tempistica. La predetta comunicazione al richiedente deve contenere i riferimenti della procedura di coordinamento, non appena quest'ultima verrà definita e pubblicata, con particolare riferimento alle tempistiche entro cui il secondo gestore di rete dovrà fornire al primo gestore gli elementi di propria competenza;

- b) il primo gestore, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle informazioni trasmesse dal secondo gestore relative alle tempistiche di intervento sulla propria rete, trasmette al richiedente il preventivo completo comprensivo delle tempistiche di realizzazione della connessione e dei relativi corrispettivi nel rispetto del presente provvedimento;
- c) nel caso in cui non vengano rispettate le tempistiche di cui al presente comma, il gestore di rete a cui sono attribuite le tempistiche eroga al richiedente il medesimo indennizzo automatico di cui al comma 14.1.

TITOLO III
FLUSSI INFORMATIVI

Articolo 36

Elementi per l'abilitazione commerciale dell'impianto di produzione e delle unità di produzione che lo compongono

- 36.1 A seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione, il richiedente registra il medesimo impianto all'interno del GAUDÌ e trasmette al gestore di rete l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafica impianto secondo le modalità e le tempistiche di cui ai commi 9.3, 9.5, 21.3 e 21.5.
- 36.2 La registrazione dell'anagrafica impianto all'interno del GAUDÌ di cui al comma 36.1 avviene secondo modalità stabilite da Terna in coerenza con quanto disposto dalla deliberazione ARG/elt 205/08 e dalla deliberazione ARG/elt 124/10, e consiste nell'inserimento de:
 - a) i dati necessari per l'individuazione dell'anagrafica dell'impianto ivi incluso il codice di rintracciabilità di cui al comma 7.3, lettera g), o al comma 19.1, lettera g);
 - b) i dati relativi al punto di connessione (codice POD, potenza in immissione, potenza in prelievo, livello di tensione, ecc.);
 - c) i dati relativi alla destinazione commerciale dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete;
 - d) gli eventuali incentivi che verranno richiesti per l'impianto in oggetto.
- 36.3 Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'attestazione di avvenuta registrazione in GAUDÌ dell'impianto di produzione inviata dal richiedente, il gestore di rete verifica che i dati riportati nell'anagrafica impianto di GAUDÌ siano coerenti con quelli comunicati dal richiedente in fase di richiesta della connessione, ivi inclusi i dati presenti sullo schema unifilare firmato dal tecnico abilitato, con particolare riferimento alla taglia dell'impianto e alle informazioni relative al punto di connessione. Il gestore di rete procede a validare i dati riportati nell'anagrafica impianto di GAUDÌ, abilitando il richiedente alla registrazione delle UP sul GAUDÌ.
- 36.4 Dopo aver ottenuto dal gestore di rete l'abilitazione alla registrazione delle UP sul GAUDÌ di cui al comma 36.3, il richiedente procede alla registrazione delle UP in cui verrà suddiviso l'impianto. A tal fine, il richiedente:
 - a) definisce le singole UP in cui verrà suddiviso l'impianto;

- b) inserisce su GAUDÌ lo schema unifilare del medesimo impianto redatto in coerenza con la specifica tecnica sulla misura di cui al comma 3.2, lettera o);
- c) conferma la destinazione commerciale dell'energia elettrica immessa in rete e l'eventuale intenzione di richiedere, per una o più UP, gli incentivi previsti dalla normativa vigente;
- d) indica l'utente del dispacciamento delle singole UP.

Nel caso di impianti per i quali il richiedente ha indicato la volontà di accedere al ritiro dedicato o alla tariffa fissa onnicomprensiva o allo scambio sul posto, all'atto della validazione commerciale della UP, il sistema GAUDÌ provvede ad inoltrare una comunicazione preliminare al GSE. In tali casi si applica quanto previsto rispettivamente dalle deliberazioni n. 280/07, ARG/elt 1/09 e ARG/elt 74/08.

36.5 A seguito dell'inserimento sul GAUDÌ dello schema unifilare di cui al comma 36.4, lettera b), il responsabile del servizio di raccolta e validazione e registrazione delle misure:

- a) effettua controlli inerenti la compatibilità delle apparecchiature di misura con i propri sistemi di telelettura e con la specifica tecnica di misura;
- b) carica sui propri sistemi l'anagrafica tecnica delle apparecchiature di misura;
- c) si coordina con Terna e, se necessario, con il GSE, al fine di verificare se la posizione delle apparecchiature di misura è compatibile con le diverse esigenze di sistema;
- d) procede, di concerto con il richiedente, a compilare la scheda tecnica di misura di ciascuna UP e a inserirla su GAUDÌ per l'approvazione dei diversi soggetti interessati (GSE e Terna);
- e) dopo aver ottenuto le approvazioni di cui alla lettera d), provvede ad interrogare i vari misuratori e a verificare la correttezza dei dati acquisiti e, se l'esito delle verifiche è positivo, procede a sottoporre l'Allegato 5 al contratto di dispacciamento alla firma del richiedente e ad abilitare le UP sul GAUDÌ, ai fini della misura.

36.6 A seguito della registrazione delle UP ai sensi del comma 36.4 e dell'abilitazione delle UP ai fini della misura ai sensi del comma 36.5, Terna valida le UP tenendo conto di quanto previsto dal Codice di rete. Successivamente, Terna verifica la sottoscrizione, da parte del richiedente o di un suo mandatario, del contratto di dispacciamento in immissione ed effettua l'abilitazione commerciale delle UP sul GAUDÌ.

Articolo 37

Obblighi informativi tra le imprese distributrici e Terna

37.1 Le imprese distributrici, la cui rete è direttamente connessa alla rete di trasmissione nazionale, trasmettono trimestralmente a Terna, secondo modalità definite dalla medesima Terna, un rapporto contenente almeno le seguenti informazioni riferite a ciascuna cabina primaria:

- potenza corrispondente ai preventivi inviati ai richiedenti e riferiti ad impianti di produzione di energia elettrica da connettere alla rete sottesa alla cabina primaria;

- potenza della cabina primaria rilevata nei quarti d'ora di picco massimo e minimo regionale;
 - potenza di trasformazione installata,
- distinguendo tra le diverse tipologie di fonte, i diversi livelli di tensione e fra le diverse aree territoriali in cui può essere suddivisa la rete di distribuzione di propria competenza, in relazione anche agli impatti che ciascuna area può avere sulla rete di trasmissione.
- 37.2 Le imprese distributrici, la cui rete è direttamente connessa alla rete di trasmissione nazionale, inviano trimestralmente a Terna un'informativa, sulla base di uno schema definito dalla medesima, relativa al numero di impianti di produzione autorizzati e alla relativa potenza da connettere, nonché relativa al numero di preventivi decaduti a seguito del diniego dell'autorizzazione e della relativa potenza. L'informativa può essere distinta tra le diverse aree territoriali in cui può essere suddivisa la rete di distribuzione di propria competenza, in relazione anche agli impatti che ciascuna area può avere sulla rete di trasmissione.
- 37.3 Terna predispone lo schema per il report di cui al comma 37.1 e per l'informativa di cui al comma 37.2 e lo trasmette alla Direzione Mercati dell'Autorità per verifica, previa pubblica consultazione con i soggetti interessati.

Articolo 38

Obblighi informativi in capo a Terna e alle imprese distributrici nei confronti dell'Autorità

- 38.1 Terna e ciascuna impresa distributtrice con più di 100.000 clienti, entro il 28 febbraio di ogni anno, trasmettono all'Autorità un report annuale, riferito alla situazione fino al 31 dicembre dell'anno solare precedente, evidenziando le seguenti informazioni distinte per area territoriale (ad esempio su base regionale):
- a) con riferimento alle richieste di connessione già ricevute all'1 gennaio dell'anno precedente per cui la connessione, a tale data, non era ancora stata completata:
 - le richieste di connessione, indicandone il numero e le relative potenze richieste in immissione;
 - i preventivi inviati, indicandone il numero e le relative potenze richieste in immissione;
 - il tempo medio di definizione del preventivo, al netto delle interruzioni consentite dal presente provvedimento;
 - i preventivi accettati, indicandone il numero e le relative potenze richieste in immissione;
 - le connessioni effettuate, indicandone il numero e le relative potenze richieste in immissione;
 - il tempo medio di realizzazione delle connessioni, al netto delle interruzioni consentite dal presente provvedimento;
 - gli indennizzi automatici complessivamente erogati, in termini di numero e di entità.

- b) con riferimento alle richieste di connessione presentate nell'anno precedente:
- le richieste di connessione, indicandone il numero e le relative potenze richieste in immissione;
 - i preventivi inviati, indicandone il numero e le relative potenze richieste in immissione;
 - il tempo medio di definizione del preventivo, al netto delle interruzioni consentite dal presente provvedimento;
 - i preventivi accettati, indicandone il numero e le relative potenze richieste in immissione;
 - le connessioni effettuate, indicandone il numero e le relative potenze richieste in immissione;
 - il tempo medio di realizzazione delle connessioni, al netto delle interruzioni consentite dal presente provvedimento;
 - gli indennizzi automatici complessivamente erogati, in termini di numero e di entità.

Per la finalità di cui al presente comma, i tempi medi di definizione del preventivo vengono definiti considerando esclusivamente le richieste di connessione per cui i preventivi sono già stati inviati e i tempi medi di realizzazione delle connessioni vengono definiti considerando esclusivamente le richieste di connessione per cui le connessioni sono già state completate.

- 38.2 Entro il 28 febbraio di ciascun anno, con riferimento all'anno solare precedente, i gestori di rete con almeno 100.000 clienti trasmettono all'Autorità un rapporto sullo stato di avanzamento degli iter di connessione indicando, in relazione al proprio ambito di competenza e con dettaglio regionale:
- a) il numero dei preventivi di connessione accettati e la relativa totale potenza in immissione richiesta per i quali è stata presentata la comunicazione di inizio lavori per la realizzazione dell'impianto di produzione e per i quali la connessione non è ancora stata ultimata;
 - b) il numero dei preventivi di connessione accettati e la relativa totale potenza in immissione richiesta per i quali non è stata presentata la comunicazione di inizio lavori per la realizzazione dell'impianto di produzione e per i quali non sono ancora decorsi i termini previsti dal comma 31.1;
 - c) il numero dei preventivi di connessione accettati e la relativa totale potenza in immissione richiesta per i quali è stata presentata, ai sensi del comma 31.2, la comunicazione di mancato inizio lavori per la realizzazione dell'impianto di produzione;
 - d) il numero dei preventivi di connessione accettati che sono decaduti per decorrenza dei termini previsti dai commi 31.1 e 31.2 e la totale potenza in immissione richiesta relativa ai medesimi preventivi.

Le informazioni di cui alle lettere precedenti tengono conto anche delle soluzioni tecniche minime generali accettate nell'ambito dell'attuazione della deliberazione n. 281/05.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 39

Disposizioni transitorie

- 39.1 Fino al 30 giugno 2011 le aree critiche e le linee critiche sono individuate dai gestori di rete sulla base di requisiti coerenti con i principi di cui all'articolo 4. I medesimi gestori di rete danno evidenza pubblica delle aree critiche e delle linee critiche di cui al presente comma e trasmettono all'Autorità l'elenco di tali aree e linee, oltre che le motivazioni da cui emerge la criticità.
- 39.2 Terna, sentite le imprese distributrici e il GSE, definisce le modalità transitorie per lo scambio delle informazioni di cui agli articoli 10, 16, 23, 30 e 36, nelle more della completa attuazione del GAUDÌ e per le parti non ancora disponibili.

Articolo 40

Disposizioni finali

- 40.1 Nel caso in cui il richiedente presenti al gestore di rete una nuova richiesta di connessione alla rete sia in prelievo che in immissione, qualora i prelievi non siano unicamente destinati all'alimentazione dei servizi ausiliari, il corrispettivo per la connessione è posto pari a quello che, complessivamente, sosterebbe un cliente finale che chiede, in sequenza, prima la connessione dell'utenza passiva ai sensi del Testo Integrato Connessioni e poi la connessione dell'impianto di produzione ai sensi del presente provvedimento.
- 40.2 Nel caso in cui il richiedente presenti al gestore di rete una nuova richiesta di connessione alla rete in immissione e in prelievo, qualora i prelievi siano unicamente destinati all'alimentazione dei servizi ausiliari, si applica unicamente il presente provvedimento.
- 40.3 Nel caso di richiesta di adeguamento di connessione esistente, l'eventuale adeguamento della sola potenza disponibile in immissione non comporta un corrispondente adeguamento della potenza già disponibile in prelievo.
- 40.4 Ai fini del presente provvedimento, le centrali ibride che rispettano le condizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03 sono equiparate agli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Tabella 1

Parametri per la determinazione della soglia per le rinnovabili	
Connessioni in alta e altissima tensione	
Plc (parametro per linea in cavo)	100.000 €/km (fino a un massimo di 1 km)
Pla (parametro per linea aerea)	40.000 €/km (fino a un massimo di 1 km)

Per composizioni miste (sia linea aerea che linea in cavo) il valore massimo di 1 km è da intendersi una sola volta per l'intera linea. I contributi alla soglia saranno determinati in maniera proporzionale alle effettive lunghezze dei due tratti di linea

**ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONNESSIONI, NEL
CASO DI RICHIESTE DI CONNESSIONE PRESENTATE FINO AL
31 DICEMBRE 2010**

Articolo 1

Disposizioni introduttive e ambito di applicazione

- 1.1 I gestori di rete, entro il 15 ottobre 2010, danno evidenza pubblica delle aree critiche e delle linee critiche, previa comunicazione all'Autorità dell'elenco di tali aree e linee, oltre che delle motivazioni da cui emerge la criticità, sulla base di requisiti coerenti con i principi definiti dall'articolo 4 del Testo Integrato delle Connessioni Attive, come modificato dalla deliberazione ARG/elt 125/10.
- 1.2 Ai fini dell'applicazione dei successivi articoli, si considera la data di invio della comunicazione, recante la richiesta di connessione, come definita dal Testo Integrato delle Connessioni Attive.
- 1.3 I successivi articoli si applicano per tutte le richieste di connessione inviate ai gestori di rete entro il 31 dicembre 2010, ivi incluse quelle presentate ai sensi della deliberazione n. 281/05, e relative a impianti di produzione per cui non è ancora stata completata la connessione.

Articolo 2

Disposizioni relative alla comunicazione di avvio del procedimento autorizzativo unico previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/03 o del procedimento autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione

- 2.1 Nel caso di richieste di connessione inviate al gestore di rete entro il 7 agosto 2010:
 - a) qualora, alla data del 30 settembre 2010, il richiedente abbia già accettato il preventivo ma non abbia ancora presentato la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico ovvero la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione, il medesimo richiedente è tenuto a presentare tale richiesta di avvio, comprensiva di tutta la documentazione necessaria, entro le medesime tempistiche previste dall'articolo 9, comma 9.3 o 9.5, o dall'articolo 21, comma 21.3 o 21.5, del Testo Integrato delle Connessioni Attive, come modificato dalla deliberazione ARG/elt 125/10. Le predette tempistiche decorrono dall'1 ottobre 2010;
 - b) qualora, alla data del 30 settembre 2010, il richiedente non abbia ancora accettato il preventivo, è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico ovvero la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione, comprensiva di tutta la documentazione necessaria, entro le medesime tempistiche previste dall'articolo 9, comma 9.3 o 9.5, o dall'articolo 21, comma 21.3 o 21.5, del Testo Integrato delle Connessioni Attive, come modificato dalla deliberazione ARG/elt 125/10. Le predette tempistiche decorrono dalla data di accettazione del preventivo.

- 2.2 Nel caso di richieste di connessione inviate al gestore di rete in data successiva al 7 agosto 2010 è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico ovvero la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione, comprensiva di tutta la documentazione necessaria, entro le medesime tempistiche previste dall'articolo 9, comma 9.3 o 9.5, o dall'articolo 21, comma 21.3 o 21.5 del Testo Integrato delle Connessioni Attive, come modificato dalla deliberazione ARG/elt 125/10. Tali tempistiche decorrono dalla data di accettazione del preventivo.
- 2.3 Entro le tempistiche di cui ai commi 2.1 e 2.2, il richiedente è anche tenuto ad inviare al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo. Qualora tale dichiarazione non venga inviata al gestore di rete entro le predette tempistiche, al netto del tempo necessario al gestore di rete per la validazione del progetto a decorrere dalla data di ricevimento del progetto definito dal richiedente, il gestore di rete sollecita il richiedente, secondo modalità che permettano di verificare l'avvenuto recapito. Il richiedente, entro i successivi 30 (trenta) giorni lavorativi, invia al gestore di rete la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro le tempistiche di cui al presente comma. In caso contrario il preventivo decade.
- 2.4 Il richiedente è tenuto a informare tempestivamente il gestore di rete dell'ottenimento delle autorizzazioni indicando il termine ultimo, ivi previsto, entro cui deve essere realizzato l'impianto di produzione, ovvero dell'esito negativo del procedimento autorizzativo.

Articolo 3

Disposizioni relative alla comunicazione di inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione

- 3.1 Nel caso in cui il richiedente non abbia inoltrato al gestore di rete la comunicazione di cui all'articolo 31, commi 31.1 o 31.2, del Testo Integrato delle Connessioni Attive, il medesimo gestore, prima di rendere esecutiva la decadenza del preventivo, è tenuto a darne comunicazione al richiedente secondo modalità che permettano di verificare l'avvenuto recapito. Il richiedente, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, invia al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:
- l'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, come evidenziato da comunicazioni di pari oggetto trasmesse alle autorità competenti, ovvero
 - il mancato rispetto dei termini per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, indicando la causa del mancato inizio e il tipo di procedimento autorizzativo al quale è sottoposto l'impianto di produzione, qualora la causa del mancato inizio dei lavori sia la mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi.
- Il contenuto della dichiarazione non può comunque essere riferito a eventi avvenuti in data successiva a quella entro cui il richiedente era tenuto ad inviare la comunicazione di cui ai predetti commi 31.1 o 31.2. Qualora tale

dichiarazione non sia presentata nei termini e nei tempi sopra richiamati, il preventivo decade.

I richiedenti sono tenuti a conservare i documenti necessari ad attestare le informazioni trasmesse ai gestori di rete ai sensi del presente comma.

- 3.2 L'articolo 31 del Testo Integrato delle Connessioni Attive, come modificato ai sensi della deliberazione ARG/elt 125/10, si applica a decorrere dall'1 ottobre 2010. In particolare, da tale data, le comunicazioni da inviare ai gestori di rete devono essere effettuate tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:

- l'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, allegando eventuali comunicazioni di pari oggetto trasmesse alle autorità competenti, ovvero
- il mancato rispetto dei termini per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, indicando la causa del mancato inizio e il tipo di procedimento autorizzativo al quale è sottoposto l'impianto di produzione, qualora la causa del mancato inizio dei lavori sia la mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi.

I richiedenti sono tenuti a conservare i documenti necessari ad attestare le informazioni trasmesse ai gestori di rete ai sensi del presente comma.

Articolo 4

Disposizioni relative ai casi in cui l'impianto di produzione non venga realizzato entro le tempistiche previste dall'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio

- 4.1 Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 9.14, e all'articolo 21, comma 21.14, del Testo Integrato delle Connessioni Attive, come modificato ai sensi della deliberazione ARG/elt 125/10, si applicano dall'1 novembre 2010. In particolare, da tale data, nei casi in cui l'impianto di produzione non venga realizzato entro le tempistiche previste dall'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, ivi incluse eventuali proroghe concesse dall'ente autorizzante, decade anche il preventivo accettato per la connessione.

Articolo 5

Garanzia per le connessioni in aree critiche o su linee critiche

- 5.1 Nel caso di richieste di connessione inviate al gestore di rete entro il 7 agosto 2010, qualora il richiedente sia diverso da un cliente finale domestico e qualora l'impianto di produzione debba essere connesso in aree critiche o su linee critiche, si applicano gli articoli 32 e 33 del Testo Integrato delle Connessioni Attive, come modificato ai sensi della deliberazione ARG/elt 125/10. A tal fine:
- a) il gestore di rete, a seguito della pubblicazione delle aree critiche e delle linee critiche ai sensi del comma 1.1, ne dà comunicazione al richiedente eventualmente nel preventivo qualora non ancora inviato;
 - b) in luogo della data di accettazione del preventivo, per l'applicazione delle disposizioni ove la medesima è richiamata, si considera la data di invio della prima comunicazione ai sensi dell'articolo 31, commi 31.1 e 31.2, del Testo Integrato delle Connessioni Attive successiva al 15 novembre 2010, purché non successiva al 7 agosto 2011. In caso contrario, in luogo della data di

accettazione del preventivo si considera il 7 agosto 2011 ovvero la data di accettazione del preventivo qualora successiva al 7 agosto 2011;

- c) la condizione di area critica o di linea critica deve essere verificata con riferimento al 30-esimo (trentesimo) giorno antecedente la data di cui alla lettera b) ai fini della prima garanzia e ogni 12 (dodici) mesi dalla data di cui alla lettera b) ai fini delle successive garanzie che eventualmente devono essere presentate ai sensi dell'articolo 32, commi 32.2 e 32.3, del Testo Integrato delle Connessioni Attive, come modificato ai sensi della deliberazione ARG/elt 125/10;
- d) le garanzie di cui al presente articolo sono aggiuntive rispetto al versamento dei corrispettivi per la richiesta del preventivo e per la realizzazione della connessione, ivi incluse le garanzie eventualmente associate ai medesimi corrispettivi;
- e) in caso di mancata presentazione della garanzia entro i termini sopra riportati, si applica l'articolo 33, commi 33.5 e 33.6, del Testo Integrato delle Connessioni Attive, come modificato ai sensi della deliberazione ARG/elt 125/10.

5.2 Nel caso di richieste di connessione inviate al gestore di rete in data successiva al 7 agosto 2010 e prima della data di pubblicazione, da parte del gestore di rete, delle aree critiche e delle linee critiche ai sensi del comma 1.1, qualora il richiedente sia diverso da un cliente finale domestico e qualora l'impianto di produzione debba essere connesso in aree critiche o su linee critiche, si applicano gli articoli 32 e 33 del Testo Integrato delle Connessioni Attive, come modificato ai sensi della deliberazione ARG/elt 125/10. A tal fine:

- a) il gestore di rete, a seguito della pubblicazione delle aree critiche e delle linee critiche ai sensi del comma 1.1, ne dà comunicazione al richiedente eventualmente nel preventivo qualora non ancora inviato;
- b) nei casi in cui la comunicazione di cui alla lettera a) è inserita nel preventivo, la garanzia deve essere presentata all'atto dell'accettazione del preventivo. In questi casi, ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33 del Testo Integrato delle Connessioni Attive, come modificato ai sensi della deliberazione ARG/elt 125/10, si considera la data di accettazione del preventivo ove richiamata;
- c) nei casi in cui la comunicazione di cui alla lettera a) non è inserita nel preventivo, la garanzia deve essere presentata entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a). In questi casi, ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33 del Testo Integrato delle Connessioni Attive, come modificato ai sensi della deliberazione ARG/elt 125/10, in luogo della data di accettazione del preventivo, ove richiamata, si considera il 45-esimo (quarantacinquesimo) giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a);
- d) la condizione di area critica o di linea critica deve essere verificata alla data della pubblicazione delle aree critiche e delle linee critiche ai sensi del comma 1.1 ai fini della prima garanzia e ogni 12 (dodici) mesi dalla data di cui alle lettere b) o c) ai fini delle successive garanzie che eventualmente devono essere presentate ai sensi dell'articolo 32, commi 32.2 e 32.3, del Testo Integrato delle Connessioni Attive, come modificato ai sensi della deliberazione ARG/elt 125/10;
- e) le garanzie di cui al presente articolo sono aggiuntive rispetto al versamento dei corrispettivi per la richiesta del preventivo e per la realizzazione della

- connessione, ivi incluse le garanzie eventualmente associate ai medesimi corrispettivi;
- f) in caso di mancata presentazione della garanzia entro i termini sopra riportati, si applica l'articolo 33, commi 33.5 e 33.6, del Testo Integrato delle Connessioni Attive, come modificato ai sensi della deliberazione ARG/elt 125/10.
- 5.3 Nel caso di richieste di connessione inviate al gestore di rete a partire dalla data di pubblicazione, da parte del gestore di rete, delle aree critiche e delle linee critiche ai sensi del comma 1.1, qualora il richiedente sia diverso da un cliente finale domestico e qualora l'impianto di produzione debba essere connesso in aree critiche o su linee critiche, si applicano gli articoli 32 e 33 del Testo Integrato delle Connessioni Attive, come modificato ai sensi della deliberazione ARG/elt 125/10.
- 5.4 Le garanzie di cui al presente articolo non devono essere presentate qualora, alla data prevista per la presentazione delle medesime, i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione sono già stati ultimati, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà trasmessa dal richiedente al gestore di rete secondo modalità analoghe a quelle di cui all'articolo 10, comma 10.6, o all'articolo 23, comma 23.3, del Testo Integrato delle Connessioni Attive, come modificato ai sensi della deliberazione ARG/elt 125/10.

Articolo 6

Disposizioni finali

- 6.1 Le condizioni procedurali riportate nel Testo Integrato delle Connessioni Attive, come modificato ai sensi della deliberazione ARG/elt 125/10, con particolare riferimento alle disposizioni relative al GAUDI, si applicano a tutte le richieste di connessione, ivi incluse quelle presentate fino al 31 dicembre 2010, con effetti a decorrere dall'1 gennaio 2011.